



AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

(Una società d'investimento a ombrello di tipo aperto OICVM autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità alle disposizioni dei Regolamenti)

PROSPETTO INFORMATIVO

In caso di dubbi riguardo al contenuto del Prospetto informativo, rivolgersi ai propri consulenti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione del Gestore del Fondo, i cui nomi sono riportati nella sezione intitolata "Gestione e Amministrazione" sono i soggetti preposti alle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo e se ne assumono la relativa responsabilità. Le informazioni contenute in questo documento, per quanto a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione (che si è adoperato nella maniera più opportuna per garantire quanto segue), corrispondono al vero e non presentano omissioni che possano inficiarne la sostanza.

Il presente Prospetto informativo è aggiornato al 30 giugno 2015.

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente Prospetto informativo contiene le informazioni relative al Fondo, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust. Il Fondo è strutturato come società d'investimento a ombrello di tipo aperto ed è autorizzato in Irlanda dalla Banca Centrale in quanto OICVM ai fini dei Regolamenti. Il Fondo può essere suddiviso in vari Comparti con una o più classi di Quote. La creazione di un Comparto o di una nuova classe di Quote richiede la preventiva approvazione della Banca Centrale. I termini in maiuscolo sono definiti nella sezione 2.

Le richieste di Quote verranno prese in considerazione soltanto sulla base del presente Prospetto informativo nonché dell'ultima relazione annuale e dell'ultimo bilancio certificati e pubblicati, e qualora il Prospetto informativo venga pubblicato dopo tale relazione, sulla base di una copia dell'ultima relazione semestrale non certificata. Tali relazioni sono parte integrante del Prospetto informativo.

Per quanto riguarda ciascuna delle Classi di Quote emesse o da emettere a partire dalla data del presente Prospetto informativo, potrà essere fatta richiesta alla Borsa Valori irlandese per le Quote da ammettere nel listino ufficiale della Borsa Valori irlandese. Al momento non è prevista la quotazione di Quote in Borse valori diverse da quella irlandese.

Il Fondo è sia autorizzato sia supervisionato dalla Banca Centrale. L'autorizzazione del Fondo non rappresenta un avallo né una garanzia del Fondo stesso da parte della Banca Centrale e quest'ultima non è responsabile del contenuto del presente Prospetto informativo. L'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale non costituisce garanzia da parte di quest'ultima quanto alla performance del Fondo e la Banca Centrale non è inoltre responsabile dell'adempimento o inadempimento del Fondo stesso.

Le affermazioni contenute nel presente Prospetto informativo si basano, salvo laddove diversamente specificato, sulle leggi e prassi attualmente in vigore in Irlanda, leggi e prassi che potrebbero subire modifiche.

Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in relazione all'offerta o al collocamento di Quote diverse da quelle contenute nel presente Prospetto informativo e nelle relazioni sopraccitate; qualora simili informazioni o dichiarazioni vengano fornite o rilasciate, non sono da considerarsi come autorizzate dal Fondo. La pubblicazione del presente Prospetto informativo (accompagnato o no dalle relazioni) o una qualunque emissione di Quote non dovrà in nessun caso far supporre che gli affari del Fondo non siano cambiati dalla data del Prospetto informativo.

La distribuzione del presente Prospetto informativo e l'offerta e il collocamento di Quote in determinate giurisdizioni potranno essere sottoposte a restrizioni e, di conseguenza, il Fondo esige dai soggetti che entrino

in possesso del presente Prospetto informativo che conoscano e osservino tali restrizioni.

Il presente Prospetto informativo non costituisce offerta né invito a qualunque soggetto in una qualsiasi giurisdizione nella quale tale offerta o invito non siano autorizzati e neppure a qualunque soggetto al quale sia illegale fare tale offerta o invito.

I potenziali investitori devono informarsi in merito:

ai requisiti di legge nei Paesi di loro nazionalità, residenza, abituale residenza o domicilio per quanto riguarda la sottoscrizione di Quote;

(ii) a eventuali restrizioni o misure di controllo sui cambi che essi potrebbero incontrare nel sottoscrivere o riscattare Quote; e

(iii) all'imposta sul reddito e alle altre conseguenze fiscali che sarebbero pertinenti in caso di sottoscrizione, possesso o riscatto di Quote.

Il Fondo gode dello status di piano d'investimento riconosciuto ai sensi della Sezione 264 della legge nota come United Kingdom Financial Services and Markets Acts del 2000. Il Fondo mette a disposizione le strutture richieste dalla normativa che disciplina tali piani presso la sede del Gestore degli Investimenti nel Regno Unito.

Il Fondo non è aperto agli investimenti di un qualunque Soggetto statunitense tranne in circostanze eccezionali e anche in tal caso soltanto con il preventivo benestare scritto del Gestore.

La concessione di tale benestare non conferisce agli investitori il diritto di acquistare Quote relative a richieste future o successive, le quali potranno essere accettate o rifiutate dal Gestore, in tutto o in parte, a sua sola discrezione.

I Sottoscrittori sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministratore di essere divenuti Soggetti statunitensi o di non essere più Investitori qualificati, oppure di possedere Quote che potrebbero far sì che il Fondo o un qualunque Comparto incorrano in passività o imposte o subiscano svantaggi pecuniari nei quali altrimenti il Fondo o il Comparto non sarebbero incorsi o che non avrebbero subito, oppure ancora di possedere Quote che impongano al Fondo o al Comparto di registrarsi ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940, in quanto emendato, o di registrare una qualunque classe dei propri titoli ai sensi dello United States Securities Act del 1933, in quanto emendato.

Qualora il Gestore venga a conoscenza che un certo numero di Quote è di proprietà diretta o del beneficiario di un qualunque soggetto che sia in violazione delle suddette restrizioni, il Gestore potrà ordinare al Sottoscrittore di cedere le Quote a un soggetto qualificato a possedere tali Quote, oppure esigere da lui

che riscatti le Quote stesse, in mancanza del quale adempimento si considererà che il Sottoscrittore, allo scadere del termine di 30 giorni da tale ingiunzione, abbia presentato richiesta scritta di riscatto delle proprie Quote. Il riscatto delle Quote verrà effettuato il Giorno di Negoziazione successivo allo scadere di tale termine di 30 giorni.

È inteso che la richiesta possa essere presentata in altre giurisdizioni, per consentire alle Quote del Fondo di esservi commercializzate liberamente.

Il presente Prospetto informativo può essere tradotto in altre lingue. Ogni traduzione dovrà contenere le medesime informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto informativo in inglese, e potrà contenere le informazioni aggiuntive richieste dai locali organismi di regolamentazione a fini di registrazione dei Comparti nelle rispettive giurisdizioni.

Qualora si riscontrino incongruenze tra il Prospetto informativo in lingua inglese e il Prospetto informativo in un'altra lingua, prevarrà il Prospetto informativo in lingua inglese, tranne che nella misura (ma solo in tale misura) imposta dalle leggi di una qualsiasi giurisdizione in cui vengano commercializzate le Quote, in cui, in un'azione legale basata sulle dichiarazioni contenute in un prospetto in lingua diversa dall'inglese, prevarrà la lingua del Prospetto informativo su cui si basa tale azione legale.

Prima di investire nel Fondo, gli investitori devono valutare attentamente i rischi leggendo quanto riportato alla voce "Fattori di rischio".

Qualora, in relazione alla sottoscrizione di determinate Classi di Quote, sia dovuta una Commissione iniziale, la differenza in qualunque momento tra il Prezzo di Sottoscrizione e il Prezzo di Riscatto comporta che l'investimento in tali Classi di Quote debba essere ritenuto a medio-lungo termine.

CONTENUTO

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	2
2. DEFINIZIONI.....	6
3. DIRETTIVO	9
4. INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO	10
4.1 INTRODUZIONE.....	10
4.1.1 PROFILO DELL'INVESTITORE TIPICO	10
4.2 OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO.....	10
4.2.1 VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO	10
4.2.2 GESTIONE EFFICACE DEL PORTAFOGLIO	10
4.2.3 COPERTURA CONTRO I RISCHI DELLA VALUTA	10
4.2.4 VARIAZIONE DELL'INDICE.....	11
4.3 INVESTIMENTO INCROCIATO	11
4.4 RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO E ALL'INDEBITAMENTO	11
4.5 POLITICA DI DISTRIBUZIONE.....	11
4.6 MARKET TIMING.....	12
5. SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO DI QUOTE DEL FONDO	13
5.1 SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE	13
5.1.1 PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE	13
5.1.2 PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE.....	14
5.1.3 MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO.....	15
5.2 RISCATTO DELLE QUOTE	15
5.2.1 PROCEDURA PER IL RISCATTO.....	15
5.2.2 PREZZO DI RISCATTO.....	16
5.2.3 RISCATTO DELLA TOTALITÀ DELLE QUOTE	16
5.3 PASSAGGIO DI QUOTE A CLASSI DI ALTRI COMPARTI (SWITCHING)	16
5.4 TRASFERIMENTO DI QUOTE.....	17
5.5 SOTTOSCRIZIONE, SCAMBIO E RISCATTO DI QUOTE TRAMITE UNA PIATTAFORMA / ALTRI MEZZI ELETTRONICI / UTILIZZO DI SERVIZI D'INTESTAZIONE	17
6. COMMISSIONI E SPESE.....	18
6.1 SPESE DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....	18
6.2 COMMISSIONI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI	18
6.2.1 COMPENSI DI GESTIONE	18
6.2.2 ACCORDI SULLE COMMISSIONI	18
6.2.3 COMPENSI DELLA BANCA FIDUCIARIA.....	18
6.2.4 COMMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE	18
6.2.5. COMMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE SECONDARIO.....	18
6.3 SPESE A CARICO DEI SOTTOSCRITTORI	19
6.3.1 COMMISSIONE INIZIALE.....	19
6.3.2 COMMISSIONE PER PASSAGGIO DI QUOTE A CLASSI DI ALTRI COMPARTI	19
6.3.3 CONTRIBUTO ANTIDILUIZIONE	19
6.4 COMMISSIONE DI DISTRIBUZIONE.....	19
6.5 SPESE A CARICO DEL FONDO.....	19
7. FATTORI DI RISCHIO	21
7.1 INFORMAZIONI GENERALI	21
7.2 RISCHIO D'INVESTIMENTO.....	21
7.3 RISCHIO DELLA VALUTA	21
7.4 RISCHIO DI SOSPENSIONE	21
7.5 RISCHIO TRIBUTARIO.....	21
7.6 RISCHIO DI GESTIONE	21
7.7 RISCHIO MODELLO D'INVESTIMENTO	21
7.8 RISCHIO LEGATO AL PRESTITO DI TITOLI	21
7.9 RISCHIO DI CONTROPARTE	22
7.10 RISCHIO DEL BROKER E RISCHIO DEL SUB-DEPOSITARIO	22
7.11 RISCHIO POLITICO ECONOMICO, DI CONVERTIBILITÀ E NORMATIVO	22

7.12 RISCHIO DI RESTRIZIONI ALLA PROPRIETÀ ESTERA.....	22
7.13 RISCHIO DEI MERCATI EMERGENTI	22
7.14 RISCHIO LEGATO AGLI INVESTIMENTI IN RUSSIA	23
7.15 RISCHIO LEGATO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	23
7.16 RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/EMAIL	24
7.17 RISCHIO LEGATO AI RISCATTI.....	24
8. TASSAZIONE.....	25
8.1 TASSAZIONE IRLANDESE	25
8.2 REGNO UNITO.....	30
8.3 DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO	33
8.4 FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT ("FATCA").....	34
9. DETTAGLI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI E DEL FONDO.....	35
9.1 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.....	35
9.1.1 GESTORE.....	35
9.1.2 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL GESTORE	35
9.1.3 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOTORE	36
9.1.4 GESTORI SECONDARI DEGLI INVESTIMENTI	36
9.1.5 DISTRIBUTORE PRINCIPALE.....	37
9.1.6 AMMINISTRATORE, FIDUCIARIO E AGENTE PER I TRASFERIMENTI.....	37
9.1.7 AMMINISTRATORE SECONDARIO E RAPPRESENTANTE A HONG KONG.....	37
9.1.8 BANCA FIDUCIARIA	37
9.1.9 CONSULENTI LEGALI	37
9.1.10 SOCIETÀ DI REVISIONE	37
9.1.11 STRUTTURA DI REGISTRAZIONE NEL REGNO UNITO	37
9.1.12 RENDICONTAZIONE.....	38
9.2 INFORMAZIONI DI LEGGE	38
9.2.1 ASSEMBLEE	38
9.2.2 ATTRIBUZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ.....	38
9.2.3 COMMISSIONI	38
9.2.4 CONFLITTI D'INTERESSE	38
9.2.5 CESSAZIONE.....	39
9.3 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	40
9.3.1 INFORMAZIONI GENERALI.....	40
9.3.2 PUBBLICAZIONE DAL VALORE PATRIMONIALE NETTO	40
9.3.3 DETERMINAZIONE DAL VALORE PATRIMONIALE NETTO	40
9.3.4 SOSPENSIONI/POSTICIPI TEMPORANEI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	42
9.4 INFORMAZIONI GENERALI	42
9.4.1 CONTRATTI RILEVANTI	42
9.4.2 ESAME DEI DOCUMENTI	44
APPENDICE I	45
BORSE VALORI E MERCATI REGOLAMENTATI	45
APPENDICE II	47
RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO E ALL'INDEBITAMENTO	47
APPENDICE III	55
DETTAGLI DEI COMPARTI	55

2. DEFINIZIONI

Per il presente documento valgono le seguenti definizioni, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

"Amministratore", State Street Fund Services (Ireland) Limited e/o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, allo scopo di fornire servizi amministrativi a favore del Fondo.

"Modulo/i di richiesta", il modulo o i moduli utilizzabili dagli investitori per fare richiesta di Quote.

"Società di revisione", PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Ireland o un'altra società nominata periodicamente dal Gestore affinché funga da società di revisione del Fondo.

"AXA Rosenberg Group", AXA Rosenberg Group LLC e le sue consociate.

"Valuta di base", in riferimento a un Comparto, indica la valuta in cui è denominato il Comparto stesso; tale valuta potrà essere modificata periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione notificando tale variazione alla Banca Centrale.

"Giorno lavorativo", in riferimento a un Comparto, il giorno o i giorni definiti nei Dettagli dei Comparti e/o fissati periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione.

"Banca Centrale", la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi organismo ad essa subentrante.

"Classe", una classe di Quote di un Comparto.

"Festività valutarie", Giorni lavorativi in cui non è possibile regolare le transazioni nella rispettiva valuta.

"Giorno di negoziazione", Giorno lavorativo fissato periodicamente dal Gestore (con l'approvazione della Banca fiduciaria) per le negoziazioni riguardanti un Comparto, a condizione che per ogni mese di calendario siano previsti almeno due Giorni di negoziazione.

"Consiglio d'Amministrazione", il consiglio d'amministrazione del Gestore o altro comitato legittimamente autorizzato di quest'ultimo.

"Imposte e oneri", in relazione a qualunque Comparto, qualsiasi imposta di bollo e similare, tassa, tassa governativa, commissione di intermediazione o bancaria, interessi sui cambi e spread, interessi, commissioni del depositario o del sub-depositario (in relazione a riscatti e sottoscrizioni), diritti di trasferimento, diritti di registrazione e altre imposte e oneri relativi all'acquisizione originaria, all'incremento delle attività del Comparto in questione o alla creazione, all'emissione, alla sottoscrizione, alla conversione o al riscatto di Quote, all'acquisto o alla vendita di Investimenti, o in relazione a certificati o altro che siano divenuti o che possano essere esigibili relativamente o preventivamente o in occasione della transazione o negoziazione rispetto alla quale tali imposte e oneri siano esigibili, escludendo però le commissioni dovute agli agenti sui riscatti e sulle sottoscrizioni di Quote, le commissioni, le tasse, gli oneri o i costi di cui si sia tenuto conto nell'accertamento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione.

"SEE", Stati membri, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

"Euro" e **"€"**, valuta legale dei Paesi dell'area dell'euro dell'Unione Economica e Monetaria Europea ("UME").

"FCA", la britannica Financial Conduct Authority.

"SFD", strumenti finanziari derivati.

"Fondo", AXA Rosenberg Equity Alpha Trust.

"Periodo di Sottoscrizione Iniziale" o "PSI", periodo definito dal Gestore relativamente a un Comparto come periodo durante il quale le Quote vengono offerte inizialmente (si vedano i Dettagli del relativo Comparto) e che potrà essere abbreviato o prolungato dal Gestore a sua discrezione e notificato alla Banca Centrale.

"Prezzo di sottoscrizione iniziale", il prezzo di sottoscrizione iniziale durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (si vedano i Dettagli del relativo Comparto).

"Investimento", qualunque investimento autorizzato dall'Atto costitutivo della Società d'investimento e consentito dalla Normativa vigente in materia.

"Gestore degli investimenti", AXA Investment Managers UK Limited e/o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, allo scopo di fornire servizi di gestione degli investimenti a favore di un qualunque Comparto.

"Gestore", AXA Rosenberg Management Ireland Limited, società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda.

"Distributore principale", il distributore generale del Fondo nominato dal Gestore.

"Stato membro", uno stato membro dell'Unione Europea.

"Investimento minimo", un investimento in Quote di una qualsiasi Classe di valore complessivo pari all'importo minimo indicato nei Dettagli del relativo Comparto, importo che potrà essere ridotto in ogni momento a discrezione del Gestore.

"Sottoscrizione minima", una sottoscrizione minima, sia essa iniziale ("Sottoscrizione minima iniziale") o successiva ("Sottoscrizione minima successiva"), di Quote di una qualsiasi Classe, indicata nei Dettagli del relativo Comparto e che potrà essere ridotta in ogni caso a discrezione del Gestore.

"Valore patrimoniale netto", valore patrimoniale netto di un Comparto determinato conformemente all'Atto costitutivo della Società d'investimento.

"Valore patrimoniale netto per Quota", il Valore patrimoniale netto diviso per il numero di Quote in emissione del relativo Comparto, fatto salvo l'eventuale adeguamento necessario qualora il Comparto comprenda più Classi di Quote.

"Comunicati", i comunicati emessi periodicamente dalla Banca Centrale nell'esercizio dei propri poteri ai sensi dei Regolamenti.

"Comunicazione operativa interna", il documento contenente i dettagli dell'effettuazione degli ordini e disponibile sul sito web www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com.

"Costi organizzativi", tutti i costi sostenuti per la creazione di un Comparto.

"Prospetto informativo", il presente documento, soggetto a periodiche modifiche, unitamente all'ultima relazione e il bilancio annuali certificati pubblicati o ad una copia dell'ultima relazione semestrale non certificata oltre che, ove il contesto lo richieda, gli eventuali supplementi o addenda al presente documento.

"Investitore qualificato", qualsiasi soggetto, diverso da (i) un Soggetto statunitense che non sia un Soggetto statunitense qualificato; (ii) qualsiasi soggetto che non possa acquistare né detenere Quote senza violare leggi o regolamenti a esso applicabili; oppure (iii) il depositario, l'intestatario o l'amministratore fiduciario di un qualunque soggetto descritto ai precedenti punti (i) e (ii).

"Soggetto statunitense qualificato", un soggetto statunitense che abbia acquistato Quote con il benessere del Gestore, a condizione che il numero di Soggetti statunitensi qualificati non superi tale numero, ovvero posseda i requisiti fissati periodicamente dal Gestore, e questo allo scopo d'impedire che il Fondo o un suo Comparto siano obbligati a costituirsi in società d'investimento ai sensi dell'Investment Company Act del 1940.

"Modulo/i di riscatto", il modulo o i moduli approvati periodicamente dal Gestore (o dai suoi rappresentanti) a uso degli investitori per il riscatto di Quote.

"Prezzo di riscatto", prezzo al quale è possibile riscattare le Quote di una qualsiasi Classe.

"Mercati regolamentati", le borse valori e/o i mercati regolamentati elencati nell'Appendice I.

"Regolamenti", il regolamento CE del 2011 (OICVM, Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) (SI n. 352 del 2011), così come di volta in volta emendato, sostituito, soppiantato o variato e che mette in vigore in Irlanda le misure necessarie all'attuazione della direttiva OICVM.

"Risoluzione", una risoluzione approvata con maggioranza semplice dei Sottoscrittori presenti di persona o mediante delega a un'assemblea dei Sottoscrittori legittimamente convocata (oppure, a seconda del caso, all'assemblea del Fondo, di un Comparto o di una Classe di un Comparto).

"Sub-Amministratore", HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

"Comparto", un comparto separato del Fondo con una o più Classi di Quote, gestito in conformità al suo obiettivo d'investimento.

"Dettagli dei Comparti", i dettagli di ciascun Comparto, descritti nell'Appendice III del presente Prospetto informativo.

"Gestore/i secondario/i degli Investimenti", soggetto/i nominato/i, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, gestore/i secondario/i degli investimenti di qualsiasi Comparto e indicato nel Prospetto informativo.

"Prezzo di sottoscrizione", prezzo al quale è possibile sottoscrivere le Quote di una qualsiasi Classe.

"Modulo di sottoscrizione", uno o più moduli approvati di volta in volta dal Gestore (o dai suoi delegati), destinati ad essere utilizzati dagli investitori nell'ambito di una sottoscrizione di Quote.

"Legge sulle imposte", l'irlandese Taxes Consolidation Act del 1997, e successive modifiche.

"Borsa Valori irlandese", The Irish Stock Exchange Limited, società costituita ai sensi delle leggi irlandesi.

"Banca Fiduciaria", State Street Custodial Services (Ireland) Limited o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, affinché funga da banca fiduciaria del Fondo.

"Atto Costitutivo della Società d'investimento", l'atto costitutivo datato 30 giugno 2015, emendato e riformulato, eseguito tra il Gestore e la Banca fiduciaria, così come il medesimo potrà essere emendato e riformulato di volta in volta.

"OICVM", Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari creato ai sensi della direttiva OICVM.

"Direttiva OICVM", direttiva 2009/65/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 13 luglio 2009 (2009/65/CE) sul coordinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative riguardanti gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed eventuali sue modifiche.

"Quota", quota indivisibile di una classe di un Comparto.

"Sottoscrittore", il titolare registrato di una Quota.

"Soggetto statunitense", qualsiasi soggetto statunitense nel significato del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, dello US Investment Company Act del 1940 o dello US Commodity Exchange Act e dei relativi regolamenti, tutti soggetti a periodiche modifiche, e inoltre (a) persone fisiche residenti negli Stati Uniti; (b) eredità aventi un esecutore testamentario o un amministratore statunitense; (c) società di capitali o di persone organizzate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti; (d) rami non costituiti in società di società di capitali statunitensi; (e) patrimoni fiduciari i cui beneficiari siano Soggetti statunitensi o i cui amministratori fiduciari siano statunitensi; (f) conti discrezionali o non discrezionali detenuti da operatori statunitensi o non statunitensi o da altri fiduciari a favore o per conto di Soggetti statunitensi.

Il termine "soggetto statunitense" comprende inoltre qualunque entità costituita da o per conto dei soggetti precedenti allo scopo di investire nel Fondo.

Ai fini di tale definizione, il termine "residente" comprende qualunque persona fisica che mantenga la residenza negli Stati Uniti, a prescindere dalla quantità di tempo che vi trascorre.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà emendare la definizione di "Soggetto statunitense" senza darne preavviso ai Sottoscrittori, secondo quanto ritiene necessario al fine di meglio conformarsi alle leggi e ai regolamenti statunitensi al momento in vigore. Per l'elenco dei soggetti o entità che corrispondono alla definizione di "Soggetto statunitense", si prega di contattare il proprio incaricato commerciale.

"Punto di valutazione", l'ora in cui vengono valutate le attività di un Comparto, corrispondente alle 22.00 ora irlandese di un qualsiasi Giorno di negoziazione oppure all'ora e al giorno fissati periodicamente dal Gestore (previa consultazione con l'Amministratore), sempre che tale ora sia successiva al termine ultimo per le negoziazioni in relazione a un Giorno di negoziazione per un determinato Comparto.

3. DIRETTIVO

Gestore

AXA Rosenberg Management Ireland Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Consiglio d'Amministrazione del Gestore

Joseph Pinto (Presidente)
David Cooke
Frank Ennis
Jennifer Paterson
Tatiana Pecastaing-Pierre
Michael Reinhard
Gideon Smith
Josephine Tubbs
Peter Warner

Autorità competente

Central Bank of Ireland
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel: +353 1 2246000
Fax: +353 1 6716561

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlanda

Banca Fiduciaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Amministratore, Curatore del registro e Agente per i trasferimenti

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Gestore degli Investimenti, Distributore principale e Promotore

AXA Investment Managers UK Limited
1st Floor,
7 Newgate Street
Londra EC1A 7NX
Regno Unito

Intermediario specializzato (Listing Sponsor)

J & E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlanda

Consulenti legali del Fondo

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlanda

4. INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO

4.1 Introduzione

Il Fondo è strutturato come società d'investimento a ombrello di tipo aperto con segregazione patrimoniale tra i Comparti. Possono essere creati periodicamente nuovi Comparti previa approvazione della Banca Centrale. Inoltre, ciascun Comparto può vedersi attribuire più classi di Quote. Tutte le Quote di ciascuna Classe attribuita a un Comparto si collocano sullo stesso livello sotto tutti gli aspetti, tranne che per quanto riguarda uno o più elementi tra quelli seguenti: valuta in cui è denominata la Classe, politica dei dividendi, ammontare delle commissioni e delle spese (incluse le eventuali spese di una specifica classe di quote), Sottoscrizione minima e Partecipazione minima da detenere. All'interno del Fondo possono essere create altre Classi soggette a commissioni maggiori o minori oppure prive di commissioni, laddove possibile.

Le attività di ciascun Comparto sono mantenute separate l'una dall'altra e sono investite in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Comparto. In virtù della responsabilità separata tra Comparti, le obbligazioni contratte per conto di un Comparto o a esso attribuibili verranno pagate attingendo esclusivamente alle attività di tale Comparto. Per nessuna Classe viene mantenuto un insieme distinto di attività.

Ciascuna Quota rappresenta un interesse di beneficiario in un Comparto. Il valore delle Quote di ciascun Comparto deve sempre essere uguale al Valore patrimoniale netto delle Quote stesse. La Valuta di Base di ciascun Comparto viene determinata dal Gestore ed è descritta nei Dettagli del relativo Comparto.

Nel momento in cui s'istituisca un Comparto o si crei una nuova Classe di Quote in un Comparto esistente, verrà pubblicato un nuovo Prospetto informativo (nel quale elencare tutti i Comparti esistenti del Fondo e le relative Classi) oppure verrà emesso un supplemento o addendum a integrazione del Prospetto informativo precedente. Nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo, inoltre, vengono riportate informazioni dettagliate su tutti i Comparti e tutte le Classi.

I Dettagli dei Comparti sono indicati nell'Appendice III.

Una copia del prospetto informativo è disponibile per i sottoscrittori online all'indirizzo www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com.

4.1.1 Profilo dell'investitore tipico

I Comparti si addicono agli investitori che cercano un rendimento complessivo superiore a quello del rispettivo indice del Comparto su base triennale o quinquennale, e secondo quanto specificato nell'Appendice III dell'obiettivo di investimento del Comparto in questione.

4.2 Obiettivi e politiche d'investimento

4.2.1 Variazione degli obiettivi e politiche d'investimento

Alla creazione di ciascun Comparto, lo specifico obiettivo e le politiche d'investimento del Comparto verranno fissati dal Gestore e descritti nei Dettagli del relativo Comparto; salvo circostanze impreviste, obiettivo e politiche verranno seguiti per almeno tre anni dalla data di ammissione della Classe iniziale di Quote di un Comparto al Listino ufficiale della Borsa Valori irlandese. Qualsiasi variazione dell'obiettivo d'investimento di un Comparto ovvero la sostanziale modifica delle sue politiche d'investimento saranno soggette alla preventiva approvazione scritta della maggioranza semplice dei Sottoscrittori del Comparto stesso oppure, qualora sia convocata un'assemblea generale dei Sottoscrittori, della maggioranza dei voti espressi in tale assemblea. I Sottoscrittori potranno contare su un preavviso di quattro settimane per l'attuazione di qualsiasi modifica agli obiettivi o alle politiche d'investimento di un Comparto, affinché possano vendere le proprie Quote prima di tale attuazione.

4.2.2 Gestione efficace del portafoglio

Fatti salvi i regolamenti e le condizioni imposte dalla Banca Centrale, ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio (per ottenere una riduzione del rischio, una riduzione dei costi o l'incremento del capitale o dei redditi di un Comparto, a condizione che tali transazioni non siano di natura speculativa) che comprenda la tutela dal rischio di cambio mediante transazioni di copertura in valuta, così come descritto nella successiva sezione 4.2.3.

L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con l'interesse del relativo Comparto e conforme alla sezione 8 dell'Appendice II del presente Prospetto.

4.2.3 Copertura contro i rischi della valuta

Ciascun Comparto potrà impiegare determinate transazioni in valuta al fine di coprirsi contro determinati rischi della valuta, ad esempio qualora la valuta in cui è denominata una Classe di Quote sia diversa dalla Valuta di Base del Comparto. Tali transazioni comprendono essenzialmente i contratti a termine in valuta, ma possono includere anche opzioni, future e altri contratti OTC in valuta. I costi e i relativi obblighi/benefici derivanti dagli strumenti sottoscritti a fini di copertura contro i rischi della valuta a favore di una particolare Classe di un Comparto saranno attribuibili esclusivamente alla Classe stessa.

Sebbene qualunque Comparto possa utilizzare tali transazioni di copertura in valuta in relazione a Classi di

Quote, esso non sarà obbligato a farlo e nella misura in cui faccia effettivamente uso di strategie per la copertura di determinate Classi di Quote, non vi è garanzia che tali transazioni di copertura o strategie saranno efficaci.

L'esposizione valutaria non potrà essere superiore al 105% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe soggetta a copertura. Tutte le transazioni saranno chiaramente attribuibili alla rispettiva Classe e non sarà possibile combinare o compensare le esposizioni valutarie di Classi diverse. Il Gestore non intende avere posizioni di sottocopertura o sovracopertura. Tuttavia, a causa dei movimenti del mercato e di fattori che sfuggono al controllo del Gestore, a volte possono crearsi posizioni di sottocopertura o sovracopertura. Il Gestore attiverà procedure specifiche per il monitoraggio delle posizioni coperte e per assicurarsi che le posizioni sovraccoperte non superino il 105% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe. Nell'ambito di detta procedura, il Gestore riconsidererà mensilmente le posizioni coperte che superino il 100% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe, per garantire che queste non siano riportate da un mese a quello successivo. Qualora la copertura di una Classe di Quote superasse il 105% per via di fluttuazioni di mercato o di riscatti, il Gestore degli Investimenti ridurrà quanto prima la copertura in questione in maniera adeguata.

4.2.4 Variazione dell'indice

Nel caso in cui un Comparto misuri la propria performance in riferimento a un indice, il Gestore potrà, qualora lo ritenga nell'interesse del relativo Comparto, sostituire l'indice esistente, indicato nei Dettagli del relativo Comparto, con un indice analogo, se:

- (a) quel dato indice o quella data serie di indici cessino di esistere;
- (b) si renda disponibile un nuovo indice che sostituisca quello precedente;
- (c) sia disponibile un nuovo indice che sia considerato lo standard di mercato per investitori professionisti in quel dato mercato e/o potrebbe essere considerato più vantaggioso per i Sottoscrittori rispetto all'indice già esistente;
- (d) diventi particolarmente difficile investire nelle azioni comprese in quel dato indice;
- (e) la società che fornisce l'indice introduca una commissione che il Gestore reputi eccessivamente elevata;
- (f) il Gestore rilevi un peggioramento della qualità (ivi inclusa l'accuratezza e la disponibilità dei dati) di un dato indice; o
- (g) per qualsiasi altro motivo purché, qualora la sostituzione dell'indice sia dovuta a motivi diversi da quelli elencati ai punti (a) – (f) riportati sopra, il Gestore informi i Sottoscrittori con un preavviso minimo di 60 giorni.

Nell'eventualità che la società che fornisce l'indice cambi gli elementi costitutivi o il nome dell'indice stesso, tale variazione (i) verrà indicata, se non sostanziale, nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo pubblicate dopo che la modifica sia stata eseguita, oppure (ii) verrà sottoposta, qualora comporti

un cambiamento dell'obiettivo d'investimento del relativo Comparto, all'approvazione dei Sottoscrittori.

4.3 Investimento incrociato

Un Comparto può investire in altri Comparti secondo le restrizioni agli investimenti indicate nell'Appendice II. Un Comparto non potrà investire in un altro Comparto che a sua volta detiene quote in altri Comparti. Qualora un Comparto investa in altri Comparti, non addebiterà le commissioni di gestione degli investimenti su quella parte investita nel Comparto; in tal modo per il Gestore degli investimenti non vi sarà alcun raddoppio delle commissioni di gestione degli investimenti derivante da tale assegnazione.

4.4 Restrizioni all'investimento e all'indebitamento

L'investimento delle attività di ciascun Comparto deve avvenire nel rispetto della Normativa vigente in materia. Una descrizione dettagliata delle restrizioni all'investimento e all'indebitamento valide per tutti i Comparti è contenuta nell'Appendice II. I dettagli di eventuali ulteriori restrizioni all'investimento riguardanti specifici Comparti sono contenuti nei Dettagli dei Comparti.

Il Gestore potrà inoltre imporre periodicamente ulteriori restrizioni all'investimento se queste saranno necessarie o auspicabili al fine di osservare le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui abbiano sede i Sottoscrittori di un Comparto o in cui vengano commercializzate le Quote.

Un Comparto può investire in piani collettivi d'investimento rispondenti ai requisiti della Banca Centrale e conformi alle restrizioni all'investimento contenute nell'Appendice II.

È inteso che il Gestore debba avere, previa approvazione della Banca Centrale, il potere di fare uso di qualsiasi modifica delle restrizioni all'investimento previste dai Regolamenti, le quali consentano l'investimento da parte di un Comparto in titoli, strumenti finanziari derivati o in qualunque altra forma d'investimento che alla data del presente Prospetto informativo sia limitata o vietata ai sensi dei Regolamenti. Il Gestore darà ai Sottoscrittori preavviso scritto di almeno quattro settimane circa la sua intenzione di avvalersi di tale modifica di natura sostanziale.

4.5 Politica di distribuzione

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a dichiarare le distribuzioni di una qualsiasi Classe di Quote di un qualsiasi Comparto. In generale, è inteso che le Classi di Quote debbano essere Classi a capitalizzazione e pertanto non sono previste distribuzioni ai Sottoscrittori di tali Classi. In mancanza di tale dichiarazione, il ricavato netto di tali Classi è accumulato e reinvestito per conto dei Sottoscrittori.

Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di creare Classi di Quote a distribuzione. Per quanto riguarda tali Quote, il Consiglio d'Amministrazione ha deciso di pagare le distribuzioni con il reddito da investimento netto (interessi e dividendi) percepito dai relativi Comparti, i quali sono attribuibili alla relativa

Classe di Quote a distribuzione. Il Consiglio d'Amministrazione può anche determinare se e in qual misura le distribuzioni possono comprendere profitti realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione degli investimenti e altre attività al netto delle perdite realizzate e non realizzate del Comparto. Tali dividendi verranno dichiarati e pagati così come descritto nei Dettagli del relativo Comparto, nei quali sono indicate anche le date delle distribuzioni e le frequenze dei pagamenti. Eventuali distribuzioni o altri importi dovuti relativamente a una qualsiasi Quota (escluse eventuali commissioni) saranno accreditati via CHAPS, SWIFT, bonifico telegrafico o fedwire sul conto bancario del relativo Sottoscrittore, come indicato nel Modulo di richiesta delle Quote, ovvero con altre modalità indicate o concordate tra il Gestore e il Sottoscrittore.

Qualsiasi distribuzione non riscossa trascorsi sei anni dalla data di dichiarazione verrà confiscata, a discrezione del Gestore, diventerà di proprietà del relativo Comparto e sarà attribuita alle relativa Classe di Quote a distribuzione.

4.6 Market Timing

Il Fondo è pensato come strumento d'investimento a lungo termine, non per essere utilizzato dagli investitori per speculare sui movimenti a breve termine dei mercati o delle valute. Il Gestore si riserva il diritto, per quanto ritenga opportuno, di adottare le misure necessarie o desiderabili al fine di limitare o prevenire abusi nelle pratiche di trading (che includono, ma non solo, le pratiche di "market timing" o di "portfolio churning"). Tali misure potranno includere, senza limitazioni, il rifiuto da parte del Gestore di accettare richieste di sottoscrizione o conversione di Quote di un qualsiasi investitore che il Gestore ritenga o sospetti essere responsabile di pratiche abusive. Sebbene non vi siano garanzie che il Gestore possa individuare e prevenire tutti questi casi, l'obiettivo di tale politica è minimizzare gli effetti negativi per i Sottoscrittori delle suddette negoziazioni a breve termine, riconoscendo al contempo i benefici che derivano a tutti i Sottoscrittori dalla condivisione delle spese del Fondo, ripartite su un'ampia base di attività.

5. SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO DI QUOTE DEL FONDO

5.1 Sottoscrizione di Quote

Il Gestore potrà emettere Quote di una qualunque Classe di un qualunque Comparto alle condizioni che esso stesso potrà periodicamente stabilire. Le Quote verranno emesse al Valore patrimoniale netto per Quota più le eventuali commissioni di sottoscrizione specificate nei Dettagli dei Comparti. Una volta emesse, le Quote verranno annotate nel registro dei Sottoscrittori del Fondo e ai Sottoscrittori verranno rilasciate conferme scritte della proprietà. Non saranno emessi certificati.

Ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, il Gestore ha il potere di emettere Quote e di accettare o rifiutare in tutto o in parte qualunque richiesta di Quote a sua assoluta discrezione, senza addurre motivi. Il Gestore ha il potere d'imporre le restrizioni che ritiene necessarie al fine di garantire che non vengano sottoscritte Quote le quali possano divenire di proprietà legale e del beneficiario di un soggetto che non sia Investitore qualificato, o che a giudizio del Gestore possano esporre il Fondo o un qualunque Comparto a conseguenze fiscali o normative avverse.

Qualora una richiesta di Quote sia respinta, le eventuali somme percepite verranno restituite (detratta l'eventuale commissione) appena possibile, mediante vaglia postale o telegrafico (ma senza interessi, costi o indennizzi).

Nei periodi in cui la stima del Valore patrimoniale netto di un Comparto sia sospesa, non verranno emesse né assegnate Quote di alcun Comparto.

5.1.1 Procedura di sottoscrizione

Informazioni generali

Fatta eccezione per le Quote di Classe M, tutte le Classi di Quote sono disponibili per tutti i richiedenti idonei. L'investimento in Quote della Classe M è limitato agli investitori giudicati idonei dal Gestore a sua esclusiva discrezione. Le Unità di Classe A sono disponibili solo (i) attraverso determinati distributori che hanno accordi di commissioni separati con i loro clienti e (ii) di altri investitori, a discrezione del Gestore.

Moduli di richiesta

Tutti i richiedenti devono compilare un Modulo di richiesta. I Moduli di richiesta saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati all'Amministratore via fax a rischio del richiedente. Il Modulo di richiesta originale deve essere inviato all'Amministratore e deve pervenire entro tre Giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di richiesta trasmesso via fax.

Il mancato ricevimento del Modulo di richiesta originale entro i termini stabiliti potrà determinare il riscatto obbligatorio delle relative Quote, a discrezione del Gestore. I richiedenti non potranno inoltre riscattare Quote su richiesta fino all'avvenuta ricezione del Modulo di richiesta originale (corredato dalla necessaria documentazione contro il riciclaggio di denaro) da parte dell'Amministratore.

Eventuali variazioni dei dati di registrazione e delle indicazioni di pagamento di un Sottoscrittore dovranno essere comunicate per iscritto e saranno ritenute valide soltanto previa ricezione di una richiesta scritta in copia originale.

Il Modulo di richiesta è disponibile online all'indirizzo www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com.

Moduli di sottoscrizione

I Moduli di sottoscrizione saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati via fax a rischio del relativo Sottoscrittore.

Le richieste di sottoscrizione di Sottoscrittori esistenti potranno essere accettate previa compilazione di un Modulo di sottoscrizione inviato emettendo un fax, SWIFT prescritto o piattaforma di fondi utilizzabile, i dettagli della quale sono contenuti nella Comunicazione operativa interna.

I Moduli di sottoscrizione compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Punto di valutazione. Qualora pervenga dopo il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, ma prima del Punto di valutazione, il Modulo di sottoscrizione verrà considerato ricevuto (a meno che il Gestore non disponga diversamente) nel Giorno di negoziazione successivo. Le Quote saranno sottoscritte al Prezzo di sottoscrizione calcolato nel Punto di valutazione del rispettivo Giorno di negoziazione.

Il Modulo di sottoscrizione dovrà riportare la somma di denaro spedita dal richiedente in relazione alla sottoscrizione, sia in cifre che in lettere, come descritto nella Comunicazione operativa interna.

Frazioni

Saranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una qualsiasi parte dell'importo destinato alle Quote sia inferiore al prezzo di sottoscrizione di una Quota. Le frazioni non potranno comunque avere un valore inferiore a 0,001 di una Quota.

Gli importi di sottoscrizione inferiori a 0.001 di una Quota non saranno restituiti al richiedente, bensì

trattenuti dal Gestore allo scopo di saldare i costi amministrativi del relativo Comparto.

Sottoscrizione iniziale

I Dettagli delle Classi di Quote oggetto di una sottoscrizione iniziale sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto. Le richieste di Quote durante un Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovranno pervenire in generale entro i termini previsti per il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (e dovranno essere corredate dai fondi disponibili e dalla documentazione rilevante contro il riciclaggio di denaro). Il Gestore si riserva il diritto di modificare i requisiti (inclusi quelli relativi al ricevimento di fondi disponibili) per le richieste di Quote durante un Periodo di Sottoscrizione Iniziale, tanto in generale quanto nei singoli casi.

Sottoscrizione successiva

Le richieste di sottoscrizione di Quote (successivamente a un Periodo di Sottoscrizione Iniziale) dovranno pervenire entro l'ora indicata nei Dettagli del relativo Comparto. Di norma, tutte le richieste di sottoscrizione pervenute oltre i termini stabiliti saranno mantenute fino al Giorno di negoziazione successivo, ma potranno essere ammesse alla negoziazione il relativo Giorno di negoziazione (a discrezione del Gestore) solo a condizione che siano pervenute prima del Punto di valutazione. Tutte le sottoscrizioni saranno trattate sulla base del calcolo dei prezzi a termine, ossia facendo riferimento al Prezzo di sottoscrizione delle Quote calcolato al Momento di valutazione per il relativo Giorno di negoziazione.

5.1.2 Prezzo di sottoscrizione

Il Prezzo di sottoscrizione corrisponde al Valore patrimoniale netto per Quota più le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto. Il Valore patrimoniale netto per Quota sarà reso noto presso gli uffici dell'Amministratore e sarà pubblicato giornalmente sul sito web del Fondo all'indirizzo, www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com inoltre, qualora una Classe di Quote sia quotata alla Borsa Valori irlandese, esso sarà pubblicato nel Listino ufficiale di quest'ultima. I dettagli del calcolo del Valore patrimoniale netto e le modalità con cui tale calcolo può essere sospeso sono contenuti nella sezione 9.3.

In aggiunta al Prezzo di sottoscrizione, le commissioni iniziali descritte di seguito e nei Dettagli del relativo Comparto saranno generalmente pagabili a eventuali agenti di vendita o distributori nominati dal Gestore ovvero, in alcuni casi, direttamente al Gestore stesso. Il Gestore potrà decidere di non applicare, periodicamente e a sua sola discrezione, la suddetta commissione, integralmente o in parte, o di differenziare l'ammontare della commissione dovuta dai diversi richiedenti.

Metodo di pagamento

Il Prezzo di sottoscrizione, al netto delle commissioni bancarie, dovrà essere versato a mezzo bonifico telegrafico sul numero di conto bancario indicato nel Modulo di richiesta all'atto della negoziazione. Il pagamento per mezzo di assegno non sarà accettato. Eventuali altri metodi di pagamento dovranno essere sottoposti alla previa approvazione del Gestore. Non saranno corrisposti interessi in caso di pagamenti pervenuti in circostanze in cui la richiesta è tenuta in sospeso fino al Giorno di negoziazione successivo.

Valuta di pagamento e Transazioni in valuta estera

Il Prezzo di sottoscrizione è di norma pagabile nella valuta in cui è denominata la relativa Classe di Quote. Qualora il Prezzo di sottoscrizione venga pagato in una valuta diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Amministratore potrà disporre, a sua discrezione, le eventuali transazioni di cambio necessarie nel momento in cui siano ricevuti i fondi disponibili, per conto, a rischio e pericolo, nonché a spese del richiedente. Il tasso di cambio applicabile alla suddetta transazione sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Gestore alla data della conversione.

Termini del pagamento

Per le Classi di Quote non soggette a un Periodo di Sottoscrizione Iniziale, il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione è dovuto immediatamente in fondi disponibili entro il termine specificati nel corrente Modulo di sottoscrizione o come altrimenti notificato dal Gestore e facendo riferimento alla valuta designata della rispettiva classe (salvo laddove diversamente disposto dal Gestore).

Nel caso in cui una Festività valutaria coincida per un Comparto con un Giorno lavorativo, qualsiasi pagamento relativo alle sottoscrizioni da saldare in tale valuta e in tale Giorno lavorativo dovrà essere effettuato il Giorno lavorativo successivo non corrispondente a una Festività valutaria.

Ritardo nei pagamenti

Qualora il pagamento in fondi disponibili relativo a una richiesta di sottoscrizione di Quote non pervenga o non sia disponibile entro il termine sopraindicato, qualsiasi assegnazione di Quote connessa alla richiesta in questione potrà essere annullata. In caso di mancata disponibilità dei fondi relativi alla quota di sottoscrizione, qualsiasi assegnazione di Quote derivante dalla richiesta in questione sarà annullata. In entrambi i casi, e nonostante l'annullamento della sottoscrizione, il Gestore potrà addebitare al richiedente le spese sostenute dal Gestore o dal Fondo o eventuali perdite subite da un qualsiasi Comparto a causa della mancata ricezione o della mancata disponibilità dei fondi. Sarà inoltre dovuta al Gestore una commissione di amministrazione fino a EUR 5.000. Il Gestore avrà inoltre il diritto di vendere, integralmente o in parte, l'investimento del richiedente in Quote del relativo Comparto o di qualsiasi altro Comparto per far fronte ai suddetti oneri.

5.1.3 Misure contro il riciclaggio di denaro

Le misure contro il riciclaggio di denaro impongono un'attenta verifica dell'identità dei soggetti che fanno richiesta di Quote o a cui queste potranno essere cedute, e in relazione ai Sottoscrittori esiste l'obbligo di sapere sempre con chi si abbia a che fare. Le norme a cui ci si deve attenere sono indicate nel Modulo di richiesta.

Il pagamento di un riscatto sarà eseguito soltanto a partire dalla data di ricevimento da parte dell'investitore del Modulo di richiesta originale e non prima che i controlli contro il riciclaggio di denaro siano stati completati.

Il Gestore si riserva il diritto di esigere tali informazioni in quanto necessarie a verificare l'identità di chi faccia richiesta di Quote. In caso di ritardo o mancata presentazione, da parte del richiedente, delle informazioni a lui sollecitate al fine di verificarne l'identità, il Gestore potrà compiere gli atti che ritenga opportuni, incluso il rifiuto della richiesta e della somma versata per la sottoscrizione delle Quote ovvero, qualora queste siano state emesse, la vendita obbligatoria delle stesse. Il Gestore potrà altresì trattenere i proventi del riscatto e negare il benessere alla cessione delle Quote, a seconda di quanto giustificato dalle circostanze. Maggiori indicazioni sulle norme per la verifica dell'identità di un investitore sono contenute nel Modulo di richiesta.

5.2 Riscatto delle Quote

I Sottoscrittori possono riscattare proprie Quote in qualsiasi Giorno di negoziazione. Le Quote verranno riscattate al Valore patrimoniale netto per Quota meno le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto.

Qualora le richieste totali di riscatto o di passaggio di Quote ad altri Comparti (se la richiesta di passaggio richiede la liquidazione di investimenti) in qualsiasi Giorno di negoziazione e in relazione a qualsiasi Comparto superi il 10% del Valore patrimoniale netto di tale Comparto, ogni richiesta di riscatto riguardante le Quote di tale Comparto potrà, a sola discrezione del Gestore, essere ridotta proporzionalmente in modo tale che il numero complessivo di Quote di ciascun Comparto soggette a riscatto o passaggio in detto Giorno di negoziazione non superi il 10% del Valore patrimoniale netto di tale Comparto o tale altra percentuale superiore del Valore patrimoniale detto di tale Comparto secondo quanto stabilito dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione a condizione che, secondo il parere degli Amministratori, tale operazione non nuoccia sostanzialmente ai Sottoscrittori rimanenti del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di riscatto o di passaggio di Quote ad altri Comparti in tal modo ridotta verrà riportata al Giorno di negoziazione successivo e avrà la precedenza sulle susseguenti richieste di riscatto o di passaggio nel Giorno e (se necessario) nei Giorni di negoziazione successivi. Qualora le richieste di riscatto vengano riportate in tal modo, il Gestore dovrà far sì che i Sottoscrittori la cui operazione risulti interessata dal riporto siano prontamente informati.

Il Fondo è tenuto a trattenere un'imposta irlandese sulle somme del riacquisto, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Sottoscrittore un'appropriata dichiarazione di legge nella forma prescritta, la quale attesti che il Sottoscrittore stesso non è un Residente in Irlanda né un Abituale Residente in Irlanda, Sottoscrittore in relazione al quale è necessario trattenere un'imposta. Si rimanda alla sezione intitolata "Tassazione".

5.2.1 Procedura per il riscatto

Informazioni generali

Tutti i Sottoscrittori avranno diritto a riscattare proprie Quote dei Comparti in qualsiasi Giorno di negoziazione (fatta eccezione per i periodi in cui è sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto, nelle circostanze di seguito descritte) presentando un Modulo di riscatto all'Amministratore. Il riscatto di Quote è possibile soltanto previa richiesta scritta all'Amministratore con il Modulo di riscatto.

Tutte le richieste di riscatto saranno trattate sulla base del calcolo dei prezzi a termine, ossia facendo riferimento al Prezzo di riscatto delle Quote calcolato al Momento di valutazione per il relativo Giorno di negoziazione.

Moduli di riscatto

I Moduli di riscatto saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati via fax a rischio del relativo Sottoscrittore.

Gli ordini di riscatto di Quote possono essere effettuati o compilando e inviando un Modulo di riscatto mediante emissione di un fax, SWIFT prescritto o tramite una piattaforma di fondi utilizzabile, i dettagli della quale sono contenuti nella Comunicazione operativa interna.

I Moduli di riscatto compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Punto di valutazione. Qualora pervenga dopo il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, ma prima del Punto di valutazione, il Modulo di riscatto verrà considerato ricevuto (a meno che il Gestore non disponga diversamente) nel Giorno di negoziazione successivo. Le Quote saranno vendute al Prezzo di riscatto calcolato nel Punto di valutazione del relativo Giorno di negoziazione.

Le richieste di riscatto saranno accettate e i relativi proventi pagati soltanto se tali richieste saranno corredate dei fondi disponibili e del Modulo di richiesta compilato (inclusa la documentazione contro il riciclaggio di denaro) dal momento della ricezione delle sottoscrizioni originali.

Il Modulo di riscatto dovrà riportare il valore delle Quote da riscattare sia in cifre che in lettere, come descritto in dettaglio nella Comunicazione operativa interna.

Frazioni

Fatta eccezione per i casi in cui un Sottoscrittore decida di vendere tutte le Quote detenute in un Comparto:

- (a) saranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una qualsiasi parte dell'importo destinato al riscatto di Quote sia inferiore al Prezzo di riscatto di una Quota. Le frazioni non potranno comunque avere un valore inferiore a 0,001 di una Quota; e
- (b) gli importi di riscatto inferiori a 0,001 di una Quota non saranno restituiti al Sottoscrittore, bensì trattenuti dal Gestore allo scopo di saldare i costi amministrativi.

5.2.2 Prezzo di riscatto

Il Prezzo di riscatto corrisponde al Valore patrimoniale netto per Quota meno le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto. L'ultimo Prezzo di riscatto per Quota sarà disponibile durante il normale orario di ufficio presso la sede dell'Amministratore.

Le commissioni da versare al Gestore in relazione a un riscatto potranno, di quando in quando, non essere applicate, interamente o parzialmente, a sola discrezione del Gestore.

Metodo di pagamento

I proventi del riscatto saranno accreditati sul conto bancario indicato nel Modulo di richiesta originale, o secondo le modalità successivamente comunicate per iscritto all'Amministratore da parte del Sottoscrittore.

Non saranno effettuati pagamenti a soggetti diversi dai Sottoscrittori registrati, salvo diversi accordi con l'Amministratore.

Valuta di pagamento e Transazioni in valuta estera

I proventi del riscatto vengono in genere corrisposti nella valuta in cui è denominata la relativa classe di Quote. Se i pagamenti relativi al riscatto di Quote sono effettuati o richiesti in una valuta di primaria importanza, ma diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Amministratore, a sua discrezione, potrà disporre le necessarie operazioni di cambio per conto, a rischio e pericolo e a spese del Sottoscrittore, nel momento in cui la richiesta di riscatto sia ricevuta e accettata. Il tasso di cambio applicabile a tali operazioni sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Fondo alla data della conversione.

Termini del pagamento

I proventi da riscatto relativi alle Quote saranno versati entro quattro Giorni lavorativi dal relativo Giorno di negoziazione, purché l'Amministratore sia in possesso di tutta la documentazione necessaria.

Nel caso in cui una Festività valutaria coincida per un Comparto con un Giorno lavorativo, i proventi del riscatto, da corrispondere in tale valuta e in tale Giorno lavorativo, verranno versati il Giorno lavorativo successivo non corrispondente a una Festività valutaria.

5.2.3 Riscatto della totalità delle Quote

Tutte le Quote di un qualunque Comparto possono essere riacquistate dal Gestore (*tra le altre cose*) se:

- (a) i titolari del 75% del valore delle Quote emesse del Comparto approvano il riacquisto nel corso di un'assemblea dei Sottoscrittori del Comparto, di cui sia stato dato un preavviso di non più di dodici e non meno di quattro settimane, oppure se
- (b) a discrezione del Gestore, il Valore patrimoniale netto del Comparto scende, per un periodo di 90 o più giorni consecutivi, al di sotto di US\$20 milioni o della somma equivalente nella relativa Valuta di Base.

5.3 Passaggio di Quote a Classi di altri Comparti (switching)

I Sottoscrittori di una Classe di un Comparto (il "Comparto originario") possono optare per il passaggio delle proprie Quote a determinate Classi del medesimo Comparto o di altri Comparti (il "Comparto di destinazione"). Se, a seguito di un passaggio parziale, un Sottoscrittore di Quote si ritrova a detenere nel Comparto originario un numero di Quote il cui valore è inferiore alla partecipazione minima da detenere, il Gestore avrà la facoltà, a propria discrezione, di richiedere il passaggio dell'intera partecipazione del richiedente dal Comparto Originario al Comparto di destinazione, oppure rifiutarsi di dare seguito a qualunque passaggio. Non saranno effettuati passaggi nei periodi in cui il diritto dei Sottoscrittori a chiedere il riscatto delle proprie Quote sia stato sospeso. Le norme generali sulle procedure di riscatto (descritte nei Dettagli del relativo Comparto) si applicano anche agli scambi.

I proventi di riscatto dal Comparto originario verranno applicati alla sottoscrizione di Quote del Comparto di destinazione.

Il numero di Quote da emettere all'interno del Comparto di destinazione verrà calcolato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

In cui:

- A = numero di Quote del Comparto di destinazione da attribuire
- B = numero di Quote del Comparto originario convertite
- C = Prezzo di riscatto per Quota nel relativo Giorno di negoziazione per il Comparto originario
- D = il fattore di conversione della valuta fissato dall'Amministratore in quanto rappresentativo del tasso effettivo di cambio per la liquidazione nel relativo Giorno di negoziazione, applicabile al trasferimento di attività tra i relativi Comparti (qualora le valute di base dei relativi Comparti siano diverse); nel caso in cui le valute di base dei relativi Comparti siano uguali, D = 1

E = Prezzo di sottoscrizione per Quota nel relativo Giorno di negoziazione per il Comparto di destinazione.

Qualsiasi guadagno/perdita legato/a al cambio estero e derivante dal passaggio di Quote ad altri Comparti dovrà essere sostenuto/a dal Sottoscrittore che effettua il passaggio.

Ai fini del passaggio di Quote a Classi di altri Comparti, occorre tenere presente che esistono due tipi di Comparti, quelli per i quali il Giorno di negoziazione coincide con il Giorno lavorativo in cui viene ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di riscatto ("Fondi DD"), e quelli per i quali il Giorno di negoziazione coincide con il Giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di riscatto ("Fondi DD-1"). I dettagli che illustrano se un Comparto è un Fondo DD o DD-1 sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto.

Ogniqualvolta un Sottoscrittore desideri effettuare un passaggio di Quote da un Fondo DD-1 a un Fondo DD e viceversa, il Fondo DD verrà considerato un Fondo DD-1 ed ambedue i lati della transazione saranno trattati al Giorno di negoziazione successivo del Fondo DD-1.

5.4 Trasferimento di Quote

Le Quote (salvo per quanto indicato di seguito) sono liberamente trasferibili e possono essere trasferite per iscritto nella forma autorizzata dal Gestore. Il Gestore potrà rifiutare di registrare il trasferimento di Quote, qualora appaia probabile che tale trasferimento determinerà la proprietà legale o del beneficiario della/e Quota/e da parte di un soggetto che non sia un Investitore qualificato o che, a giudizio del Gestore, potrebbe esporre il Fondo a conseguenze fiscali o normative avverse. Il Gestore potrà inoltre rifiutare di registrare un trasferimento di Quote, qualora immediatamente dopo il trasferimento il cessionario proposto non dovesse possedere la Partecipazione minima da detenere riguardo a tali Quote, o qualora il cessionario non presenti all'Amministratore la prevista documentazione contro il riciclaggio del denaro.

Il Fondo deve rispondere dell'applicazione di un'imposta irlandese sul valore delle Quote trasferite, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Sottoscrittore un'appropriata dichiarazione di legge nella forma prescritta, la quale attesti che il Sottoscrittore stesso non è un Residente in Irlanda né un Abituale Residente in Irlanda, secondo la definizione che di tali termini è data nella sezione "Tassazione", Sottoscrittore in relazione al quale è necessario trattenere un'imposta. Il Fondo si riserva il diritto di vendere le Quote possedute dal cedente in numero sufficiente ad adempiere all'obbligo fiscale derivante.

5.5 Sottoscrizione, scambio e riscatto di Quote tramite una piattaforma / altri mezzi elettronici / utilizzo di servizi d'intestazione

La sottoscrizione iniziale o successiva, lo scambio e il riscatto di Quote possono essere effettuati tramite una piattaforma di fondi o altri mezzi elettronici (a condizione che tali mezzi elettronici siano conformi ai requisiti della Banca Centrale) che s'incarichino

dell'inoltro all'Amministratore. Tutte le istruzioni per i pagamenti e le negoziazioni possono essere richieste alla piattaforma o ad altri mezzi elettronici.

Qualora le richieste di sottoscrizione, scambio o riscatto di Quote vengano effettuate attraverso una piattaforma o altri mezzi elettronici, agli investitori potranno essere applicate differenti procedure di sottoscrizione, scambio e riscatto e differenti limiti temporali. Gli investitori devono sapere che tali differenti procedure o limiti temporali imposti dalla piattaforma o da altri mezzi elettronici non influiranno sulle procedure di negoziazione (in particolare sui termini ultimi di richiesta di un'operazione) indicate nei Dettagli del relativo Comparto. Si ricorda agli investitori che potrebbero non essere in grado di sottoscrivere, scambiare o riscattare le Quote acquistate per il tramite di una piattaforma o altri mezzi elettronici nei Giorni di negoziazione del Comparto in cui la piattaforma o gli altri mezzi elettronici non siano aperti per le regolari negoziazioni.

Chi investe in Quote tramite un servizio d'intestazione (attraverso una piattaforma o in altro modo) deve tenere presente che sarà l'intestatario, non l'investitore, a essere registrato come Sottoscrittore del relativo Comparto.

Gli investitori potrebbero dover pagare commissioni a seguito di un investimento attraverso le piattaforme, o attraverso altri strumenti elettronici o per l'utilizzo di servizio d'intestazione. Tali commissioni per la sottoscrizione, la conversione o il riscatto di Quote non sono da versare al Gestore e non sono controllabili da quest'ultimo.

6. COMMISSIONI E SPESE

6.1 Spese di costituzione del Fondo

Tutte le commissioni e i costi relativi alla costituzione del Fondo e alla quotazione delle Quote di ciascun Comparto alla Borsa Valori irlandese (se del caso) e inoltre le commissioni dei consulenti del Fondo saranno sostenute dal relativo Comparto. Ciascun Comparto dovrà sostenere i propri Costi organizzativi, stimati intorno a EUR 10.000 per Comparto, che insieme con tutte le commissioni e le spese di costituzione per nuovi Classi o Comparti saranno sostenute e ammortizzate durante i primi cinque esercizi della relativa Classe o del relativo Comparto, ovvero in altro periodo stabilito dal Gestore, secondo i termini e le modalità che il Gestore (con il consenso della Banca Fiduciaria) ritenga giusti ed equi, a condizione che ciascun Comparto sostenga i propri Costi organizzativi nonché i costi della quotazione delle sue Classi alla Borsa Valori irlandese (se del caso).

6.2 Commissioni delle Società fornitrici di servizi

6.2.1 Compensi di Gestione

Il Gestore ha diritto a far pagare una commissione sotto forma di percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto. Il compenso di gestione massimo annuo e i dettagli dell'attuale compenso di gestione pagabile da ciascun Comparto sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto.

Alle varie Classi di Quote di uno stesso Comparto possono essere applicate percentuali differenti. Il Gestore detrarrà da tale commissione tutte le commissioni del Gestore degli Investimenti (il quale, a sua volta, detrarrà dalle proprie commissioni le commissioni di un qualsiasi Gestore secondario degli Investimenti). Le spese vive del Gestore, di un qualsiasi Gestore degli Investimenti e del Gestore secondario degli Investimenti verranno sostenute dal Comparto.

Qualora un Comparto investa nelle quote di un OICVM o di un altro piano collettivo d'investimento (collettivamente "PCI"), le quali siano gestite direttamente o mediante delega dal Gestore o da una qualunque altra società a cui il Gestore sia collegato in virtù di un'amministrazione o di un controllo comuni, ovvero attraverso una consistente partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti, il Gestore o l'altra società non potranno addebitare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione, riscatto o gestione in relazione all'investimento del Comparto nelle quote di tale altro PCI.

6.2.2 Accordi sulle commissioni

Il Gestore degli Investimenti e/o il Gestore secondario degli Investimenti potranno far ricorso ad accordi di soft commission che consentano loro di ricevere servizi esecutivi e di ricerca, i quali li assistano nell'erogare a

loro volta servizi a favore del piano di investimenti. Tutte le transazioni eseguite sulla base di soft commission saranno soggette alle norme riguardanti l'accumulo e l'utilizzo di soft commission, oltre che alla fondamentale regola di assicurare al Fondo la migliore esecuzione. Gli eventuali dettagli di tali accordi saranno comunicati nella successive relazioni semestrali e annuali del Fondo.

6.2.3 Compensi della Banca Fiduciaria

La Banca Fiduciaria ha diritto a compensi calcolati come percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da versare attingendo alle attività di ciascun Comparto sulla base del Valore patrimoniale netto medio di ciascun Comparto e non oltre lo 0,05% annuo delle attività nette medie.

La Banca Fiduciaria avrà diritto a vedersi rimborsare, attingendo alle attività di ciascun Comparto, tutte le commissioni del depositario secondario, le spese e le commissioni di transazione concordate (applicate alle normali percentuali commerciali) unitamente alle spese vive ragionevoli e opportunamente documentate sostenute nell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento.

6.2.4 Commissioni dell'Amministratore

L'Amministratore ha diritto a compensi calcolati come percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da versare attingendo alle attività di ciascun Comparto sulla base del Valore patrimoniale netto medio di ciascun Comparto e non oltre lo 0,25% annuo delle attività nette medie.

L'Amministratore avrà inoltre diritto a ricevere una commissione per i servizi resi come agenzia di trasferimento, pari rispettivamente a US\$10 e US\$25 per ciascuna transazione di trasferimento automatizzata e manuale, incluse tutte le operazioni di sottoscrizione, riscatto, trasferimento, conversione e distribuzione.

L'Amministratore avrà altresì diritto a vedersi rimborsare tutte le ragionevoli spese opportunamente documentate, da lui sostenute per conto del Fondo.

6.2.5 Commissioni dell'Amministratore secondario

L'Amministratore secondario ha diritto a una commissione fissa annua di US\$2.500 più US\$500 annui per Comparto registrato a Hong Kong. Avrà altresì diritto a percepire commissioni di transazione per un ammontare di US\$25 al completamento di ciascuna richiesta di sottoscrizione, riscatto, trasferimento o conversione. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato.

L'Amministratore secondario, in quanto Rappresentante a Hong Kong del Fondo, ha diritto a una commissione

fissa di US\$2.500 annui più US\$500 annui per ciascun Comparto registrato a Hong Kong. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato.

6.3 Spese a carico dei Sottoscrittori

6.3.1 Commissione iniziale

Ai sensi dell'atto costitutivo della Società d'investimento, il Gestore può imporre una commissione iniziale sull'emissione di Quote di una qualunque Classe fino a un massimo del 7,5% per transazione del Prezzo di sottoscrizione, commissione da versarsi al Gestore o a un qualsiasi agente commerciale o distributore nominato da quest'ultimo. Informazioni sulla Commissione iniziale da pagare in relazione a ciascun Comparto sono contenute nei Dettagli del relativo Comparto. Il Gestore potrà, a sua discrezione, rinunciare a tale commissione o commissioni (in tutto o in parte) oppure distinguere tra i richiedenti quanto all'ammontare da far pagare. Il Gestore potrà inoltre rimborsare, in tutto o in parte, la commissione iniziale a favore di un determinato investitore.

6.3.2 Commissione per Passaggio di Quote a Classi di altri Comparti

In qualunque periodo contabile, i sottoscrittori possono passare gratuitamente da una Classe di un Comparto originario ad una Classe ammessa di un nuovo Comparto. In seguito, a discrezione del Gestore, verrà applicata una commissione pari al 2% del Valore patrimoniale netto delle Quote del Comparto originario soggette a passaggio per ciascun passaggio effettuato entro un anno dalla data iniziale di sottoscrizione delle Quote stesse, dopodiché verrà applicata una commissione pari all'1% per ciascun passaggio fino a un massimo di cinque passaggi per periodo contabile. Per ogni ulteriore passaggio verrà applicata, a discrezione del Gestore, una commissione fino al 5%.

6.3.3 Contributo antidiluzione

Qualora ciò sia specificato nei Dettagli dei Comparti, un contributo antidiluzione sarà aggiunto al Prezzo di Sottoscrizione o detratto dal Prezzo di Riscatto nel modo indicato nei Dettagli del relativo Comparto. Tale contributo andrà a favore del relativo Comparto. Il contributo antidiluzione ha unicamente lo scopo di coprire i costi delle transazioni e di preservare il valore delle attività sottostanti del relativo Comparto, nel quadro dell'acquisizione o della liquidazione degli Investimenti sottostanti del relativo Comparto in seguito alla sottoscrizione o al riscatto di Quote di una qualsiasi Classe. Al Valore patrimoniale netto non sarà aggiunto alcun altro importo per i costi delle transazioni nel calcolo del rispettivo Prezzo di sottoscrizione.

6.4 Commissione di distribuzione

Il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti Distributore del Fondo. Il Distributore principale avrà diritto a percepire una commissione di distribuzione relativamente a tutte le Classi correnti di Quote (tranne per quanto riguarda le Quote di Classe E), che dovrà essere versata dal Gestore attingendo alle proprie

attività.

La commissione da versare al Distributore principale in relazione alle Quote di Classe E dovrà essere pagata attingendo soltanto alle attività attribuibili alle Quote di Classe E del relativo Comparto. La commissione di distribuzione viene calcolata giornalmente, è pagata mensilmente in arretrato in base alla percentuale annua dello 0,75% sulle relative Quote ed è calcolata sul Valore patrimoniale netto medio giornaliero delle rispettive Quote.

Il Distributore principale intende versare la totalità o una parte della commissione a intermediari finanziari per i servizi da essi prestati al Fondo. Il Distributore principale fornirà i propri servizi a tutti i Sottoscrittori. A sua sola discrezione, il Distributore principale potrà decidere di rinunciare in tutto o in parte a tale commissione relativamente a qualsiasi numero di Quote.

6.5 Spese a carico del Fondo

Oltre a quanto già indicato, il Gestore pagherà, attingendo alle attività di ciascun Comparto:

- (a) tutte le commissioni relative alla diffusione delle informazioni riguardanti il Valore patrimoniale netto e il Valore patrimoniale netto per Quota (compresa la pubblicazione del Valore patrimoniale netto);
- (b) le imposte di bollo;
- (c) le tasse;
- (d) le spese di intermediazione e le altre spese sostenute per l'acquisizione e la cessione degli Investimenti;
- (e) le commissioni e i compensi dei revisori, dei consulenti fiscali, legali e altri del Fondo o di qualunque Comparto;
- (f) le commissioni connesse all'ammissione delle Quote al listino di qualunque Borsa Valori;
- (g) le commissioni di indice e di rating (se previste);
- (h) i contributi per il finanziamento di settore della Banca Centrale;
- (i) le commissioni e le spese sostenute per la distribuzione delle Quote e i costi di registrazione del Fondo nelle giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda;
- (j) i costi sostenuti in relazione all'elaborazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto Informativo, delle relazioni, dei rendiconti e di qualunque memorandum esplicativo e corrispondenza con gli investitori;
- (k) tutte le necessarie spese di traduzione;
- (l) tutti i costi sostenuti in seguito agli aggiornamenti periodici del Prospetto Informativo oppure a variazioni delle leggi esistenti e all'introduzione di nuove leggi (compresi i costi sostenuti per conformarsi a qualunque codice applicabile, avente o meno valore di legge);
- (m) tutte le altre commissioni e spese relative alla gestione e all'amministrazione del Fondo o attribuibili agli Investimenti dei Comparti; e
- (n) in relazione a ciascun periodo contabile del Fondo nel quale le spese sono determinate, la quota (eventuale) delle spese di costituzione ammortizzata in quell'esercizio.

Le Commissioni di Amministrazione, i Compensi di Gestione, i Compensi della Banca Fiduciaria e le altre spese, a seconda del caso, maturano su base giornaliera e saranno corrisposti posticipatamente su base mensile.

Tutte le commissioni e spese nonché le Imposte e i costi verranno addebitati al Comparto (e alla relativa Classe, se del caso) in relazione a cui essi sono stati sostenuti oppure, qualora il Gestore ritenga che un dato costo non sia attribuibile a nessun Comparto (o relativa Classe), il costo stesso verrà di norma attribuito a Classi di tutti i Comparti, *proporzionalmente* al Valore patrimoniale netto dei Comparti interessati. Le spese di un Comparto che siano direttamente attribuibili a una specifica Classe di Quote verranno addebitate tenuto conto del reddito distribuibile ai Sottoscrittori di tali Quote. In caso di commissioni o spese di natura periodica o ricorrente (ad esempio, le commissioni di revisione contabile), il Gestore può calcolarle in base ad un importo stimato su base annuale o su altri periodi anticipati, ed imputare questo importo in quote uguali durante ogni periodo.

Si fa osservare ai potenziali investitori che, in talune giurisdizioni, possono essere addebitate commissioni supplementari per sottoscrizioni, riscatti e passaggi di Quote che sono fissate a livello locale dalla banca d'appoggio, dall'istituzione finanziaria o dall'agente pagatore dello stesso investitore.

7. FATTORI DI RISCHIO

Prima d'investire in un Comparto, i potenziali investitori devono valutare i seguenti fattori di rischio. Eventuali fattori di rischio aggiuntivi per i vari Comparti verranno descritti nei Dettagli del relativo Comparto.

7.1 Informazioni generali

Non vi è garanzia che si realizzi un apprezzamento del valore degli investimenti o che l'obiettivo d'investimento di un Comparto qualsiasi venga effettivamente raggiunto. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo originariamente investito in un Comparto. La differenza in un determinato momento tra il costo della sottoscrizione di Quote e l'ammontare ricevuto all'atto del riscatto di Quote indica che qualsiasi investimento in un qualunque Comparto va considerato come un investimento a medio-lungo termine. L'investimento dev'essere effettuato soltanto da soggetti in grado di sopportare un'eventuale perdita.

7.2 Rischio d'investimento

Il valore delle Quote di un Comparto può aumentare o diminuire a seconda delle condizioni economiche, politiche, normative, di mercato e di altre condizioni in grado di influire sugli Investimenti del Comparto. L'investimento in Quote di un Comparto è maggiormente volatile e rischioso di altre forme d'investimento.

7.3 Rischio della valuta

Le oscillazioni tra la valuta di riferimento di un investitore o la valuta degli Investimenti e la valuta di base del relativo Comparto possono influire negativamente sul valore di un investimento. In nessun caso un Comparto può coprirsi contro le oscillazioni delle valute per più del 105% del proprio Valore patrimoniale netto. La strategia di copertura della valuta può limitare in modo sostanziale il potenziale di utile dei Sottoscrittori di una particolare Classe, se la valuta di tale Classe diminuisce rispetto alla Valuta di base e/o alla valuta in cui sono denominate le attività del Fondo. I costi e i profitti/perdite derivanti dalla valuta di copertura maturano soltanto per la Classe interessata.

7.4 Rischio di sospensione

Si ricorda agli investitori che in determinate circostanze il loro diritto a vendere Quote potrebbe essere sospeso (si veda oltre "Sospensioni a carattere temporaneo").

7.5 Rischio tributario

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi tributari legati agli investimenti nei Comparti del Fondo. Per maggiori informazioni si veda alla voce "Tassazione".

7.6 Rischio di gestione

Ogni portafoglio di investimenti gestito attivamente è soggetto al rischio che il relativo consulente non selezioni adeguatamente i titoli che lo compongono. Il Gestore degli Investimenti oppure, a seconda del caso,

il Gestore secondario degli Investimenti applicano le proprie tecniche e analisi dei rischi nel prendere le decisioni riguardanti gli investimenti di un Comparto, ma non vi è garanzia che tali tecniche e analisi daranno i risultati sperati.

7.7 Rischio modello d'investimento

Nel cercare di raggiungere gli obiettivi d'investimento dei Fondi, il Gestore degli investimenti si avvale di raccomandazioni generate da modelli quantitativi esclusivi di analisi di proprietà dell'AXA Rosenberg Group e da questi utilizzati. L'impiego dei modelli quantitativi è un processo molto complesso che coinvolge centinaia di migliaia di punti di dati e impostazioni codificati nel software informatico; l'AXA Rosenberg Group esegue la revisione di questi codici e delle varie componenti dei modelli con l'intento di assicurare che siano opportunamente adattati e graduati per riflettere i punti di vista dell'AXA Rosenberg Group riguardo alle potenziali implicazioni di eventi e fattori esterni in evoluzione, compreso il mercato economico e finanziario soggetto a mutazioni costanti, e altre condizioni. Questo processo comporta l'esecuzione di valutazioni e un certo numero di incertezze intrinseche. I punti di vista dell'AXA Rosenberg Group, compresi quelli relativi a configurazione, taratura e adattamenti ottimali dei modelli, possono modificarsi nel tempo a seconda delle circostanze, delle informazioni che l'AXA Rosenberg Group ha a disposizione e di altri fattori.

Sebbene l'AXA Rosenberg Group cerchi di assicurare che i modelli siano adeguatamente sviluppati, gestiti e implementati su base continuativa, di tanto in tanto possono presentarsi tarature non ottimali dei modelli e problemi simili; né l'AXA Rosenberg Group né le sue affiliate possono garantire che i modelli siano sempre in condizioni di taratura e configurazione ottimali. Inoltre, i complessi processi di gestione degli investimenti quantitativi come quelli utilizzati dall'AXA Rosenberg Group presentano rischi di involontari errori umani, errori di negoziazione, di sviluppo e implementazione del software e così via. Sebbene la politica dell'AXA Rosenberg Group sia di affrontare tempestivamente eventuali errori una volta individuati, non può essere in alcun modo garantito che il processo di investimento globale sia esente da errori o che produca i risultati desiderati. Non vi è garanzia che l'AXA Rosenberg Group sia effettivamente in grado d'implementare in maniera continuativa le proprie strategie quantitative.

7.8 Rischio legato al prestito di titoli

Nel caso in cui un Comparto concluda accordi di prestito di titoli, i Sottoscrittori devono essere

consapevoli che, come in qualunque caso di estensione di credito, sussistono rischi di ritardo e recupero. Qualora il prenditore dei titoli fallisca, si farà ricorso alla garanzia collaterale ricevuta. Mentre è inteso che il valore della garanzia collaterale ricevuta sarà sempre uguale o superiore al valore dei titoli prestati, nel caso di un improvviso movimento al rialzo del mercato, vi è il rischio che il valore della garanzia collaterale scenda al di sotto del valore dei titoli trasferiti. In caso di inadempienza, mentre la liquidità può essere recuperata, esiste il rischio di non poter riacquistare i titoli effettivi.

7.9 Rischio di controparte

Informazioni generali

Si tratta del rischio di inadempienza (o della mancata esecuzione degli obblighi) da parte di qualsiasi controparte della Società per transazioni in strumenti derivati OTC e/o transazioni per accordi di prestito di titoli e accordi di riacquisto.

Utilizzo di un'unica controparte

L'utilizzo di un'unica controparte, come un broker o una banca depositaria, concentra il rischio di credito. Qualora tale controparte venisse a trovarsi in difficoltà finanziarie, e anche se un Comparto riuscisse poi a recuperare interamente il proprio capitale, le operazioni in titoli di tale Comparto potrebbero nel frattempo risentirne in modo sostanziale, causando perdite anche ingenti.

7.10 Rischio del broker e Rischio del sub-depositario

Un Comparto è esposto al rischio di credito delle controparti e dei broker, degli operatori e dei mercati attraverso i quali effettua i suoi scambi, sia che esso concluda transazioni in borsa sia che le concluda fuori borsa. Un Comparto può essere soggetto al rischio di perdite di proprie voci di attivo (ossia di attività depositate come margine o collaterale) detenute da un broker in caso di fallimento o frode del broker stesso, di fallimento o frode dell'eventuale broker di compensazione, tramite il quale il broker esegua e compensi le transazioni per conto di un Comparto, ovvero di fallimento o frode di un istituto di compensazione. Gli Investimenti di un Comparto potranno essere registrati a nome di un sub-depositario nel caso in cui, a causa della natura della legge o della prassi di mercato di una determinata giurisdizione, ciò corrisponda alla normale prassi di mercato, non sia possibile fare altrimenti o questo sia un modo più efficiente di detenere tali investimenti. In determinate circostanze, l'inadempienza di un sub-depositario si tradurrà in una perdita delle attività da questi custodite.

7.11 Rischio politico economico, di convertibilità e normativo

Il valore delle attività di un Comparto può risentire di incertezze quali avvenimenti in campo politico, variazioni delle politiche dei governi, variazioni di natura tributaria, restrizioni agli investimenti esteri e al rimpatrio di valuta, oscillazioni delle valute o altri eventi economici o politici (ad esempio, se le misure, come

misure di austerità e riforme, adottate dai governi dei paesi europei, dalle banche centrali e da altre autorità per affrontare gli attuali problemi economici e finanziari nell'eurozona non funzionano, ciò potrebbe avere conseguenze negative) o avvenimenti riguardanti leggi e regolamenti dei Paesi in cui s'investe. Inoltre, l'infrastruttura giuridica e le norme di contabilità, revisione e rendicontazione di taluni Paesi possono non garantire la stessa tutela degli investitori o la stessa quantità di informazioni a loro disposizione rispetto agli altri principali mercati. Uno qualsiasi di questi eventi può aumentare i rischi di volatilità, liquidità, credito, convertibilità e valuta legati agli investimenti in una regione colpita da tali eventi.

7.12 Rischio di restrizioni alla proprietà estera

Certi governi impongono restrizioni agli investimenti esteri nelle società costituite nella loro giurisdizione, ad esempio per il timore di perdere la propria sovranità nazionale. Qualora il Gestore degli Investimenti sottoscriva titoli che divengano soggetti a restrizioni alla proprietà estera, il Gestore degli Investimenti potrebbe venire a conoscenza in ritardo di tali restrizioni. Ciò potrebbe comportare il riscatto obbligatorio dei titoli da parte del Gestore degli Investimenti, in circostanze in cui diversamente sarebbe preferibile conservarli, causando così una perdita a uno dei Comparti.

7.13 Rischio dei mercati emergenti

Alcuni Comparti possono investire in titoli di emittenti di Paesi considerati mercati emergenti. I Paesi considerati mercati emergenti comprendono: (i) Paesi generalmente considerati a reddito basso o medio dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (comunemente nota come Banca mondiale) e/o l'International Finance Corporation, oppure (ii) Paesi classificati come emergenti dalle Nazioni Unite o comunque ritenuti tali dalle loro stesse autorità, oppure (iii) Paesi con una capitalizzazione di mercato inferiore al 3% dell'indice Morgan Stanley Capital World.

Gli investimenti in società aventi sede in Paesi considerati mercati emergenti possono essere soggetti a rischi più elevati, il che li rende più volatili rispetto a quelli effettuati nei Paesi sviluppati.

Tali rischi comprendono:

- (i) minore stabilità sociale, politica ed economica;
- (ii) possibilità che le ridotte dimensioni dei mercati di tali titoli e il volume di scambi basso o inesistente possano determinare una mancanza di liquidità e una maggiore volatilità dei prezzi;
- (iii) esistenza di determinate politiche nazionali in grado di limitare le opportunità d'investimento, incluse restrizioni all'investimento in emittenti o settori considerati di fondamentale importanza per gli interessi nazionali;
- (iv) tassazione estera;
- (v) assenza di strutture giuridiche sviluppate che regolino gli investimenti privati o esteri o che consentano di ottenere riparaazione per i danni alla proprietà privata;
- (vi) assenza, fino a pochi anni fa in molti Paesi in via di sviluppo, di una struttura per il mercato dei capitali o di un'economia di mercato; e

- (vii) possibilità che i recenti sviluppi economici in senso positivo di alcuni Paesi considerati mercati emergenti possano subire un rallentamento o un'inversione, a causa di avvenimenti politici o sociali impreveduti in tali Paesi.

Inoltre, molti Paesi considerati mercati emergenti registrato da molti anni tassi di inflazione alti o, in alcuni periodi, estremamente elevati. Inflazione e fluttuazioni troppo rapide dei tassi d'inflazione hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, ripercussioni negative sulle economie e sui mercati azionari di certi Paesi.

Gli investimenti in Paesi considerati mercati emergenti comportano rischi legati alla possibilità di nazionalizzazioni, espropriazioni e confische, e a leggi restrittive sul controllo valutario. In caso di espropriazione di proprietà senza adeguato indennizzo, un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti potrebbe perdere una parte sostanziale di qualsiasi investimento da esso effettuato nel Paese interessato. Certi Paesi considerati mercati emergenti, inoltre, potrebbero non avere principi contabili. Infine, anche se le valute di alcuni Paesi considerati mercati emergenti, come per esempio certi paesi dell'Europa dell'Est, si possono convertire in euro, i tassi di conversione sono in certi casi "artificiali" rispetto ai reali valori di mercato, e possono risultare sfavorevoli per i Sottoscrittori.

In alcuni Paesi considerati mercati emergenti un investitore può effettuare il rimpatrio, vale a dire il trasferimento verso il proprio Paese d'origine, di redditi da investimento, capitale e proventi di riscatti soltanto previa registrazione o autorizzazione governativa. Un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti potrebbe risentire negativamente di eventuali ritardi o di un rifiuto alla concessione di qualsiasi registrazione o autorizzazione governativa per tale rimpatrio. I Paesi emergenti sono inoltre generalmente caratterizzati da economie fortemente dipendenti dagli scambi internazionali e di conseguenza sono stati, e potrebbero continuare a essere, influenzati negativamente da barriere agli scambi, controlli valutari, rettifiche controllate dei valori relativi delle valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai Paesi in cui effettuano gli scambi.

In certi Paesi considerati mercati emergenti i sistemi di negoziazione e di liquidazione possono non essere altrettanto affidabili quanto quelli presenti in mercati più sviluppati e questo può comportare ritardi nel realizzare gli investimenti. In più, le procedure di mercato per le transazioni di liquidazione dei titoli e per la custodia delle attività in tali mercati possono comportare rischi materiali per ciascun Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti. A causa dei sistemi postali e bancari locali, inoltre, non vi è garanzia che tutti i diritti connessi ai titoli acquistati da un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti (anche in relazione ai dividendi) possano essere realizzati. Il Gestore, il Gestore degli Investimenti, la Banca Fiduciaria, l'Amministratore e i loro agenti non possono rilasciare alcuna garanzia o dichiarazione sull'esecuzione, la performance o la liquidazione, la compensazione e la registrazione di transazioni eseguite nei mercati emergenti.

I potenziali investitori devono essere consapevoli che la custodia di titoli nei Paesi considerati mercati emergenti comporta rischi e considerazioni che normalmente non si applicano alla liquidazione di transazioni e al servizio di custodia delle attività nei Paesi più sviluppati. In situazioni, per esempio, di insolvenza di un subdepositario o di un conservatore del registro, o in caso di applicazione retroattiva di una legge, il Gestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di stabilire la proprietà degli investimenti e potrebbe di conseguenza subire perdite. Il Gestore degli Investimenti si potrebbe trovare nell'impossibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi.

I servizi di custodia sono molto spesso poco sviluppati e nonostante il Gestore farà in modo di implementare meccanismi di controllo, come per esempio la selezione di agenti per registrare i titoli dei mercati emergenti per conto di ciascun Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti, permane tuttavia un forte rischio per le transazioni e la custodia di titoli di mercati emergenti.

7.14 Rischio legato agli investimenti in Russia

Qualora un Comparto investa in Russia, gli investitori devono essere consapevoli che in tale Paese le leggi in materia d'investimento in titoli e regolamentazione sono state create ad hoc e non sempre sono aggiornate rispetto agli sviluppi del mercato. Ciò può essere causa di ambiguità d'interpretazione e di un'applicazione incoerente e arbitraria della normativa. Gli investitori devono inoltre tenere presente che in questo Paese le procedure di monitoraggio e applicazione delle norme in vigore sono ancora rudimentali.

I titoli azionari in Russia sono dematerializzati e l'unica prova che ne attesta la proprietà è l'annotazione del nome dell'azionista sul registro delle azioni dell'emittente. Il concetto di fiduciary duty (obbligo fiduciario) non è ben definito, quindi gli azionisti possono subire perdite o diluizioni del proprio investimento come conseguenza di atti di gestione senza la possibilità di ottenere un equo risarcimento per vie legali.

Le norme che regolano la corporate governance non esistono o sono inadeguate, e offrono pertanto scarsa protezione alle minoranze azionarie.

7.15 Rischio legato agli strumenti finanziari derivati

- (a) Ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti atti a garantire una gestione efficace del portafoglio o a tutelarsi contro il rischio di cambio, anche investendo in strumenti finanziari derivati. Alcuni Comparti, laddove ciò sia dichiarato nella politica d'investimento, possono investire in strumenti finanziari derivati ai fini dell'investimento diretto. Il tipo e l'entità dei rischi legati a tali tecniche e strumenti variano a seconda delle caratteristiche dello strumento specifico e delle attività di un Comparto nel loro complesso. L'utilizzo di tali strumenti può comportare esposizioni maggiori di quanto lasci supporre il costo dell'investimento. Ciò significa che un investimento anche piccolo in derivati può avere un effetto notevole sulla performance di un Comparto. Inoltre, l'utilizzo di strumenti può

esporre un Comparto ad un maggior livello di rischio (essendo il rischio associato all'applicazione imprevista di leggi o regolamenti ad una transazione oppure un rischio che insorge ove un contratto alla base di una transazione risulta non legalmente eseguibile o non correttamente documentato).

- (b) Anche il ricorso a future e opzioni su future comporta dei rischi, inclusa la possibilità di perdite maggiori della somma che si è investita nel contratto future. Non vi è garanzia di correlazione tra le oscillazioni dei prezzi dello strumento utilizzato e i titoli del Comparto che s'intende proteggere ricorrendo a tale strumento. Non solo, ma esistono notevoli differenze tra il mercato dei valori mobiliari e quello dei future, differenze che possono dar luogo a una correlazione imperfetta tra i mercati e far sì che l'adozione di una particolare tecnica non raggiunga i fini sperati. Il grado d'imperfezione della correlazione dipende da circostanze quali le variazioni della domanda nel mercato delle speculazioni e le differenze tra strumenti finanziari protetti mediante copertura e strumenti sottostanti ai contratti standard disponibili per gli scambi, in termini di entità dei tassi d'interesse, maturazioni e solvibilità dei soggetti emittenti. La decisione circa l'opportunità di utilizzare tecniche di copertura e su quando e come tutelarsi richiede abilità e capacità di giudizio, e anche una copertura ben studiata può rivelarsi in qualche misura inefficace a causa del comportamento del mercato o di tendenze impreviste dei tassi d'interesse.

I mercati dei future possono limitare l'entità della fluttuazione consentita in un giorno di negoziazioni relativamente ai prezzi di determinati contratti future. Il limite giornaliero fissa l'ammontare massimo di cui il prezzo di un contratto future può variare al rialzo così come al ribasso rispetto al prezzo di liquidazione del giorno precedente al termine della sessione di negoziazioni corrente. Una volta raggiunto il limite giornaliero in un contratto future che sia soggetto a tale tetto, per quel giorno non potranno più essere effettuati scambi a un prezzo superiore al valore consentito. Il limite giornaliero regola soltanto le oscillazioni dei prezzi in un determinato giorno di negoziazioni e non contiene quindi le potenziali perdite perché può impedire la liquidazione di posizioni sfavorevoli.

Inoltre, la capacità di aprire e chiudere posizioni in opzioni su contratti future è soggetta alla formazione e al mantenimento di un mercato liquido nelle opzioni. Non vi è garanzia che in una piazza di scambi esista un mercato liquido per una determinata opzione o per un determinato momento.

L'utilizzo di contratti a termine su valute quale metodo per proteggere il valore delle attività di un Comparto dalla diminuzione di valore di una divisa fissa un tasso di cambio che potrà essere raggiunto in futuro, ma non elimina le fluttuazioni dei prezzi dei titoli sottostanti. L'utilizzo di

contratti a termine su valute può inoltre ridurre i potenziali guadagni che diversamente avrebbero potuto essere realizzati se il valore della divisa fosse divenuto maggiore del prezzo di liquidazione del contratto. L'efficacia del ricorso ai contratti a termine dipende dall'abilità del Gestore degli Investimenti nell'analizzare e prevedere i valori relativi delle divise. I contratti a termine modificano l'esposizione del Comparto all'andamento dei tassi di cambio e possono dar luogo a perdite per il Comparto stesso, nel caso in cui le valute non si comportino nel modo previsto dal Gestore degli Investimenti. Il Comparto inoltre può dover sostenere costi notevoli qualora converta attività da una valuta in un'altra.

7.16 Rischio legato all'utilizzo di comunicazioni elettroniche/email

Il Gestore, il Gestore degli Investimenti e le altre società fornitrici di servizi, così come descritto nella successiva sezione 9, utilizzano forme elettroniche di comunicazione (inclusa, senza essere a essa limitata, la posta elettronica o email) come canale di comunicazione sia tra di loro che tra loro e gli investitori. Ciò implica gli stessi rischi legati a qualsiasi forma elettronica di comunicazione, incluso, senza essere a esso limitato, il rischio legato all'utilizzo dell'email. Virus, "cavalli di Troia", worm, hacker e altre complicazioni per il software, l'hardware e le apparecchiature di comunicazione possono influire negativamente, alterare o ritardare le comunicazioni elettroniche.

7.17 Rischio legato ai riscatti

Tutti i Comparti vengono negoziati quotidianamente e di volta in volta possono essere soggetti a grosse operazioni di riscatto. Esiste il rischio che il riscatto raggiunga un livello al quale gli attivi rimanenti del Comparto non siano sufficienti per consentire una corretta gestione del Comparto stesso. In questo caso, il Gestore degli investimenti può, agendo nell'interesse dei restanti Sottoscrittori di quote, vendere le posizioni sottostanti e gestire il Comparto in cash in previsione di una decisione del Gestore o della Banca fiduciaria, ai sensi della Sezione 9.2.5 del presente Prospetto, per chiudere il Comparto.

8. TASSAZIONE

Informazioni generali

Le informazioni fornite di seguito non sono esaustive e non hanno valore di consulenza legale o tributaria. I sottoscrittori e i potenziali investitori sono invitati a consultare i propri consulenti per tutti gli aspetti legati alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso, al passaggio ad altri Comparti o alla cessione di Quote e al percepimento di distribuzioni, secondo le leggi delle giurisdizioni in cui essi siano soggetti a tassazione.

Quello seguente è un riepilogo delle principali norme e prassi tributarie irlandesi e britanniche pertinenti alle transazioni prese in considerazione nel presente Prospetto informativo. Tale riepilogo si basa sulle norme, sulle prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente in vigore, le quali sono tutte soggette a modifiche.

Gli eventuali dividendi, interessi e plusvalenze percepiti da un qualsiasi Comparto in relazione agli Investimenti effettuati (non in titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse le trattenute fiscali, nei Paesi in cui abbiano sede gli emittenti degli Investimenti stessi. È prevedibile che il Fondo non possa beneficiare di aliquote ridotte per le trattenute fiscali negli accordi di doppia tassazione tra l'Irlanda e tali altri Paesi. Qualora questa situazione muti in futuro e l'applicazione di aliquote più basse dia luogo a rimborsi a favore del Fondo, il Valore patrimoniale netto non verrà ridichiarato e l'utile verrà attribuito in proporzione ai Sottoscrittori esistenti al momento del rimborso.

8.1 Tassazione irlandese

Il Gestore è stato informato che, essendo il Fondo residente in Irlanda a fini fiscali, la posizione fiscale del Fondo stesso e dei Sottoscrittori è quella descritta qui di seguito.

Definizioni

Ai fini della presente sezione, valgono le seguenti definizioni.

"Residente in Irlanda"

- In riferimento ad un privato, indica un privato che è residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento ad un fondo d'investimento, indica un fondo d'investimento che è residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento ad una società, indica una società che è residente in Irlanda a fini fiscali.

Le seguenti definizioni sono state formulate dalle Autorità tributarie irlandesi (le "Autorità tributarie irlandesi") in relazione alla residenza di privati e società:

Residenza – Privati

Un privato viene considerato residente in Irlanda per un anno tributario qualora:

- trascorra almeno 183 giorni in Irlanda in tale anno tributario, oppure
- totalizzi 280 giorni di presenza in Irlanda, contando il numero di giorni trascorsi in Irlanda in tale anno tributario di dodici mesi e il numero di giorni trascorsi in Irlanda nel precedente anno tributario.

La presenza in Irlanda da parte di un privato per non più di 30 giorni in un anno tributario non verrà presa in considerazione ai fini del calcolo dei giorni di presenza ripartiti tra due anni. La presenza in Irlanda per un giorno indica la presenza in persona di un privato in qualunque momento di tale giorno.

Residenza – Società

Una società la cui amministrazione centrale e il cui controllo siano in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente dal Paese in cui tale società sia legalmente costituita. Una società la cui amministrazione centrale e il cui controllo non siano in Irlanda, ma che sia legalmente costituita in Irlanda, è residente in Irlanda tranne nel caso in cui:

- la società o un'altra società a essa collegata svolgano la loro attività in Irlanda e la società sia in definitiva controllata da soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi con i quali l'Irlanda abbia in essere un trattato di doppia tassazione, oppure la società o un'altra società a essa collegata siano quotate in una borsa valori riconosciuta nell'Unione Europea o in un Paese con trattato di tassazione;

ovvero

- la società sia considerata non residente in Irlanda ai sensi di un trattato di doppia tassazione tra l'Irlanda e un altro Paese.

Nel caso in cui una società costituita in Irlanda sia gestita e controllata in un altro Territorio pertinente, deve essere considerata residente a fini fiscali nel Territorio pertinente interessato per avvalersi delle eccezioni al test di costituzione. Se una società costituita in Irlanda non viene considerata residente a fini fiscali nel Territorio pertinente interessato, la società costituita in Irlanda rimarrà una società con residenza fiscale in Irlanda.

Il Finance Act 2014 ha introdotto modifiche alle summenzionate norme sulla residenza. Dal 1° gennaio 2015, una società costituita in Irlanda verrà automaticamente considerata residente in Irlanda a fini fiscali, a meno che sia considerata residente in una giurisdizione con la quale l'Irlanda abbia stipulato un

accordo di doppia tassazione. Una società costituita in una giurisdizione estera che sia gestita e controllata a livello centrale in Irlanda continuerà a essere trattata come residente in Irlanda a fini fiscali, tranne se diversamente residente in virtù di un accordo di doppia tassazione.

Le società costituite prima del 1° gennaio 2015 hanno tempo fino al 1° gennaio 2021 prima che le nuove norme sulla residenza sociale a fini fiscali entrino in vigore.

Si noti che l'accertamento della residenza di una società a fini fiscali può in certi casi essere un'operazione complessa. Si invitano pertanto i dichiaranti a far riferimento alle specifiche norme contenute nella Sezione 23A della Legge sulle imposte.

"Residenza – Società d'investimento"

Stabilire la residenza di una società di investimento a fini fiscali può essere complicato. **Una società d'investimento sarà considerata residente in Irlanda a fini fiscali qualora una maggioranza dei suoi amministratori fiduciari siano residenti in Irlanda a fini fiscali.** Nel caso in cui alcuni, ma non tutti, gli amministratori fiduciari siano residenti in Irlanda, la residenza della società d'investimento dipenderà dal paese in cui viene svolta l'amministrazione generale della società d'investimento. Inoltre, occorrerebbe considerare le norme di qualsiasi accordo di doppia tassazione pertinente. Di conseguenza, ciascuna società d'investimento deve essere valutata caso per caso.

"Abituale Residente in Irlanda"

- In riferimento a un privato, indica una persona che è abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento a un fondo d'investimento, indica un fondo d'investimento che è abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.

La seguente definizione è stata formulata dalle Autorità tributarie irlandesi in relazione all'abituale residenza da parte di privati:

L'espressione "abituale residenza" distinta da "residenza" si riferisce al normale schema di vita di una persona e indica che quest'ultima risiede in un dato luogo con un certo grado di continuità.

Un privato che sia stato residente in Irlanda per tre anni tributari consecutivi diviene abituale residente con effetto dall'inizio del quarto anno tributario.

Un privato che sia stato abituale residente in Irlanda cessa di essere abituale residente al termine del terzo anno tributario consecutivo di non residenza. Così, un privato che sia residente e abituale residente in Irlanda nell'anno tributario da 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e che lasci l'Irlanda in tale anno tributario resterà abituale residente fino al termine dell'anno tributario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

"Courts Service"

Il "Courts Service" è responsabile dell'amministrazione dei fondi sotto il controllo o soggetti ad ordinanze di tribunale.

"Misure equivalenti"

Si applicano a un organismo d'investimento nel caso in cui le Autorità tributarie irlandesi abbiano dato comunicazione all'organismo d'investimento dell'approvazione conformemente alla Sezione 739D (7B) della Legge sulle imposte e che l'approvazione non sia stata ritirata.

"Investitore irlandese esente"

indica:

- un Intermediario;
- un piano pensionistico che sia un piano autorizzato esente nel significato della Sezione 774 della Legge sulle imposte, un piano pensionistico con rendita annua oppure un fondo d'investimento a cui sia applicabile la Sezione 784 o 785 della Legge sulle imposte;
- una società di assicurazioni sulla vita nel significato della Sezione 706 della Legge sulle imposte;
- un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B(1) della Legge sulle imposte;
- un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739J della Legge sulle imposte;
- uno speciale piano d'investimento nel significato della Sezione 737 della Legge sulle imposte;
- un fondo d'investimento a cui sia applicabile la Sezione 731(5)(a) della Legge sulle imposte;
- un ente benefico che sia un soggetto a cui si fa riferimento nella Sezione 739D(6)(f)(i) della Legge sulle imposte;
- un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sui redditi da capitale ai sensi della Sezione 784A(2) della Legge sulle imposte, in cui le Quote possedute siano attività di un fondo pensionistico autorizzato o di un fondo pensionistico minimo autorizzato;
- un soggetto che ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sulle plusvalenze in virtù della Sezione 787I della Legge sulle imposte e le Quote sono attività di uno speciale conto d'incentivo al risparmio;
- una cooperativa di credito nel significato della Sezione 2 del Credit Union Act 1997;
- la National Pensions Reserve Fund Commission;
- una società che sia o diventi assoggettata all'imposta sulle società conformemente alla Sezione 110(2) della Legge sulle imposte, in relazione alle somme ad essa versate dal Fondo e che sia una persona di cui alla Sezione 739D(6)(m) della Legge sulle imposte; o
- una società residente in Irlanda che investe in un fondo del mercato monetario che sia un soggetto di cui alla Sezione 739D(6)(k)(l) della Legge sulle imposte;
- l'Agenzia per la gestione dei beni nazionali (NAMA); o
- qualunque altro Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda che sia autorizzato a detenere Quote ai sensi della normativa fiscale o per prassi scritta o concessione delle Autorità tributarie irlandesi, senza che questo dia luogo a un onere

fiscale nel Fondo o metta a repentaglio le esenzioni fiscali legate al Fondo stesso,

a condizione che esista un'adeguata Dichiarazione pertinente.

"Intermediario"

indica un soggetto che:

- svolga un'attività economica consistente o comprendente la riscossione di pagamenti da un organismo d'investimento per conto di altri soggetti, oppure
- posseda quote di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

"Irlanda" indica la Repubblica d'Irlanda/lo Stato.

"Dichiarazione pertinente"

indica la dichiarazione pertinente al Sottoscrittore descritta nell'Allegato 2B della Legge sulle imposte. La Dichiarazione pertinente per gli investitori che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali residenti in Irlanda (o Intermediari che agiscano per conto di tali investitori) è descritta nel modulo di richiesta che accompagna il relativo Supplemento al presente Prospetto informativo.

"Periodo di competenza"

indica un periodo di 8 anni a partire dall'acquisizione di una Quota da parte di un Sottoscrittore e ogni successivo periodo di 8 anni immediatamente successivo al periodo di competenza precedente.

"Personal Portfolio Investment Undertaking (PPIU)"

indica un organismo d'investimento in riferimento a un Sottoscrittore in cui una parte o la totalità dei beni dell'organismo stesso può essere o è stata selezionata, ovvero la selezione di una parte o della totalità dei beni può essere o è stata influenzata:

- dallo stesso investitore;
- da un soggetto agente per conto dell'investitore;
- da un soggetto legato all'investitore;
- da un soggetto legato a un altro soggetto agente per conto dell'investitore;
- dall'investitore e da un soggetto legato all'investitore; o
- da un soggetto agente per conto sia dell'investitore sia di un altro soggetto legato all'investitore.

Un organismo d'investimento non è una PPIU se i soli beni che possono essere o sono stati selezionati sono stati acquistati alle condizioni prevalenti nell'ambito di un'offerta pubblica.

Il Fondo

Il Fondo sarà considerato residente in Irlanda a fini fiscali qualora la sua Banca Fiduciaria sia considerata residente in Irlanda a fini fiscali. È intenzione del Gestore che gli affari del Fondo siano condotti in maniera tale da garantire che sia Residente in Irlanda a fini fiscali.

Il Gestore è stato avvertito che il Fondo è idoneo in quanto organismo d'investimento secondo la definizione della Sezione 739B della Legge sulle imposte. In base alle leggi e prassi irlandesi correnti, il Fondo non è soggetto a imposte irlandesi sul reddito né sui redditi da capitale.

Tuttavia, può esservi imposizione fiscale nel caso in cui nel Fondo si verifichi un "evento imponibile". Negli eventi imponibili rientrano le eventuali distribuzioni ai Sottoscrittori, così come la conversione in contanti, il riscatto, l'annullamento o il trasferimento di Quote ovvero l'accantonamento o l'annullamento delle Quote di un Sottoscrittore da parte del Fondo al fine di rispettare l'ammontare delle imposte esigibili sull'utile derivante da un trasferimento. Il Fondo non sarà soggetto a imposizione fiscale per eventi imponibili riguardanti un Sottoscrittore che non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in Irlanda al momento in cui si verifichi l'evento imponibile, a condizione che esista un'adeguata Dichiarazione pertinente e che il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre come le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette. Non è più necessario ottenere una Dichiarazione pertinente dai Sottoscrittori che non sono né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda, se al momento dell'evento stesso sono state implementate Misure equivalenti da parte del Fondo per assicurare che i Sottoscrittori del Fondo non siano né residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che il Fondo abbia ricevuto l'approvazione dalle Autorità tributarie irlandesi e che l'approvazione non sia stata ritirata. In mancanza di una Dichiarazione pertinente o dell'approvazione da parte delle Autorità tributarie irlandesi circa l'implementazione delle Misure equivalenti, si presumerà che l'investitore sia Residente in Irlanda o Abituale residente in Irlanda.

Gli eventi imponibili non comprendono:

- uno scambio effettuato da un Sottoscrittore concludendo una transazione oculata in cui non vi sia pagamento a favore del Sottoscrittore di Quote del Fondo in cambio di altre Quote del Fondo;
- le transazioni (che altrimenti potrebbero essere eventi imponibili) riguardanti quote detenute in un sistema di compensazione riconosciuto secondo quanto prescritto dalle Autorità tributarie irlandesi;
- la cessione da parte di un Sottoscrittore del diritto a una Quota, qualora la cessione avvenga tra coniugi, ex coniugi, conviventi ed ex conviventi fatte salve determinate condizioni; oppure
- uno scambio di Quote derivante dall'integrazione o ricostruzione idonea (nel significato della Sezione

739H della Legge sulle imposte) del Fondo con altro organismo d'investimento.

Anche la detenzione di Quote alla fine di un Periodo di competenza costituirà un evento imponibile. Nella misura in cui tale evento imponibile produca un credito di imposta, detta imposta potrà essere considerata un credito rispetto a qualunque imposta dovuta sulla successiva conversione in contanti, sul riscatto, sull'annullamento o sul trasferimento delle relative Quote. Qualora il pagamento in eccesso di imposte dovute si verifichi con il riscatto di Quote, in seguito a imposte versate in occasione di un evento in precedenza ritenuto imponibile, il Fondo potrà scegliere di non effettuare il rimborso a favore del relativo Sottoscrittore, purché il valore delle Quote non superi il 15% del valore complessivo delle Quote del Fondo. Il Sottoscrittore dovrà chiedere il rimborso direttamente alle Autorità tributarie. I Sottoscrittori devono interpellare l'Amministratore per assicurarsi che il Fondo abbia operato tale scelta, al fine di stabilire se siano tenuti a versare imposte alle Autorità tributarie irlandesi.

Qualora il valore delle Quote detenute da Sottoscrittori irlandesi non esenti sia inferiore al 10% del valore delle Quote totali del Fondo, quest'ultimo non sarà tenuto a detrarre le imposte al verificarsi di un evento imponibile, purché essi accettino di comunicare determinate informazioni alle Autorità tributarie e al Sottoscrittore. In tali circostanze, il Sottoscrittore risponderà delle imposte esigibili al verificarsi dell'evento imponibile secondo la formula dell'autoaccertamento.

Se l'evento imponibile è il termine di un Periodo di competenza, la Società può scegliere di valutare le Quote a determinate date diverse da quella della cessione a otto anni stimata.

Qualora il Fondo divenga soggetto a imposizione fiscale se si verifica un evento imponibile, il Fondo stesso avrà diritto a dedurre dal pagamento dell'imposta in caso di evento imponibile un importo uguale all'imposta corrispondente e/o ad accantonare o ad annullare, se del caso, il numero di Quote, detenute dal Sottoscrittore o dal proprietario beneficiario delle Quote, necessario a rispettare l'ammontare dell'imposta. Il relativo Sottoscrittore dovrà indennizzare e mantenere indenne il Fondo rispetto alle perdite dovute al fatto che il Fondo stesso sia divenuto soggetto a imposizione fiscale in seguito al verificarsi di un evento imponibile, qualora non sia stata effettuata alcuna deduzione, accantonamento o annullamento.

Si veda di seguito alla voce "Sottoscrittori" per le conseguenze fiscali, a carico del Fondo e dei Sottoscrittori, degli eventi imponibili relativi: -

- Sottoscrittori che non sono né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda
- Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda

Le distribuzioni corrisposte dal Fondo non sono soggette a trattenute fiscali sui dividendi.

I dividendi ricevuti dal Fondo e relativi a investimenti in titoli irlandesi possono essere soggetti a trattenute fiscali irlandesi sui dividendi all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito (attualmente il 20%). Tuttavia, il Fondo può rilasciare al contribuente una dichiarazione, secondo cui si tratta di un organismo d'investimento collettivo avente titolo in quanto beneficiario ai dividendi che danno diritto al Fondo di ricevere tali dividendi senza deduzione della ritenuta fiscale irlandese sui dividendi.

In generale, l'imposta di bollo non è esigibile in Irlanda sull'emissione, sul trasferimento, sul riacquisto né sul riscatto di Quote del Comparto. Qualora la sottoscrizione o il riscatto di Quote siano soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli, beni o altri tipi di attività irlandesi, l'imposta di bollo irlandese potrebbe essere esigibile sul trasferimento di tali attività.

L'imposta di bollo irlandese non deve essere corrisposta dal Fondo sulla cessione o il trasferimento di titoli o valori mobiliari, purché i titoli o valori mobiliari in questione non siano stati emessi da una società legalmente costituita in Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si riferiscano a beni immobili situati in Irlanda o a diritti o interessi riguardanti tali beni, ovvero non si riferiscano agli eventuali titoli o valori mobiliari di una società (diversa da un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte) che sia legalmente costituita in Irlanda.

Sottoscrittori

(i) Sottoscrittori che non sono né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda

Il Fondo non dovrà dedurre un'imposta nel caso di un evento imponibile riguardante un Sottoscrittore dove (a) quest'ultimo non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in Irlanda, (b) quest'ultimo abbia rilasciato una Dichiarazione pertinente e (c) il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette. Il Fondo non dovrà dedurre l'imposta se adotta Misure equivalenti per garantire che i Sottoscrittori del Fondo non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che il Fondo abbia ricevuto la debita approvazione dalle Autorità tributarie irlandesi. In mancanza di una Dichiarazione pertinente o dell'approvazione da parte delle Autorità tributarie irlandesi di cui sopra, l'imposta sarà esigibile al verificarsi di un evento imponibile nel Fondo indipendentemente dal fatto che il Sottoscrittore non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in Irlanda. L'imposta appropriata che verrà dedotta è quella descritta nel successivo paragrafo (ii).

Nella misura in cui un Sottoscrittore agisca da Intermediario per conto di soggetti che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda, il Fondo non dovrà dedurre alcuna imposta nel caso di un evento imponibile, purché l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione pertinente secondo cui esso sta agendo per

conto di tali soggetti e purché il Fondo non sia in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente presupporre che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette o se il Fondo ha ricevuto l'approvazione delle Autorità tributarie irlandesi secondo le quali opportune misure equivalenti sono state implementate e questa approvazione non è stata ritirata.

I Sottoscrittori che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che abbiano rilasciato le Dichiarazioni pertinenti, in relazione alle quali il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre come le informazioni contenute in tali Dichiarazioni non siano sostanzialmente più corrette o se il Fondo adotta Misure, non saranno soggetti all'imposta irlandese per quanto riguarda il reddito delle loro Quote e gli utili realizzati con la cessione delle medesime. Tuttavia, qualunque Sottoscrittore che sia una società, che non sia Residente in Irlanda e detenga Quote direttamente o indirettamente, ovvero attraverso una filiale o agenzia di negoziazione irlandese sarà soggetto a imposta irlandese sul reddito delle sue Quote o sugli utili realizzati con la cessione delle medesime.

Qualora il Fondo operi una ritenuta per il fatto che il Sottoscrittore non gli ha presentato una Dichiarazione pertinente, la legislazione irlandese non prevede il rimborso dell'imposta. I rimborsi dell'imposta sono previsti in circostanze limitate.

(ii) Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda

A meno che un Sottoscrittore sia un Investitore irlandese esente (così come definito sopra) e rilasci una Dichiarazione pertinente in questo senso o se il Fondo ha ottenuto l'approvazione delle Autorità tributarie irlandesi circa l'implementazione delle Misure equivalenti, o le Quote siano acquistate dal Courts Service, il Fondo sarà tenuto a dedurre dalle distribuzioni o altri eventi impositivi a favore di Sottoscrittori che siano Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda, un'imposta all'aliquota del 41%. Il Fondo sarà tenuto a dedurre un'imposta all'aliquota del 25% se il Sottoscrittore è una società che ha presentato la dichiarazione necessaria.

L'imposta dovrà essere dedotta anche in relazione alle Quote detenute al termine del Periodo di Competenza (in relazione all'eventuale plusvalenza rispetto al costo delle suddette Quote), qualora il Sottoscrittore sia Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda e non sia un Investitore Irlandese Esente che abbia presentato una Dichiarazione pertinente.

Un certo numero di Residenti in Irlanda e Abituali Residenti in Irlanda è esente dalle norme del suddetto regime fiscale in presenza di adeguate Dichiarazioni pertinenti. Si tratta degli

Investitori irlandesi esenti. Inoltre, qualora le Quote siano detenute dal Courts Service, il Fondo non dedurrà alcuna imposta sui pagamenti a favore del Courts Service stesso. Il Courts Service sarà tenuto ad applicare l'imposta sui pagamenti effettuati a suo favore dal Fondo al momento di attribuirli ai proprietari beneficiari.

In generale, i Sottoscrittori non costituiti da società che siano Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda non saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi sul reddito derivanti dalle Quote o sugli utili della cessione delle Quote stesse qualora il Fondo abbia dedotto un'imposta sui pagamenti ricevuti. I Sottoscrittori costituiti da società che siano Residenti in Irlanda e beneficino di distribuzioni o utili, una conversione in contanti, un riscatto, un annullamento o un trasferimento di Quote da cui sia stata dedotta un'imposta, verranno considerati soggetti che hanno percepito un pagamento annuale, tassabile ai sensi del Caso IV dell'Allegato D della Legge sulle imposte, da cui sia stata dedotta un'imposta all'aliquota pertinente.

Un Sottoscrittore costituito da una società che sia Residente in Irlanda e le cui Quote siano detenute contestualmente a una negoziazione sarà soggetto a imposta in relazione all'eventuale reddito o utile legato a tale negoziazione con una compensazione rispetto all'imposta sulle imprese pagabile per le imposte eventualmente dedotte dal Fondo. Qualora un Sottoscrittore realizzi un utile in valuta con la cessione di tali Quote, lo stesso Sottoscrittore potrà essere soggetto a imposta sui redditi da capitale nell'anno di accertamento in cui tali Quote vengano cedute.

Qualsiasi Sottoscrittore che sia Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda e benefici di una distribuzione o realizzi un utile su una conversione in contanti, un riscatto, un annullamento o un trasferimento da cui non sia stata dedotta imposta potrà essere soggetto a imposta sul reddito o sulle imprese applicabile all'ammontare di tale distribuzione o utile.

Il Fondo ha l'obbligo, periodicamente, di riferire informazioni alle Autorità tributarie irlandesi in merito a taluni Sottoscrittori e al valore dei loro investimenti nel Fondo. L'obbligo deriva in riferimento ai Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda (esclusi gli Investitori irlandesi esenti).

Sono in vigore norme antielusione riguardanti la tassazione di privati Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda che detengono Quote in un PPIU. Essenzialmente, una società d'investimento sarà considerata una PPIU in relazione ad un determinato investitore, qualora quest'ultimo influisca sulla selezione di una parte o della totalità del patrimonio detenuto dalla società d'investimento, sia direttamente sia attraverso persone agenti a nome dell'investitore o ad esso legate. Qualunque provento derivante da un evento imponibile connesso ad una

società d'investimento che sia una PPIU in relazione ad un privato sarà tassato con un'aliquota del 60%. Qualora non sia correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi del singolo, tale pagamento sarà soggetto all'imposta sui redditi all'aliquota dell'80%). Sono previste specifiche esenzioni qualora il patrimonio investito sia stato chiaramente identificato nella documentazione di marketing e promozionale della società d'investimento e l'investimento sia ampiamente commercializzato presso il pubblico. Ai fini della legislazione, non è perciò previsto che il Fondo rientri nella definizione di una PPIU.

Imposta sulle acquisizioni di capitale

La cessione di Quote può essere soggetta a imposta irlandese sulle donazioni e sulle eredità (Imposta sulle acquisizioni di capitale). Tuttavia, sempre che il Fondo rientri nella definizione di organismo d'investimento (nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte), la cessione di Quote da parte di un Sottoscrittore non è soggetta a Imposta sulle acquisizioni di capitale a condizione che (a) alla data della donazione o dell'eredità il donatario o l'erede non siano domiciliati né abituali residenti in Irlanda, (b) alla data della cessione il Sottoscrittore che cede le Quote non sia né domiciliato né abituale residente in Irlanda e (c) le Quote siano comprese nella donazione o nell'eredità alla data delle stesse e alla "data di valutazione" (come definito ai fini dell'Imposta sulle acquisizioni di capitale).

Per quanto riguarda la residenza fiscale irlandese ai fini dell'Imposta sulle acquisizioni di capitale, per le persone domiciliate non irlandesi si applicano regole speciali. Un donatario o trasferente domiciliato non irlandese non sarà considerato residente o abituale residente in Irlanda alla data pertinente, a meno che;

- i) tale persona sia stata residente in Irlanda nei 5 anni consecutivi di valutazione immediatamente precedenti l'anno della valutazione nel quale cade la data; e
- ii) tale persona sia residente o abituale residente in Irlanda a tale data.

Imposta di bollo

In generale, l'imposta di bollo non è esigibile in Irlanda sull'emissione, sul trasferimento, sul riacquisto né sul riscatto di Quote del Comparto. Qualora la sottoscrizione o il riscatto di Quote siano soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli, beni o altri tipi di attività irlandesi, l'imposta di bollo irlandese potrebbe essere esigibile sul trasferimento di tali attività.

L'imposta di bollo irlandese non deve essere corrisposta dal Fondo sulla cessione o il trasferimento di titoli o valori mobiliari, purché i titoli o valori mobiliari in questione non siano stati emessi da una società legalmente costituita in Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si riferiscano a beni immobili situati in Irlanda o a diritti o interessi riguardanti tali beni, ovvero non si riferiscano agli eventuali titoli o valori mobiliari di una società (diversa da un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte) che sia legalmente costituita in Irlanda.

L'imposta di bollo è esigibile su ristrutturazioni o fusioni di società d'investimento ai sensi della sezione 739H della Legge sulle imposte, a condizione che le ristrutturazioni o le fusioni siano intraprese per scopi commerciali in buona fede e non per evadere le imposte.

8.2 Regno Unito

Quello che segue è un riepilogo dei vari aspetti del regime fiscale del Regno Unito ("UK") che può applicarsi a persone residenti nel Regno Unito che acquisiscono Quote nelle Classi del Fondo, e, se tali persone sono soggetti privati, solo a quelli domiciliati nel Regno Unito. Esso intende essere solo un riepilogo generale, basato sulle leggi e sulle prassi in vigore alla data del presente Prospetto informativo. Tali leggi e prassi possono essere soggette a modifiche e il riepilogo riportato di seguito non è esaustivo. Inoltre, si applicherà solo ai Sottoscrittori del Regno Unito che detengono Quote a titolo di investimento e non a coloro che detengono Quote nell'ambito di transazioni finanziarie, e non riguarda i Sottoscrittori del Regno Unito che sono esenti dall'imposizione fiscale o soggetti a regimi fiscali speciali.

Questo riepilogo non deve essere considerato come una consulenza legale o fiscale e qualsiasi potenziale Sottoscrittore dovrà consultare i propri consulenti riguardo al trattamento fiscale nel Regno Unito relativo ai rendimenti derivanti dalla detenzione di Quote del Fondo.

Il Fondo

Il Fondo è strutturato come società d'investimento a ombrello di tipo aperto con segregazione patrimoniale tra comparti ed è ritenuto fiscalmente opaco ai fini della tassazione nel Regno Unito.

È intenzione del Gestore e del Gestore degli Investimenti che gli affari del Fondo siano gestiti e condotti in modo che esso non diventi residente nel Regno Unito ai fini della tassazione. Di conseguenza, e a condizione che il Fondo non effettui transazioni nel Regno Unito attraverso una sede fissa o un agente ivi situato che costituisca un' "organizzazione stabile" ai fini fiscali nel Regno Unito e che tutte le sue transazioni commerciali nel Regno Unito siano eseguite attraverso un broker o un gestore degli investimenti che funge da agente indipendente nel normale svolgimento dell'attività, il Fondo non sarà soggetto alla tassa sulle società, alle imposte sul reddito e alla tassa sulle plusvalenze del Regno Unito, salvo che su alcune fonti di reddito nel Regno Unito, tranne la trattenuta fiscale su talune fonti di reddito nel Regno Unito. È intenzione del Gestore e del Gestore degli Investimenti che gli affari del Fondo e di ogni Comparto siano condotti in modo che non sussista la formazione di alcuna organizzazione stabile nell'ambito del loro controllo; non è possibile tuttavia garantire che le condizioni atte ad evitare che ciò avvenga siano sempre soddisfatte.

Gli interessi e altri redditi percepiti dal Fondo, che abbiano origine nel Regno Unito, possono essere soggetti a ritenute alla fonte nel Regno Unito.

I redditi e gli utili percepiti dal Fondo possono essere soggetti a ritenute alla fonte o simili tasse imposte dal paese nel quale tali ricavi siano prodotti.

Sottoscrittori

Fatta salva la loro posizione fiscale personale, i dividendi o altre distribuzioni (compresi i dividendi di riscatto e i dividendi pagati con gli utili da capitale del Fondo) ricevuti da Sottoscrittori residenti nel Regno Unito saranno soggetti all'imposta sul reddito o sulle società del Regno Unito annualmente, siano essi reinvestiti o meno. Inoltre, i Sottoscrittori britannici che detengono quote alla fine di ogni "periodo contabile" (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) saranno potenzialmente soggetti all'imposta sul reddito o sulle società nel Regno Unito applicata alla loro quota del "reddito dichiarato" di una classe nella misura in cui esso ecceda i dividendi percepiti. Ulteriori dettagli sul regime di dichiarazione e sulle sue implicazioni per gli investitori sono descritti di seguito. Sia i dividendi che il reddito dichiarato saranno considerati dividendi percepiti da una società estera, fatta salva qualsiasi riqualificazione come interesse, come di seguito descritto.

I Sottoscrittori privati residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito in taluni casi possono beneficiare di crediti di imposta non rimborsabili relativi a dividendi o redditi dichiarati percepiti da fondi aziendali offshore investiti in gran parte in azioni. Tuttavia, qualora il fondo offshore investa più del 60% delle sue attività in attività fruttifere (o economicamente simili), le distribuzioni o i redditi dichiarati saranno considerati e tassati come interessi a disposizione del privato senza credito d'imposta.

Ai sensi della Parte 9A del Corporation Tax Act del 2009 (legge britannica che disciplina le imposte sulle società), le distribuzioni di dividendi derivanti da un fondo offshore versati a società residenti nel Regno Unito ricadranno probabilmente in una delle varie esenzioni dalla tassa sulle società del Regno Unito. Inoltre, anche le distribuzioni a società non britanniche, che esercitano un'attività commerciale nel Regno Unito tramite un'organizzazione stabile in tale Paese, dovrebbero essere esenti dal pagamento della tassa sulle società del Regno Unito sui dividendi, nella misura in cui le quote detenute da tale fondo siano usate da, o detenute per, tale organizzazione stabile. I redditi dichiarati saranno considerati come la distribuzione di dividendi per tali scopi.

La detenzione di Quote del Fondo potrebbe costituire un interesse in un "fondo offshore", come definito ai sensi della Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, e ciascuna Classe del Fondo è trattata come un "fondo offshore" separato per tali scopi. In base a tale normativa, gli utili derivanti da vendita, cessione o riscatto di Quote in un fondo offshore (o conversione da un fondo ad un altro all'interno di un fondo multicomparto) detenute da persone che sono residenti nel Regno Unito, ai fini fiscali saranno tassati al momento della vendita, cessione, riscatto o conversione, come redditi e non come plusvalenze. Tuttavia, ciò non si applica laddove un fondo sia certificato dall'HM Revenue & Customs come un "fondo reporting" ai sensi del Regime dei fondi reporting del Regno Unito (e come un "fondo

reporting" prima del 1° luglio 2011 se si tratta di un fondo esistente) per tutto il periodo durante il quale le azioni sono state detenute.

Regime dei fondi reporting del Regno Unito

Il Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 e la normativa (fiscale) sui fondi offshore del 2009 (così come emendata) ("la Normativa sui fondi offshore), contengono disposizioni che potrebbero interessare gli investitori residenti nel Regno Unito a fini fiscali nei fondi offshore che non sono approvati dall' HM Revenue & Customs come "fondi reporting" del Regno Unito durante l'intero periodo di proprietà dell'investitore.

La Normativa sui fondi offshore prevede che se un investitore residente o abitualmente residente nel Regno Unito ai fini fiscali detiene un interesse in un fondo offshore e tale fondo offshore è un fondo non-reporting, qualsiasi utile che l'investitore abbia maturato con la vendita o altra cessione di tale interesse sarà assoggettabile a tassazione nel Regno Unito come reddito e non come plusvalenza (o imposta sulle società sugli utili imponibili nel caso di investitori assoggettati all'imposta britannica sulle società).

In alternativa, laddove un investitore residente o abitualmente residente nel Regno Unito detiene un interesse in un fondo offshore (a meno che il fondo offshore non superi il "test di mancato possesso dei requisiti") che è stato un fondo reporting (e un fondo di distribuzione prima dell'adozione del Regime dei fondi reporting del Regno Unito di un fondo esistente) per tutti i periodi finanziari per i quali detengono gli interessi, qualsiasi utile maturato con la vendita o altra cessione dell'interesse sarà soggetto a tassazione come plusvalenza (o imposta sulle società sugli utili imponibili nel caso di investitori assoggettati all'imposta britannica sulle società) e non come reddito; con esenzione di eventuali utili accumulati o reinvestiti che sono già stati assoggettati all'imposta sui redditi o sulle società del Regno Unito (anche se tali utili sono esenti dall'imposta sulle società nel Regno Unito).

Laddove un fondo offshore sia stato un fondo non-reporting per parte del periodo durante il quale il Sottoscrittore britannico deteneva l'interesse e un fondo reporting per il resto di tale periodo, potenzialmente il Sottoscrittore può scegliere di ripartire proporzionalmente qualsiasi utile derivante dalla cessione; ne conseguirà che la parte di utile realizzato durante il periodo in cui il fondo offshore era un fondo reporting sarà tassata come plusvalenza. Tali scelte hanno limiti di tempo specifici entro i quali possono essere effettuate. Per ulteriori informazioni, gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali.

Si noti che una cessione ai fini fiscali nel Regno Unito generalmente include un passaggio di interesse tra Comparti all'interno del Fondo e potrebbe in alcuni casi comprendere anche un passaggio di interessi tra Classi nello stesso Comparto del Fondo.

In termini generali, ai sensi della Normativa sui fondi offshore, un fondo reporting è un fondo offshore che soddisfa determinati requisiti di rendicontazione iniziale e annuale nei confronti dell'HM Revenue & Customs e dei suoi Sottoscrittori. Per ottenere lo status di fondo

reporting per una specifica Classe, il Consiglio di Amministrazione deve presentare una domanda di costituzione di un fondo reporting per una particolare Classe all'HM Revenue & Customs entro i limiti di tempo specificati e dimostrare all'HM Revenue & Customs che la particolare Classe è conforme alle norme applicabili in vigore per lo status di fondo reporting.

Secondo la Normativa sui fondi offshore, lo status di, fondo reporting richiede in generale di dichiarare sia agli investitori che all' HM Revenue & Customs il reddito del fondo reporting per ciascun periodo contabile. Se il reddito dichiarato supera quanto distribuito ai Sottoscrittori, l'importo in eccesso viene trattato come distribuzioni aggiuntive agli investitori britannici che saranno tassati di conseguenza (vedere di seguito in merito).

Le Classi distinte verranno considerate separatamente nella determinazione se costituiscono "fondi offshore" ai fini della Normativa sui fondi offshore. I fondi offshore che possono emettere più di una classe di Quote devono trattare ciascuna classe di azioni come un fondo offshore distinto ai fini legislativi e pertanto devono solo ottenere lo status di fondo reporting per le classi distinte che lo richiedono.

Dal periodo contabile che inizia il 1° aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione può gestire gli affari del Fondo in modo che tali doveri iniziali e annuali siano soddisfatti e continuano ad esserlo in maniera continuativa per alcune classi all'interno del Fondo che possono ottenere lo status di fondo reporting nel Regno Unito. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la certificazione di fondo reporting in riferimento a qualsiasi Classe del Fondo. Non è possibile assicurare che tutte le Classi possiedano i requisiti necessari. Di conseguenza, tutti i profitti derivanti ai Sottoscrittori del Regno Unito sulla vendita, sul riscatto o su altra cessione delle Classi diverse dalle Classi che ottengono lo status di fondo reporting (inclusa la cessione stimata in caso di decesso) verranno tassati come utili offshore anziché plusvalenze. Tali doveri annuali includeranno il calcolo e la rendicontazione dei redditi del fondo offshore per ciascun periodo contabile (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) su una base per Quota a tutti i Sottoscrittori interessati (come definito a tali scopi). Gli investitori sono invitati a fare riferimento all'elenco di fondi reporting pubblicato dall'HM Revenue & Customs per la conferma delle Classi del Fondo approvate come reporting fund.

I Sottoscrittori del Regno Unito che detengono i propri interessi alla fine del periodo contabile, relativo al reddito dichiarato, saranno soggetti all'imposta sui redditi o sulle società per l'importo effettivo di eventuali distribuzioni ricevute più l'importo del reddito dichiarato dal Fondo conformemente alle norme sui fondi reporting eccedente qualsiasi distribuzione. Il reddito dichiarato sarà considerato risultante per i Sottoscrittori britannici alla data sei mesi dopo la fine del periodo contabile.

Una volta ottenuto lo status di Fondo reporting nel Regno Unito dall'HM Revenue & Customs per le Classi di quote in questione, rimarrà in vigore fintanto che i requisiti annuali saranno rispettati. Benché l'intenzione

del Consiglio di Amministrazione sia di mantenere lo status di fondo reporting per le Classi applicabili, non è possibile assicurare che il Consiglio di Amministrazione otterrà lo status di fondo reporting o che continuerà a richiedere detto status in riferimento a qualsiasi di tali Classi o che dette Classi continueranno a possedere i requisiti necessari. Gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali per le implicazioni del Fondo che ottiene tale status.

I Sottoscrittori che siano esenti da imposta britannica su plusvalenze e redditi da investimenti (quali ad esempio i piani pensionistici esenti autorizzati) godranno di tale esenzione in relazione a ogni reddito e plusvalenza realizzati con la cessione delle loro Quote.

Si invitano i Sottoscrittori costituiti da società residenti nel Regno Unito a prestare particolare attenzione al Capitolo 3 della Parte 6 del Corporation Tax Act del 2009, secondo cui gli interessi delle società britanniche in fondi offshore potrebbero dar luogo a una relazione di prestito, con la conseguenza che tutti i profitti e le perdite su tali interessi pertinenti sono assoggettabili all'imposta sulle società del Regno Unito secondo una base contabile di valore equo. Tali disposizioni si applicano laddove il valore di mercato dei relativi titoli fruttiferi sottostanti e degli altri investimenti idonei del fondo offshore (grosso modo gli investimenti che producono un ritorno direttamente o indirettamente sotto forma di interessi) è in qualsiasi momento superiore al 60% del valore di tutti gli investimenti del fondo offshore. Si richiama l'attenzione dei Sottoscrittori residenti nel Regno Unito a fini fiscali alle disposizioni della Sezione 13 della Taxation of Chargeable Gains Act del 1992 (la "Sezione 13"). In base a queste disposizioni, laddove un utile imponibile maturi per una società che non è residente nel Regno Unito, ma che sarebbe una "close company" se fosse residente nel Regno Unito, una persona può essere considerata come se una parte proporzionale di tale utile imponibile, calcolata in riferimento al suo interesse nella società, fosse maturata in suo favore. Tuttavia, ai sensi della Sezione 13, tale persona non avrà alcuna responsabilità laddove tale proporzione non sia superiore a un quarto dell'utile. Le esenzioni si applicano anche laddove nessuna delle acquisizioni, la detenzione o la cessione di attività è finalizzata all'evasione fiscale o laddove i guadagni rilevanti derivano dalla cessione di attività utilizzate solo per fini di autentica ed economicamente significativa attività di business eseguita al di fuori del Regno Unito.

S'invitano i Sottoscrittori privati abitualmente residenti nel Regno Unito a prestare particolare attenzione a quanto previsto dal Capitolo 2 della Parte 13 della Income Tax Act del 2007. Queste disposizioni sono soprattutto destinate ad impedire l'evasione fiscale nel Regno Unito da parte di sottoscrittori privati attraverso transazioni consistenti nel trasferimento di attività o reddito a persone (società comprese) residenti o domiciliate al di fuori del Regno Unito e possono renderle assoggettabili ad imposte sul reddito in merito al reddito non distribuito della Società su base annua. Questa normativa, tuttavia, non si applica se un Sottoscrittore soddisfa l'HM Revenue & Customs in quanto:

(i) non sarebbe ragionevole trarre conclusioni da tutte le circostanze del caso, per cui lo scopo di evitare

l'assoggettazione alla tassazione sarebbe lo scopo, o uno degli scopi, per i quali le transazioni in oggetto o una qualsiasi di queste siano state effettuate;

(ii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche transazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che una o più delle transazioni sia stata progettata in modo più che accidentale al fine di evadere l'assoggettabilità all'imposizione fiscale; o

(iii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche e libere e se l'Azionista fosse passibile di tassazione a norma del Capitolo 2 della Parte 13 in merito a tali transazioni, tale assoggettabilità costituirebbe una limitazione ingiustificata e sproporzionata alla libertà sancita dal Titolo Title II o IV della Parte Terza del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o la Parte II o III dell'accordo SEE.

Si invitano i Sottoscrittori costituiti da società residenti nel Regno Unito a prestare attenzione alle disposizioni della Parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010. Tali disposizioni possono assoggettare le società residenti nel Regno Unito all'imposta del Regno Unito sulle società su profitti di società non residenti, controllate da persone residenti nel Regno Unito, nelle quali detengono un interesse. Tali disposizioni riguardano società residenti nel Regno Unito che detengono un interesse di almeno il 25% negli utili di una società non residente nel Regno Unito, laddove tale società non residente nel Regno Unito sia controllata da residenti nel Regno Unito e sia residente in una giurisdizione a bassa imposizione fiscale. Questa legislazione non è attualmente orientata alla tassazione delle plusvalenze.

L'effetto di queste disposizioni sarà quello di rendere tali società passibili della tassa sulle società britannica per quanto riguarda il reddito non distribuito della società non residente nel Regno Unito in riferimento alla sua quota dei profitti del Fondo a meno che non si verifichino le condizioni per una delle esenzioni disponibili. Per i periodi contabili di un Sottoscrittore che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 2013, tali disposizioni non si applicano se il Sottoscrittore ritiene a ragion veduta di non detenere un interesse del 25% nel Fondo nell'intero periodo contabile in questione.

Un Sottoscrittore privato domiciliato nel Regno Unito o considerato tale ai fini della tassazione britannica potrà essere soggetto alla locale imposta di successione, in relazione alle Quote in suo possesso, in caso di decesso o qualora opti per determinate categorie di rendita vitalizia.

Imposta di bollo

I trasferimenti di Quote non saranno soggetti all'imposta di bollo del Regno Unito a condizione che qualsiasi strumento scritto, che trasferisca le azioni nel Fondo, o le azioni acquisite dal Fondo, sia eseguito e mantenuto sempre al di fuori del Regno Unito. Tuttavia, il Fondo può essere soggetto al pagamento di tasse di trasferimento nel Regno Unito su acquisizioni e cessioni di investimenti. Nel Regno Unito il Fondo dovrà pagare l'imposta di bollo o l'imposta di riserva della tassa di bollo all'aliquota dello 0,5%

sull'acquisizione di azioni di società costituite nel Regno Unito o che in tale Paese tengano un registro degli azionisti.

Poiché il Fondo non è residente nel Regno Unito e il registro dei detentori di quote verrà tenuto fuori da tale Paese, non sussiste alcun obbligo di pagamento dell'imposta di riserva della tassa di bollo in seguito al trasferimento, alla sottoscrizione e/o al riscatto di quote, se non per quanto specificato sopra.

I Sottoscrittori dovranno tenere presente che anche altri aspetti della legislazione fiscale del Regno Unito potrebbero avere rilevanza per i loro investimenti nel Fondo..

In caso di dubbi sulla propria posizione, o se è possibile che si sia soggetti a imposizione fiscale in una giurisdizione diversa dal Regno Unito, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

8.3 Direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Irlanda ha recepito la Direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio nella legislazione irlandese. Nel rispetto di alcune importanti condizioni a cui si dovrà ottemperare, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alle autorità tributarie di un altro Stato membro gli estremi dei pagamenti degli interessi (tra cui anche le distribuzioni delle somme dei riscatti effettuate dai fondi comuni d'investimento, ivi compresi gli OICVM) o di altri simili redditi, corrisposti da un soggetto rientrante nella sua giurisdizione a un privato residente in un altro Stato membro, fatto salvo il diritto di taluni Stati membri a optare in alternativa, in relazione a tali pagamenti, per un sistema di trattenute. Anziché per un sistema di trattenute fiscali, l'Irlanda e il Regno Unito, insieme ad altri Paesi, hanno optato per lo scambio delle informazioni. La Direttiva Risparmio è stata convertita in legge dagli Stati membri e si applica ai pagamenti di interessi effettuati dal 1° luglio 2005 in poi.

Pertanto il Depositario, l'Amministratore, l'agente pagatore o un altro soggetto considerato "agente pagatore" ai fini della Direttiva Risparmio potrebbe essere tenuto a rivelare alle Autorità tributarie irlandesi gli estremi dei pagamenti degli interessi da risparmio a favore di chi abbia investito nel Fondo, privato o entità residuale; a loro volta, le Autorità tributarie irlandesi trasmetteranno tali informazioni allo Stato membro di residenza dell'investitore. Qualora l'agente pagatore abbia sede in una giurisdizione che ricorre a un sistema di trattenute fiscali ai sensi della Direttiva invece che allo scambio delle informazioni, potrà essere dedotta un'imposta dai pagamenti degli interessi a favore degli investitori.

Ai sensi della Direttiva, i pagamenti degli interessi comprendono le distribuzioni di utili effettuate da determinati fondi comuni d'investimento, qualora il fondo in questione abbia investito, direttamente o indirettamente, oltre il 15% delle proprie attività in titoli fruttiferi. I pagamenti degli interessi comprendono anche gli utili realizzati con il riscatto, il rimborso o la vendita di quote del fondo qualora esso abbia investito, direttamente o indirettamente, oltre il 25% delle proprie attività in titoli fruttiferi.

A marzo del 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una direttiva che modifica e amplia la portata della Direttiva Risparmio. Una gamma maggiore di fondi d'investimento rientra ora nell'ambito della Direttiva Risparmio. Sarà d'ora in poi possibile fare riferimento ai pagamenti effettuati ad un maggior numero di entità, società d'investimento, fondazioni e ogni altra disposizione legale. La Direttiva Risparmio rivista fornisce anche un approccio "analitico" ad alcune entità UE o extra-UE o simili disposizioni legali al fine di identificare chi beneficerà del pagamento degli interessi.

Le modifiche adottate devono essere trasposte nelle legislazioni nazionali a partire dal 1° gennaio 2016 e dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. Gli investitori che non sono sicuri della loro posizione dovrebbero rivolgersi ai propri consulenti.

8.4 Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

L'Hiring Incentives to Restore Employment Act (lo "Hire Act") è stato convertito in legge negli USA a marzo 2010. Esso contiene le disposizioni generalmente note come FATCA. L'intento è quello di chiedere alle istituzioni finanziarie di segnalare all'IRS i dati relativi agli investitori statunitensi che detengono attività al di fuori degli Stati Uniti, come salvaguardia contro l'evasione fiscale negli Stati Uniti. Per scoraggiare istituzioni finanziarie non statunitensi a non partecipare a questo regime, lo Hire Act stabilisce che i titoli statunitensi detenuti da un'istituzione finanziaria che non entra nel regime, e non è conforme ad esso, saranno soggetti a una trattenuta fiscale negli Stati Uniti del 30% sui proventi lordi delle vendite e sul reddito. Il regime di trattenuta fiscale FATCA è in vigore dal 1° luglio 2014 in merito ai pagamenti di interessi USA, dividendi, affitti, royalty e indennità e per quanto riguarda i pagamenti di competenze lorde dalla vendita di un titolo azionario o obbligazionario di un emittente USA, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. I termini di base dello Hire Act comprendono il Fondo come un "Istituto finanziario", per cui a fini di conformità, il Fondo può richiedere a tutti gli investitori di fornire prove documentali obbligatorie circa la loro residenza fiscale.

Il governo irlandese ha stipulato un Accordo intergovernativo ("IGA irlandese") con gli Stati Uniti in merito al FATCA. Il regolamento che attua l'accordo IGA irlandese (noto come Regolamento degli Stati Uniti 2014 sulla rendicontazione finanziaria) è stato convertito in legge irlandese. Questo stabilisce che, al fine di garantire conformità con le disposizioni FATCA, le istituzioni finanziarie quali il Fondo riferiscono i dati relativi ai loro sottoscrittori statunitensi alle Autorità tributarie irlandesi, che a loro volta trasmettono i dati all'IRS. La registrazione presso l'IRS è necessaria a tal fine.

Di conseguenza, al fine di conformarsi agli obblighi FATCA, il Fondo può richiedere agli investitori di fornire le informazioni e la documentazione prescritta dalla legge vigente in materia e ogni ulteriore documento secondo quanto ragionevolmente richiesto dal Fondo.

Si consiglia ai potenziali investitori di contattare i consulenti fiscali in merito alle possibili implicazioni del FATCA sul loro investimento nel Fondo.

Nonostante il Fondo compia ogni ragionevole sforzo a livello commerciale per conformarsi ad ogni requisito necessario per evitare l'imposizione di ritenute fiscali sui pagamenti al Fondo a norma del FATCA, non vi è garanzia che la Società sia in grado di soddisfare a tali obblighi. Se il Fondo dovesse diventare soggetto ad una trattenuta fiscale in conseguenza al FATCA, il rendimento per tutti gli investitori potrebbe essere sostanzialmente intaccato.

9. DETTAGLI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI E DEL FONDO

9.1 Gestione e Amministrazione

9.1.1 Gestore

Il Gestore, AXA Rosenberg Management Ireland Limited, è una private company per azioni legalmente costituita in Irlanda il 27 luglio 1999. Il Gestore è una consociata controllata al 100% di AXA Rosenberg Group LLC. Il Gestore ha un capitale azionario autorizzato pari a US\$ 1.000.000 e un capitale azionario emesso e interamente versato pari a US\$ 150.000. Il principale ramo di attività del Gestore sono i servizi di gestione e amministrazione di fondi comuni d'investimento quali il Fondo.

Il Gestore è responsabile della gestione dell'investimento e del reinvestimento degli Investimenti di ciascun Comparto, allo scopo di realizzare i periodici obiettivi e le politiche d'investimento dei Comparti; dell'adempimento dei doveri del gestore di un fondo d'investimento in conformità ai Regolamenti e ai periodici requisiti della Banca Centrale; dell'amministrazione generale del Fondo e di ciascun Comparto.

9.1.2 Consiglio d'Amministrazione del Gestore

Di seguito sono elencati i membri del Consiglio d'Amministrazione del Gestore, con i rispettivi Paesi di residenza, la loro preparazione e le loro esperienze professionali:

David Cooke (Irlanda) — Attualmente David Cooke ricopre la carica di amministratore per numerose società e di consulente per il Gestore degli investimenti. Dal 1991 al 2003 ha lavorato per l'AXA Rosenberg Group per la quale ha ricoperto diversi ruoli, tra cui la nomina a Chief Investment Officer del gestore. Dal marzo 1986 al maggio 1989, David Cooke ha lavorato alla divisione vendite e sviluppo software per BMS Technology, Herts., una società di consulenza e sviluppo software. Precedentemente, dal gennaio 1984 al novembre 1985, aveva lavorato come Control Engineer presso Ranks Hovis McDougall, Research Centre, Buckinghamshire, Inghilterra. Cooke ha conseguito una laurea di primo grado in elettrotecnica presso UCD (1983) e un MBA presso la London Business School (1991).

Frank Ennis (Irlanda) — Ennis è revisore contabile e ha lavorato per PricewaterhouseCoopers ("PwC"), a Dublino dal 1978 al 1999. Nel 1981 è stato nominato responsabile del Team investimenti di PwC. Nel 1985 è diventato partner in PwC, assumendo la responsabilità della creazione del Business Services Group. Nel 1989 è stato nominato capo della Mutual Fund Practice Division di PwC. È membro dell'Institute of Chartered Accounts in Irlanda e ha frequentato il Trinity College di Dublino dove nel 1977 ha conseguito una laurea di primo grado in economia. È

amministratore non esecutivo di alcune aziende nel settore dei servizi finanziari.

Jennifer Paterson (Regno Unito) — Paterson è amministratore non esecutivo di AXA Investment Managers Inc. In precedenza è stata direttore delle vendite globali, del marketing e dei servizi ai clienti di AXA Rosenberg Group LLC. Paterson è entrata a far parte dell'AXA Rosenberg Group in qualità di direttore del marketing e dei servizi ai clienti nell'aprile 1991 e in seguito è stata nominata amministratore delegato. Dal 1987 al 1991 è stata direttore associato e quindi direttore del marketing di Hill Samuel Investment Management, Ltd. Dal 1975 al 1987 Paterson è stata direttore operativo del marketing di Lloyds Abbey Life Group, Plc, Londra. Paterson è membro del Chartered Institute of Marketing e ha seguito il corso di laurea di primo grado in lettere presso l'Università del Kent di Canterbury.

Tatiana Pecastaing-Pierre (Francia) - Attualmente è Direttore Vendite Senior per AXA Investment Managers e membro del Consiglio di Amministrazione di AXA Funds Management S.A. Pecastaing-Pierre ha lavorato come Direttore operativo in AXA IM dal 2008 al 2014. Dal 2005 al 2008 è stata direttrice di programma e si è occupata della supervisione di progetti dedicati ai team di AXA IM Fixed Income, Structured Finance e Funds of Hedge Funds. È entrata in AXA Investment Managers nel 2004 come membro del team di progetto incaricato dell'outsourcing di AXA IM Operations a State Street Corporation. In precedenza, è stata consulente strategico e aziendale per AT Kearney dal 2000 al 2004 e per Arthur Andersen dal 1998 al 2000. Si è laureata presso la ESSEC Business School in Scienze attuariali. È membro dell'Istituto degli attuari francesi ("Institut des Actuaire Français") e ha frequentato anche l'Università PARIS VI, dove ha conseguito un titolo di dottorato di primo anno, "Diploma di studi approfonditi in Probabilità e applicazioni" sotto la supervisione di Nicole El Karoui.

Joseph Pinto (Francia) – Attualmente è Direttore operativo di AXA Investment Managers. È entrato in AXA Investment Managers nel gennaio 2007 come Responsabile dell'area Sud Europa e Medio Oriente. In seguito, nel dicembre 2011, ha assunto la direzione del dipartimento Mercati e Strategia d'investimento. Pinto è anche membro del Consiglio di Amministrazione di AXA IM e del Consiglio di Amministrazione del Gestore degli investimenti. Dal 2001 al 2006, è stato Vice Amministratore delegato e membro del Consiglio di Amministrazione di Banque Privée Fideuram Wargny. Nello svolgimento di tali funzioni, ha creato e implementato la strategia di sviluppo delle vendite della banca. Ha iniziato la carriera a New York nel settore cartolarizzazioni del Crédit Lyonnais ed è poi passato a Londra alle dipendenze di Lehman Brothers nella divisione Corporate Finance. Dal 1998 al 2001, ha ricoperto l'incarico di Project Manager presso McKinsey

& Cie a Parigi. Si è laureato presso l'Ecole Centrale Paris (una scuola di ingegneria francese) e ha conseguito un MBA presso la Columbia University.

Gideon Smith (Regno Unito) — Smith è European Chief Investment Officer delle competenze di investimento AXA Rosenberg del Gestore degli Investimenti dal 2007. Ha iniziato a lavorare per l'AXA Rosenberg Group dopo aver collaborato come sviluppatore software senior con Parallax Software/Avid Technology nel 1995 e come esperto di contabilità con Arthur Andersen dal 1993. Smith ha conseguito un MBA presso la London Business School e ha superato tutti i livelli di abilitazione come analista finanziario (CFA).

Josephine Tubbs (Regno Unito) – Tubbs è il capo del Dipartimento legale di AXA Investment Managers per il Regno Unito e l'Irlanda. È anche membro del Comitato di controllo locale e del Comitato sui conflitti di interesse per il Regno Unito della società. Ha iniziato a lavorare per AXA Framlington (la divisione azioni di AXA Investment Managers) nel 1998 come Responsabile legale e della segreteria della società. Quando nel 2005 AXA Framlington è entrata a far parte del gruppo di società di AXA Investment Managers, Tubbs ha assunto il ruolo che attualmente ricopre. In precedenza, nel 1997 aveva lavorato come avvocato interno presso Gartmore Investment Management e prima ancora come avvocato in studi privati tra il 1990 e il 1997 presso Frere Chomeley Bischoff (in seguito Eversheds), Burges Salmon e Simmons & Simmons e anche presso Investment Management Association per due anni. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la Bristol University ed è un avvocato qualificato e praticante nel Regno Unito (qualifica ottenuta nel 1992 presso Simmons & Simmons).

Michael Reinhard (Germania) — Reinhard è Global Head del Supporto operativo e Gestione dei servizi per AXA Investment Managers Group. È responsabile delle operazioni del Fondo e di investimento e della gestione/supervisione dei fornitori di servizi di AXA Investment Managers (depositari, agenti per i trasferimenti, amministratori del fondo e fornitori delle operazioni d'investimento). Ha iniziato a lavorare per AXA Investment Managers nel 2002 e da allora ha ricoperto vari incarichi tra i quali global head di Corporate Projects e Operational Excellence, capodivisione di Performance Measurement & Client Reporting, Investment Risk Management e Product Engineering. Prima di entrare in AXA Investment Managers, Reinhard ha lavorato per 4 anni come consulente principale in PricewaterhouseCoopers Consulting nell'area di soluzione asset management concentrandosi su società di gestione del rischio, adempimento, valutazione delle strategie e asset management nonché sulla gestione basata sul valore. Ha anche conseguito un diploma universitario in Business Administration con specializzazione in Servizi finanziari presso l'Università di Kaiserslautern.

Peter Warner (Regno Unito) – Warner è attualmente Direttore operativo per il Regno Unito di AXA Investment Managers. È entrato a far parte di AXA Investment Managers nel 1998 nell'ambito del team di contabilità del fondo e di definizione dei prezzi delle

azioni. Tra il 1998 e il 2005 Warner ha lavorato in svariati settori all'interno del team delle operazioni di AXA IM. Nel 2005, il Gestore degli investimenti ha esternalizzato alcune funzioni operative a State Street e all'epoca Warner è rimasto in AXA IM per assistere nella gestione della relazione con State Street. Warner ha iniziato la propria carriera presso Canada Life lavorando nel rispettivo team operativo, dove si è concentrato principalmente sulla gestione contanti e sulla contabilità del fondo. Si è laureato a pieni voti presso l'Università di Essex nel 1996 e ha una laurea di primo grado in Economia.

Tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione ricoprono una carica non esecutiva in rapporto al Gestore.

9.1.3 Gestore degli Investimenti e Promotore

Il Gestore ha delegato la responsabilità dell'investimento e reinvestimento delle attività di ciascun Comparto ad AXA Investment Managers UK Limited ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

Il Gestore degli investimenti è anche il promotore del Fondo.

Il Gestore degli investimenti è stato legalmente costituito in Inghilterra e Gasse come private limited company nel 1979. È controllata in via definitiva da AXA S.A., attraverso AXA Investment Managers S.A.: Sia la società di holding che la società di holding in via definitiva sono legalmente costituite in Francia. L'attività principale del Gestore degli investimenti consiste nell'agire in qualità di gestore del fondo per conto di grandi clienti istituzionali di tutto il mondo, attraverso sia conti separati sia piani collettivi d'investimento. Al 30 aprile 2015 gli attivi soggetti alla gestione e consulenza del Gestore degli investimenti erano pari a £ 65,3 miliardi. Nel Regno Unito il Gestore degli investimenti è regolamentato dalla FCA. Il gruppo di società del Gestore degli investimenti comprende il Barr Rosenberg Research Center LLC, un ente di consulenza riconosciuto dalla SEC (Securities Exchange Commission) americana, con responsabilità primaria per il mantenimento e il potenziamento dei modelli d'investimento e delle ricerche esclusive di AXA Rosenberg, modelli e ricerche che sono utilizzati dal Gestore degli investimenti e dai Gestori secondari degli investimenti nella gestione dei Comparti.

Nel prendere le sue decisioni d'investimento, il Gestore degli Investimenti terrà conto delle eventuali politiche o restrizioni alla selezione dei titoli, accettate dal Gestore degli Investimenti e/o dalla sue capogruppo dirette o indirette, prendendo in considerazione tanto i singoli titoli quanto le categorie o classi alle quali essi appartengano.

L'universo dei titoli selezionabili potrà altresì essere modificato, in seguito all'introduzione di norme limitative locali dovute al fatto che il Gestore offre quote del Fondo in giurisdizioni diverse.

9.1.4 Gestori secondari degli investimenti

Il Gestore degli Investimenti può delegare una parte o la totalità del proprio potere decisionale relativo ad alcuni o tutti i Comparti a uno o più Gestori secondari degli

Investimenti, ai sensi degli accordi di gestione secondaria degli investimenti stipulati tra il Gestore degli Investimenti e i relativi Gestori secondari degli Investimenti, come descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

Gestori secondari degli investimenti sono i seguenti:

Gestore secondario degli investimenti negli Stati Uniti è AXA Rosenberg Investment Management LLC, società di consulenza agli investimenti azionari quantitativi registrata presso la Securities and Exchanges Commission (SEC).

Il Gestore secondario degli investimenti a Singapore è AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, che è autorizzata e regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore.

Gli estremi del/i Gestore/i secondario/i degli investimenti per un dato Comparto sono disponibili facendone richiesta al Gestore degli Investimenti e saranno contenuti nelle relazioni periodiche del Fondo.

9.1.5 Distributore principale

Il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti distributore principale del Fondo, ai sensi dell'accordo di distribuzione principale descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

9.1.6 Amministratore, Fiduciario e Agente per i trasferimenti

Ai sensi dell'accordo di amministrazione descritto nella sezione "Contratti rilevanti", il Gestore ha delegato a State Street Fund Services (Ireland) Limited le proprie responsabilità di amministratore, fiduciario e agente per i trasferimenti del Fondo. L'Amministratore è responsabile dell'amministrazione degli affari del Fondo, inclusi il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto e la stesura dei rendiconti, fatta salva la supervisione generale del Gestore.

State Street Fund Services (Ireland) Limited è una società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda il 23 marzo 1992 e di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. State Street Corporation ha sede a Boston, Massachusetts, Stati Uniti, è leader mondiale nei servizi agli investimenti e di gestione erogati agli investitori globali più sofisticati ed è quotata alla Borsa Valori di New York con il simbolo "STT". Al dicembre 2014 il patrimonio amministrato dall'Amministratore era pari a circa US\$ 556 miliardi. In Irlanda, l'Amministratore è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale.

9.1.7 Amministratore secondario e Rappresentante a Hong Kong

L'Amministratore secondario è stato nominato quale amministratore secondario, fiduciario e banca agente depositaria del Fondo ai sensi di un accordo di amministrazione secondaria descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

L'Amministratore secondario è una società fiduciaria legalmente costituita e immatricolata a Hong Kong nel 1974 ai sensi delle leggi locali ed è una consociata

controllata al 100% dell'HSBC Group. HSBC Group svolge importanti attività di banca commerciale e di investimento nell'area Asia-Pacifico, in Europa, in Medio Oriente e nelle Americhe.

L'Amministratore secondario fornisce al Fondo servizi relativi all'emissione, al riscatto e al trasferimento di Quote e in più alcuni altri servizi amministrativi con la supervisione dell'Amministratore, fatta salva la supervisione generale del Gestore.

L'Amministratore secondario è stato inoltre nominato rappresentante del Fondo a Hong Kong, ai sensi di un Accordo di rappresentanza a Hong Kong descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

L'Amministratore secondario agisce in qualità di rappresentante a Hong Kong del Fondo, espleta tutte le funzioni richieste a un rappresentante a Hong Kong di un piano collettivo d'investimento e fornisce inoltre i servizi amministrativi concordati periodicamente.

9.1.8 Banca Fiduciaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited è stata nominata banca fiduciaria del Fondo ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento. La Banca Fiduciaria assicura la custodia delle attività di ciascun Comparto, le quali sono mantenute sotto il controllo della Banca Fiduciaria. La Banca Fiduciaria è una società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda nel 1991 ed è di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. Al dicembre 2014, la Banca Fiduciaria aveva depositi in custodia per circa US\$ 573 miliardi. In Irlanda, la Banca Fiduciaria è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale.

La principale attività della Banca Fiduciaria è svolgere funzioni di banca fiduciaria e custodia per i fondi d'investimento quali il Fondo stesso.

Ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, la Banca Fiduciaria ha piena facoltà di delegare la totalità o una qualsiasi parte delle proprie funzioni di custodia; tuttavia, la sua responsabilità non risente del fatto di affidare a un terzo (vale a dire a un'entità operante nell'ambito di una rete di soggetti a essa legati) una parte o la totalità degli investimenti che essa detiene in custodia.

9.1.9 Consulenti legali

Per la consulenza in materia di legislazione irlandese, il Fondo si avvale dei servizi di William Fry, 2 Grand Canal Square, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

9.1.10 Società di revisione

Il Fondo ha nominato propria Società di revisione PricewaterhouseCoopers of One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda.

9.1.11 Struttura di registrazione nel Regno Unito

Il Fondo deve mantenere alcune strutture presso un indirizzo nel Regno Unito. Il Fondo ha nominato il Gestore degli investimenti quale agente delle strutture nel Regno Unito (l'"Agente delle strutture nel Regno Unito").

Gli investitori nel Regno Unito possono contattare l'Agente delle strutture nel Regno Unito presso AXA Investment Managers UK Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Tel. +44 (0)207 003 1000/2345 – Fax +44 (0)207 003 1950 per ottenere informazioni riguardanti i prezzi delle Quote, per predisporre il riscatto delle Quote, per ottenere il pagamento ed esporre reclami. I reclami relativi al Fondo possono essere indirizzati al Dipartimento Conformità, Tel. 44 (0)207 003 1000 – Fax: +44 (0) 207 003 1206.

Copie dei seguenti documenti (in lingua inglese) saranno sempre esaminabili e richiedibili gratuitamente durante i normali orari d'ufficio di qualunque giorno (esclusi il sabato, la domenica e le altre festività) presso il summenzionato indirizzo dell'Agente delle strutture nel Regno Unito:

- (a) l'Atto costitutivo della Società d'investimento,
- (b) il Prospetto informativo,
- (c) i principali documenti informativi per gli investitori e
- (d) le più recenti relazioni annuali e semestrali pubblicate concernenti il Fondo

9.1.12 Rendicontazione

Il periodo contabile del Fondo termina il 31 marzo di ogni anno.

Il Gestore redige rendiconti annuali certificati che vengono messi a disposizione dei Sottoscrittori online entro quattro mesi dal termine del periodo finanziario a cui si riferiscono, vale a dire entro il 31 luglio di ogni anno, all'indirizzo www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com nella sezione dedicata letteratura sui fondi. La relazione annuale sarà trasmessa al Companies Announcements Office della Borsa Valori irlandese entro gli stessi termini. Copie delle relazioni semestrali non certificate (redatte fino al 30 settembre) saranno a disposizione dei Sottoscrittori entro due mesi dal termine del semestre a cui si riferiscono, vale a dire entro il 30 novembre di ogni anno e, su richiesta, verranno inoltre inviate ai Sottoscrittori via email.

L'Atto costitutivo della Società d'investimento e le relazioni annuali e semestrali di ciascun Comparto sono disponibili facendone richiesta al Gestore all'indirizzo specificato alla voce "Direttivo".

9.2 Informazioni di legge

9.2.1 Assemblee

La Banca Fiduciaria o il Gestore possono convocare un'assemblea dei Sottoscrittori del Fondo, di un qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto in qualunque momento, purché con almeno ventuno (21) giorni di preavviso.

All'assemblea dovrà essere presente il numero legale di Sottoscrittori e non potrà essere trattato nessun argomento all'ordine del giorno, se prima dell'inizio dei lavori non sarà stato raggiunto il numero legale. Ogni decisione adottata da un'assemblea dei Sottoscrittori legittimamente convocata sarà per Risoluzione, e ciascun Sottoscrittore, presente di persona o tramite procura, disporrà di un voto per ciascuna Quota detenuta.

L'omissione accidentale dell'invio dell'avviso di convocazione o il mancato ricevimento di tale avviso da parte di Sottoscrittori di Quote non invaliderà gli atti dell'assemblea.

9.2.2 Attribuzione di attività e passività

I Comparti del Fondo vengono creati dal Gestore sulla base della segregazione patrimoniale (e secondo il principio che il Fondo nel suo insieme non risponde verso terzi), con le modalità descritte nell'Atto costitutivo della Società d'investimento.

L'Atto costitutivo della Società d'investimento impone la separazione delle attività e passività di ciascun Comparto sia dalle attività della Banca Fiduciaria sia da quelle degli altri Comparti, in modo che tali attività appartengano o siano attribuibili a un singolo Comparto. Pertanto, le attività di un Comparto non saranno utilizzate per adempiere, direttamente o indirettamente, alle passività o agli obblighi di un altro Comparto. A tale scopo, le registrazioni e le scritture contabili di un Comparto saranno tenute a parte nella Valuta di base, i proventi dell'emissione di Quote saranno attribuiti al relativo Comparto creato per tale Classe di Quote e le attività derivate (inclusi gli incrementi e i decrementi di valore in seguito alla rivalutazione di attività) saranno attribuite allo stesso Comparto a cui appartenevano anche le attività da cui derivano.

Qualora la Banca Fiduciaria ritenga che un'attività o una passività non sia attribuibile a un particolare Comparto, essa avrà facoltà (salva approvazione del Gestore e della Società di revisione) di stabilire la base sulla quale allocare (e, se del caso, riallocare) tale attività o passività. La Banca Fiduciaria può attribuire un'attività o una passività a un Comparto al quale essa è riferibile secondo il suo giudizio. Qualora a giudizio della Banca Fiduciaria un'attività o passività non sia ascrivibile ad alcun particolare Comparto, essa potrà ripartirla *proporzionalmente* tra tutti i Comparti al Valore patrimoniale netto del momento in cui viene effettuata l'allocazione. In questo caso, non è richiesta l'approvazione del Gestore e della Società di revisione.

9.2.3 Commissioni

Salvo per quanto specificato nella sezione "Commissioni e spese", il Fondo non ha concesso né è soggetto a commissioni, sconti, compensi d'intermediazione o altre speciali condizioni in relazione all'emissione o al riscatto di proprie Quote.

9.2.4 Conflitti d'interesse

A causa delle operazioni molto estese che sono effettuate o che in futuro potranno essere effettuate dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti (nella sua funzione di Gestore degli Investimenti e di Distributore principale), dai Gestori secondari degli Investimenti, dall'Amministratore e dalla Banca Fiduciaria nonché dalle loro rispettive società controllanti, consociate, affiliate e dei loro dipendenti, funzionari, amministratori e Sottoscrittori (tutti soggetti definiti singolarmente "Parte interessata"), è possibile che si verifichino conflitti d'interesse.

Una Parte interessata può stipulare un contratto o concludere una qualunque transazione finanziaria, bancaria o d'altro genere, incluso, senza limitazioni, l'investimento nei titoli di un Sottoscrittore o di una qualsiasi società o ente, qualunque investimento dei quali faccia parte delle attività comprese in un qualsiasi Comparto, oppure può essere interessata a tale contratto o transazione e investire nelle Quote di un qualsiasi Comparto e con esse trattare, oppure ancora in beni di qualunque tipo incluse le attività dei Comparti.

Ogni disponibilità liquida dei Comparti può essere depositata, fatte salve le disposizioni delle leggi irlandesi Central Bank Acts 1942-2013 (e successive modifiche) presso una Parte interessata oppure investita in certificati di deposito o strumenti bancari emessi da una Parte interessata. Sarà inoltre consentito effettuare transazioni bancarie e simili con o per il tramite di una Parte interessata o di una qualunque consociata o affiliata ovvero di un qualunque socio, agente o delegato (per conto di un Comparto).

Una Parte interessata può fornire servizi analoghi ad altri a condizione che i servizi che essa fornisce ai Comparti non ne risentano. Inoltre, una Parte interessata può acquistare, detenere o cedere investimenti come se fossero stati effettuati a condizioni commerciali normali negoziate con ocularità e gli investimenti detenuti da un Comparto sono acquistati alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili tenendo conto degli interessi dei Sottoscrittori. Una Parte interessata può trattare con il Comparto in qualità di mandante o agente, a condizione che le sue operazioni siano nell'interesse dei Sottoscrittori e vengano effettuate come se avvenissero a condizioni commerciali normali negoziate con ocularità, ad esempio:

- (a) una valutazione certificata della transazione da parte di un soggetto autorizzato dalla Banca Fiduciaria (o dal Consiglio d'Amministrazione in caso di transazione con la Banca Fiduciaria) in quanto indipendente e competente; oppure
- (b) la transazione è eseguita alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili in un mercato finanziario organizzato in conformità alle regole di quest'ultimo; oppure
- (c) qualora (a) e (b) non siano praticabili, l'esecuzione secondo condizioni che la Banca Fiduciaria (o il Consiglio di Amministrazione in caso di transazione con la Banca Fiduciaria) ritenga conformi al principio descritto nel precedente paragrafo.

Qualsiasi transazione tra un Comparto e una Parte interessata in quanto mandante può essere effettuata soltanto previo consenso scritto della Banca Fiduciaria.

Nel caso in cui effettivamente si verifichi un conflitto d'interesse, il Gestore farà in modo, per quanto gli sarà ragionevolmente possibile, che questo si risolva in maniera equa e che le opportunità d'investimento siano ripartite in modo equo e giusto.

Joseph Pinto, Amministratore del Gestore, è anche amministratore del Gestore degli Investimenti. David

Cooke svolge anche attività di consulente per il Gestore degli Investimenti.

In linea con quanto sopra descritto, tutti i membri dei Consigli d'Amministrazione agiscono in modo da evitare possibili conflitti d'interesse e, per quanto di loro conoscenza, esercitano i propri poteri e diritti di voto in maniera equilibrata.

9.2.5 Cessazione

Il Fondo o qualsiasi suo Comparto potranno essere cessati nelle circostanze descritte di seguito, a condizione che la parte che pone termine al Fondo o al Comparto ne dia comunicazione per iscritto ai Sottoscrittori interessati e con tale avviso fissi anche la data della cessazione, che non potrà avvenire prima che sia trascorso un mese da detta comunicazione:

- (a) cessazione a opera della Banca Fiduciaria con avviso scritto al Gestore, qualora quest'ultimo venga messo in liquidazione (non se la liquidazione è su base volontaria a fini di ristrutturazione o fusione secondo termini precedentemente approvati per iscritto dalla Banca Fiduciaria) oppure cessi l'attività, o ancora se in relazione a esso viene nominato un ispettore o se per una qualsiasi parte del suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare;
- (b) cessazione a opera della Banca Fiduciaria con avviso scritto al Gestore, qualora a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria il Gestore sia impossibilitato ad adempiere, oppure non adempia in effetti in maniera soddisfacente ai propri doveri, ovvero compia qualsiasi altro atto che, a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria, abbia l'intento di screditare il Fondo o di danneggiare gli interessi dei Sottoscrittori;
- (c) cessazione a opera della Banca Fiduciaria o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) qualora venga approvata una legge che, a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria o del Gestore (a seconda del caso), renda illegale, impraticabile o sconsigliabile mantenere in esistenza il Fondo ovvero, a seconda del caso, un suo Comparto;
- (d) cessazione a opera della Banca Fiduciaria o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) entro quattro mesi dalla data in cui la Banca Fiduciaria o il Gestore (a seconda del caso) abbiano espresso per iscritto all'altra parte il proprio desiderio di dimettersi dall'incarico, e ove non sia stato individuato un idoneo soggetto gradito tanto alla Banca Centrale che alla Banca Fiduciaria o al Gestore (a seconda del caso), il quale assuma funzioni di nuova banca fiduciaria o nuovo gestore; oppure
- (e) cessazione a opera del Gestore ove tutte le Quote del Fondo o, a seconda del caso, un Comparto siano riscattati;
- (f) cessazione a opera del Gestore, a sua discrezione, ove consideri che la cessazione del Fondo o, a seconda del caso, di un Comparto sia opportuna.

Prima di una decisione ufficiale del Gestore o della Banca fiduciaria di cessare un Comparto ai sensi della presente Sezione 9.2.5, il Gestore degli investimenti, se secondo il suo parere gli attivi di un Comparto sono talmente diminuiti da rendere il Comparto non praticabile, ha la facoltà di attivarsi per vendere tutte le posizioni in previsione di una chiusura ordinata di un Comparto e per gestire il Comparto in cash al fine di preservare il capitale dei Sottoscrittori di quote. Tutte queste azioni saranno intraprese conformemente a quanto disposto nell'Atto Costitutivo.

9.3 Calcolo del Valore patrimoniale netto

9.3.1 Informazioni generali

Il Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto è espresso nella sua Valuta di Base. Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe al loro interno è eseguito dall'Amministratore in conformità ai requisiti dell'Atto costitutivo della Società d'investimento; i particolari sono indicati di seguito.

9.3.2 Pubblicazione dal Valore patrimoniale netto

Tranne nel caso in cui la stima del Valore patrimoniale netto di un Comparto sia stata sospesa o posticipata nelle circostanze descritte nella precedente sezione "Sospensioni a carattere temporaneo", il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, del Valore patrimoniale netto di ciascuna Classe e del Valore patrimoniale netto per Quota verrà eseguito a ciascun Punto di valutazione e tali valutazioni saranno rese disponibili ai Sottoscrittori dietro loro richiesta. Il Valore patrimoniale netto per Quota sarà inoltre consultabile presso le sedi dell'Amministratore nei normali orari d'ufficio e sarà pubblicato sul sito web del Fondo all'indirizzo, www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com. Infine, appena eseguito il calcolo, il valore sarà immediatamente comunicato alla Borsa Valori irlandese dall'Amministratore.

9.3.3 Determinazione dal Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto di una qualsiasi Classe di Quote di un Comparto sarà determinato sottraendo la percentuale di passività del Comparto *in proporzione* più le altre passività/spese del caso per tale Classe, dalla percentuale di attività del Comparto *in proporzione* alla Classe, in conformità all'Atto costitutivo della Società d'investimento. Il Valore patrimoniale netto di una Classe di Quote di un Comparto sarà espresso nella valuta nella quale è denominata tale Classe (convertito, se necessario, al ragionevole tasso di cambio che il Gestore ritenga opportuno utilizzare). Il Valore patrimoniale netto di una Quota di una Classe verrà determinato dividendo il Valore patrimoniale netto della relativa Classe per il numero di Quote di tale Classe in emissione e di quelle considerate in emissione.

I principi da seguire per la valutazione delle attività di ciascun Comparto sono i seguenti:

- (i) il valore di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà (tranne negli

specifici casi descritti ai paragrafi (iii), (viii) e (ix)) al prezzo di chiusura ufficiale su tale Mercato Regolamentato (che ai fini di questa sezione 9.3.3 corrisponde al prezzo pubblicato per tale investimento dal relativo Mercato Regolamentato) al Punto di Valutazione oppure all'ultimo prezzo quotato di domanda, qualora il prezzo di chiusura ufficiale non sia disponibile, fatte salve le seguenti condizioni:

- A. qualora un Investimento sia quotato, negoziato o normalmente trattato su uno o più Mercati Regolamentati, il Gestore può, a propria discrezione (previa approvazione della Banca fiduciaria), selezionare uno qualunque di tali Mercati ai fini della valutazione (purché il Gestore abbia stabilito che tale mercato costituisce il mercato principale per l'Investimento in questione o fornisce i criteri più equi di valutazione di tali titoli); il Mercato così selezionato fungerà da riferimento per i futuri calcoli del Valore patrimoniale netto relativo a tale Investimento, a meno che il Gestore non decida altrimenti; e
- B. nel caso di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato, ma in relazione al quale, per qualsivoglia ragione, i prezzi possano non essere disponibili alla data pertinente o che, a giudizio del Gestore, possano non essere rappresentativi, il valore corrisponderà al presunto valore stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione competente operante nel settore di tale Investimento (approvata a tal fine dalla Banca Fiduciaria) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto competente dal Gestore (e approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);
- (ii) il valore di un Investimento che non sia quotato, negoziato né trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà al presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione operante nel settore di tale Investimento (approvata a tal fine dalla Banca Fiduciaria) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto competente dal Gestore (e approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);
- (iii) il valore di qualunque Investimento che sia una quota di partecipazione in un piano d'investimento collettivo aperto/fondo d'investimento, corrisponderà all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione;
- (iv) il valore delle liquidità disponibili o in deposito, delle spese pagate anticipatamente, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come detto in precedenza, ma non ancora incassati, corrisponderà al loro importo totale, a meno che il Gestore ritenga improbabile ch'essi siano totalmente pagati o incassati, nel qual caso il loro valore sarà quello raggiunto dopo l'applicazione dello sconto che il Gestore (previa approvazione della Banca Fiduciaria) riterrà adeguato per tenere conto del loro valore effettivo;

- (v) i depositi saranno valutati in base al loro importo principale, maggiorato degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati acquisiti o istituiti;
- (vi) i Buoni del Tesoro saranno valutati in base al prezzo medio di contrattazione nel mercato in cui sono trattati o ammessi alle contrattazioni in corrispondenza di ogni Punto di valutazione; qualora tale prezzo non sia disponibile, saranno valutati in base al loro presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);
- (vii) i certificati, gli effetti, le obbligazioni nominative, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, gli effetti commerciali ed altri attivi analoghi saranno valutati in base all'ultimo prezzo medio di contrattazione disponibile nel mercato in cui sono trattati o ammessi alle contrattazioni (corrispondente al mercato esclusivo o al mercato che, a giudizio del Gestore, è il mercato principale nel quale gli attivi in questione sono quotati o contrattati), maggiorato degli interessi maturati su di essi a partire dalla loro data di acquisizione;
- (viii) i contratti sui tassi di cambio a termine saranno valutati in riferimento al prezzo al quale un nuovo contratto a termine di pari entità e scadenza può essere sottoscritto al Punto di valutazione;
- (ix) il valore dei contratti future e delle opzioni negoziate su un Mercato Regolamentato corrisponderà al prezzo di liquidazione determinato dal mercato in questione, fermo restando che, qualora tale prezzo di liquidazione non sia disponibile per qualsivoglia ragione o, a giudizio del Gestore (o dei suoi delegati), non sia rappresentativo, tale valore corrisponderà al presunto valore di realizzo stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);
- (x) il valore di eventuali contratti derivati fuori borsa (over the counter, "OTC") e contratti a termine su tassi di cambio e d'interesse corrisponda:
- A. alla quotazione fornita dalla controparte, purché tale quotazione pervenga almeno quotidianamente e sia approvata o verificata almeno settimanalmente da un soggetto indipendente della controparte, approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria; oppure
- B. a una valutazione alternativa calcolata dal Gestore o da un fornitore di prezzi indipendente, che potrà essere un soggetto legato alla controparte ma indipendente da essa, nominato dal Gestore e approvato a tale scopo dalla Banca Fiduciaria, oppure a una valutazione effettuata in qualunque altro modo, purché il valore sia approvato dalla Banca Fiduciaria, la quale non si basi sugli stessi modelli per la determinazione del prezzo utilizzati dalla controparte), fornita giornalmente e in conformità
- a principi di valutazione che seguano la migliore prassi internazionale stabilita da organismi quali l'IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e l'AIMA (Alternative Investment Management Association); tale valutazione dovrà essere riconciliata mensilmente con quella della controparte. Qualora si riscontrino differenze significative, esse dovranno essere prontamente indagate e spiegate;
- (xi) nonostante quanto riportato nei sotto-paragrafi precedenti, il Gestore, previa approvazione della Banca Fiduciaria, può rettificare il valore di qualunque Investimento qualora, in relazione alla valuta, al tasso di interesse in vigore, alla scadenza, alla collocabilità e/o ad altri criteri analoghi giudicati pertinenti, esso ritenga che ciò sia necessario per tenere conto del suo equo valore;
- (xii) qualora un determinato valore non sia accertabile come sopra illustrato o il Gestore ritenga un altro metodo di valutazione più adatto a dare conto dell'equo valore dell'Investimento in questione, sarà adottato il metodo di valutazione determinato dal Gestore con il concorso della Banca Fiduciaria, purché tale metodo sia approvato da quest'ultima;
- (xiii) nonostante quanto precede, qualora l'attivo di un Comparto sia stato realizzato o negoziato ai fini di realizzo al momento della valutazione, le attività del Comparto comprenderanno, anziché tale attivo, l'importo netto dovuto al Comparto in relazione ad esso, fermo restando che, nel caso in cui tale importo non sia ancora esattamente noto, il suo valore corrisponderà all'importo netto dovuto al Comparto, così come stimato dal Gestore;
- qualunque certificato relativo al Valore Patrimoniale Netto delle Quote, fornito in buona fede (e in assenza di negligenza o di errore palese) da o per conto del Gestore, sarà vincolante per tutte le parti.
- il Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) da un qualunque Sottoscrittore, il quale abbia ricevuto un numero errato di Quote o un pagamento errato superiore al numero o al valore corretti in seguito a un errore nel calcolo del Valore patrimoniale netto di un qualsiasi Comparto, la restituzione di tali Quote o somme al Comparto in questione, mentre il Sottoscrittore autorizza il Gestore ad annullare o vendere tali Quote e accetta inoltre di restituire dietro richiesta dette somme all'Amministratore o all'Amministratore secondario (a seconda del caso) al fine di correggere l'errore. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto da parte del Gestore non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore patrimoniale netto. Analogamente, i Sottoscrittori che dovessero ricevere un numero insufficiente di Quote o proventi insufficienti dalle Quote per via di un errore nel calcolo del Valore patrimoniale netto, avranno diritto almeno a un risarcimento fissato in linea con i Regolamenti e qualsivoglia orientamento del settore su questioni di rilevanza, come il Gestore ritenga opportuno. Inoltre, il

Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) la corresponsione di un risarcimento fino all'importo integrale ai Sottoscrittori in questione, indipendentemente dalla soglia di rilevanza eventualmente fissata. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore patrimoniale netto.

9.3.4 Sospensioni/posticipi temporanei della Determinazione del Valore patrimoniale netto

Il Gestore potrà sospendere temporaneamente la stima del Valore patrimoniale netto di un qualsiasi Comparto nonché la sottoscrizione e il riscatto delle Quote di un qualsiasi Comparto:

- (a) in ogni periodo (diverso dai fine settimana e dalle normali ferie) in cui siano chiusi un mercato o una Borsa Valori costituenti la piazza principale di una parte significativa degli Investimenti del Comparto in questione e sui quali questi ultimi siano quotati, negoziati e contrattati, oppure durante il quale le negoziazioni vi siano limitate o sospese oppure le contrattazioni su qualunque Borsa o mercato pertinente dei future siano limitate o sospese;
- (b) qualora in seguito ad avvenimenti politici, economici, militari o monetari o a qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e dell'autorità del Gestore qualunque cessione o valutazione degli Investimenti del relativo Comparto non sia, a giudizio del Gestore, ragionevolmente praticabile senza essere di grave danno per gli interessi dei titolari di Quote in generale o dei titolari delle Quote del relativo Comparto, ovvero qualora, a giudizio del Gestore, il Prezzo di riscatto non possa essere calcolato equamente o qualora la cessione sia di sostanziale pregiudizio per i titolari di Quote in generale o per i titolari di Quote del relativo Comparto;
- (c) in qualsiasi momento in cui si verifichi un'interruzione nel mezzo di comunicazione normalmente utilizzato per determinare il valore di uno qualunque degli Investimenti del Comparto o quando per qualsiasi altra ragione il valore di uno qualunque degli Investimenti o delle altre attività del Comparto non possa essere accertato ragionevolmente o con equità; oppure
- (d) in ogni periodo in cui il Comparto non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al fine di effettuare i pagamenti relativi al riscatto o qualora, a giudizio del Gestore, tali pagamenti non possano avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali, o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi connesso alla realizzazione o all'acquisizione di Investimenti o qualunque pagamento dovuto per il riscatto non possano, a giudizio del Gestore, avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali;
- (e) qualora Il Gestore lo ritenga necessario.

Il Gestore, laddove praticabile, adotterà le necessarie misure per porre termine non appena possibile a un eventuale periodo di sospensione.

In caso di sospensione così come descritto sopra, il Gestore avviserà subito la Banca Centrale e, qualora le Quote interessate figurino nel listino della Borsa Valori irlandese, avviserà subito anche quest'ultima, dandone inoltre immediata notizia sul sito Web del Fondo all'indirizzo www.axa-rosenberg.com e/o www.axa-im.com.

9.4 Informazioni generali

9.4.1 Contratti rilevanti

I seguenti documenti e contratti, non stipulati durante l'ordinaria conduzione degli affari del Fondo, sono stati tuttavia sottoscritti dal Gestore per conto di quest'ultimo e sono pertanto rilevanti, o possono esserlo:

- (a) l'Atto costitutivo della Società d'investimento prevede indennità a favore del Gestore per questioni non derivanti da sua frode, malafede, dolo o negligenza. L'Atto costitutivo della Società d'investimento prevede che la Banca Fiduciaria sarà responsabile nei confronti del Gestore e dei Sottoscrittori di Quote per tutte le perdite da essi subite in seguito ad un'inadempienza ingiustificabile o ad un'adempienza inadeguata dei propri obblighi. Esso inoltre contiene disposizioni relative alle responsabilità giuridiche del Gestore e della Banca Fiduciaria.

Tutti i Sottoscrittori hanno diritto al beneficio delle disposizioni dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, sono vincolati da esse e si considera che ne abbiano ricevuto comunicazione. Le disposizioni dell'Atto costitutivo della Società d'investimento sono vincolanti per la Banca Fiduciaria, il Gestore e i Sottoscrittori nonché per tutti i soggetti che, rispettivamente, avanzino rivendicazioni per loro tramite, come se tutti questi Sottoscrittori e soggetti fossero parti in causa nell'Atto costitutivo stesso.

Nessuna modifica, variazione o aggiunta può obbligare un Sottoscrittore di Quote ad effettuare qualunque ulteriore pagamento o ad accettare passività in relazione alle proprie Quote senza la preventiva approvazione dei Sottoscrittori;

- (b) l'Accordo di amministrazione del 30 aprile 2006 concluso tra il Gestore e l'Amministratore ("l'Accordo di amministrazione"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di amministrazione possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra e sebbene possano essere poste limitazioni (descritte nell'Accordo stesso) alla facoltà di rescissione del Gestore.

L'Accordo di amministrazione prevede indennità a favore dell'Amministratore diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, violazione rilevante del contratto, frode, malafede, grave colpa o incuranza consapevole da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali dell'Amministratore;

- (c) l'Accordo di amministrazione secondaria del 1° gennaio 2004 concluso tra il Gestore, l'Amministratore e l'Amministratore secondario ("Accordo di amministrazione secondaria"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di amministrazione secondaria possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra. L'Accordo di amministrazione secondaria prevede indennità a favore dell'Amministratore secondario diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, deliberata inadempienza, frode o incuranza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri secondo quanto previsto dall'Accordo stesso;
- (d) l'Accordo di gestione degli investimenti del 30 giugno 2015 concluso tra il Gestore e il Gestore degli Investimenti ("Accordo di gestione degli investimenti"), il quale prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di gestione degli investimenti possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra. L'Accordo di gestione degli investimenti prevede indennità a favore del Gestore degli Investimenti e dei suoi dipendenti o agenti (i quali, a scanso di dubbi, non includono gli intermediari né gli operatori in titoli cui il Gestore degli Investimenti faccia ricorso) diverse da quelle relative a questioni causate da frode, malafede, deliberata inadempienza, incuranza o grossolana negligenza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali del Gestore degli Investimenti;
- (e) gli Accordi di gestione secondaria degli investimenti del 30 giugno 2015 conclusi tra il Gestore degli Investimenti e ciascuna delle società AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd e AXA Rosenberg Investment Management LLC ("Accordo di gestione secondaria degli investimenti"), ciascuno dei quali prevede che la nomina a Gestore secondario degli investimenti rimanga in vigore a

meno che, e fintanto che non sia cessata da una delle due parti, previo preavviso scritto di almeno 90 giorni all'altra parte, sebbene in determinate circostanze (ad es. insolvenza di una delle due parti, violazione non corretta malgrado l'avviso ecc.) l'Accordo di gestione secondaria degli investimenti possa essere cessato immediatamente mediante avviso scritto di una delle due parti all'altra. Gli Accordi di gestione secondaria degli investimenti prevedono indennità a favore del Gestore secondario degli investimenti in questione e dei suoi dipendenti o agenti (i quali, a scanso di dubbi, non includono gli intermediari né gli operatori in titoli cui il Gestore secondario degli investimenti faccia ricorso) diverse da quelle relative a questioni causate da frode, malafede, deliberata inadempienza, incuranza o grossolana negligenza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali del Gestore secondario degli investimenti in questione;

- (f) l'Accordo di distribuzione principale del 30 giugno 2015 concluso tra il Gestore e il Gestore degli Investimenti ("Accordo di distribuzione principale"), il quale prevede che in assenza di frode, negligenza, esecuzione volutamente inesatta delle istruzioni ricevute o malafede nell'adempimento dei propri obblighi o doveri ai sensi dell'Accordo di distribuzione principale, il Distributore principale non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Gestore o di un qualsiasi Sottoscrittore. L'Accordo di distribuzione principale prevede inoltre che l'accordo possa essere ceduto e che il Distributore principale possa nominare agenti di servizio, sempre che la cessione e le nomine siano effettuate in conformità ai requisiti della Banca Centrale; e
- (g) l'Accordo di rappresentanza a Hong Kong del 1° gennaio 2004 concluso tra il Gestore, la Banca Fiduciaria e l'Amministratore secondario ("Accordo di rappresentanza a Hong Kong"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore secondario come rappresentante del Fondo a Hong Kong, rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di rappresentanza a Hong Kong possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra parte. L'Accordo di rappresentanza a Hong Kong prevede indennità a favore dell'Amministratore secondario diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, deliberata inadempienza o frode da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali dell'Amministratore secondario.

9.4.2 Esame dei documenti

Copie dei seguenti documenti saranno sempre esaminabili durante i normali orari d'ufficio di qualunque giorno (esclusi il sabato, la domenica e le altre festività) presso la sede del Gestore a Dublino e presso lo studio William Fry, consulente legale irlandese del Fondo:

- (a) l'Atto costitutivo della Società d'investimento;
- (b) il Prospetto informativo; e
- (c) le ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo.

9.4.3 Protezione dei dati

Ai fini delle Leggi sulla protezione dei dati del 1988 e 2003, il responsabile del trattamento dei dati personali degli investitori e potenziali investitori è il Gestore.

Le informazioni relative agli investitori e potenziali investitori possono essere elaborate ai fini dell'amministrazione degli investimenti, per la gestione delle partecipazioni degli investitori nel Fondo e ogni relativo conto su base corrente, per la fornitura di servizi in merito a qualsivoglia prodotto o servizio di investimento, se richiesto ai fini di conformità con la legislazione tributaria o altri requisiti legali e/o normativi compresi, senza esservi limitati, il riferimento ad autorità tributarie o normative e per altri interessi finanziari legittimi di AXA Rosenberg Group, del Gestore degli investimenti e/o delle rispettive società collegate.

Tali dati personali degli investitori e investitori potenziali possono essere elaborati dal Gestore e ogni società di AXA Rosenberg Group, del Gestore degli investimenti e/o delle rispettive società collegate e da terzi che forniscono servizi al gestore, AXA Rosenberg Group, al Gestore degli investimenti e/o alle rispettive società collegate. Tali elaborazioni possono comprendere il trasferimento di dati all'esterno dello SEE ad un paese che non possiede una protezione dei dati equivalente a quella del SEE.

Gli investitori e i potenziali investitori hanno il diritto di accedere ai loro dati personali mantenuti dal Gestore e il diritto di modificarli e rettificare ogni imprecisione relativa ai loro dati personali conservati dal gestore facendo richiesta all'ufficio dell'Amministratore a Dublino.

Le società appartenenti all'AXA Rosenberg Group, il Gestore degli investimenti e le rispettive società collegate possono inoltre utilizzare tali informazioni per attività di marketing quali ricerche di mercato o per contattare investitori e potenziali investitori per posta, telefono, email, fax o con altri mezzi in merito ai loro investimenti e alle loro esigenze in campo finanziario. Se non si desidera essere contattati a fini di marketing, si prega di scrivere all'ufficio del Gestore a Dublino.

APPENDICE I

Borse valori e mercati regolamentati

A eccezione dell'investimento ammesso in titoli non quotati o in quote di fondi comuni d'investimento aperti, l'investimento in titoli è limitato alle Borse Valori e ai mercati indicati nel presente Prospetto informativo (eventualmente aggiornati periodicamente), che sono quelli elencati di seguito:

- (a) Tutte le Borse Valori degli Stati membri dell'Unione Europea e in più di Norvegia, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti; e
- (b) le seguenti borse valori:

Paese	Borsa valori
Argentina	Borsa Valori di Buenos Aires
Brasile	Bolsa de Valores Mercadorias & Futuros de Sao Paulo
Cile	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Chile Bolsa de Corredores de Valparaiso
Cina	Borsa Valori di Shanghai Borsa Valori di Shenzhen
Colombia	Bolsa de Valores de Colombia
Egitto	Borsa Valori dell'Egitto
Hong Kong	Borsa valori di Hong Kong
Islanda	Borsa Valori d'Islanda
India	Borsa Valori di Bombay National Stock Exchange Borsa Valori di Delhi Borsa Valori di Madras
Indonesia	Borsa Valori dell'Indonesia
Israele	Borsa Valori di Tel Aviv
Giordania	Mercato Finanziario di Amman
Malesia	Bursa Malaysia Berhad
Messico	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco	Borsa Valori di Casablanca
Pakistan	Borsa valori di Karachi Borsa valori di Lahore Borsa valori di Islamabad
Perù	Borsa Valori di Lima
Filippine	Borsa valori delle Filippine
Qatar	Borsa Valori del Qatar
Russia	Borsa Valori di Mosca MICEX-RTS
Singapore	Borsa Valori di Singapore
Sudafrica	Borsa Valori di Johannesburg
Corea del Sud	Borsa Valori della Corea KOSDAQ (Korean Securities Dealers

Paese	Borsa valori
	Automated Quotations)
Taiwan	Borsa Valori di Taiwan
Tailandia	Borsa Valori della Tailandia
Turchia	Borsa Valori di Istanbul
Emirati Arabi Uniti	Borsa Valori degli Emirati Arabi Uniti Mercato Finanziario di Dubai
Venezuela	Borsa Valori di Caracas

I seguenti mercati regolamentati:

- (a) il mercato organizzato dall'International Capital Markets Association;
- (b) il NASDAQ negli Stati Uniti;
- (c) il mercato US Government Securities, gestito da operatori primari e secondari, e regolamentato dalla Federal Reserve Bank of New York;
- (d) il mercato ristretto degli Stati Uniti, gestito da operatori primari e secondari, e regolamentato dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers (nonché da istituzioni bancarie regolamentate dall'US Controller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- (e) il mercato del Regno Unito noto in passato con il nome di "Grey Book Market", gestito tramite soggetti regolamentati dal Capitolo 3 del FCA's Market Conduct Sourcebook (codice interprofessionale);
- (f) AIM - Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
- (g) il mercato ristretto giapponese, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;
- (h) il mercato francese dei "Titres de Créance Négotiables" (mercato ristretto di titoli di debito negoziabili); e
- (i) il mercato ristretto Canadian Government Bonds, regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada;

Ai fini dell'investimento in strumenti finanziari derivati (SFD), un Comparto potrà investire esclusivamente negli SFD scambiati nei mercati regolamentati dell'SEE summenzionati o in uno qualsiasi dei mercati extra SEE summenzionati.

I mercati e le Borse Valori precedenti sono elencati conformemente ai requisiti della Banca Centrale; si fa notare che quest'ultima non emette alcun elenco di mercati e Borse Valori approvati.

APPENDICE II

Restrizioni all'investimento e all'indebitamento

I. Investimenti consentiti

Gli investimenti delle attività del relativo Comparto devono avvenire in conformità ai Regolamenti e ai Comunicati, i quali prevedono che tali investimenti di un Comparto siano limitati a:

- 1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, così come prescritto nei Comunicati, che siano ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o di uno Stato non membro, oppure che siano trattati su un mercato che sia regolamentato, operi regolarmente, sia riconosciuto e sia aperto al pubblico in uno Stato membro o uno Stato non membro.
- 2 Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (così come descritto sopra) entro un anno.
- 3 Strumenti del mercato monetario, così come definiti nei Comunicati, diversi da quelli scambiati in un Mercato regolamentato.
- 4 Quote di OICVM.
- 5 Quote di piani collettivi d'investimento non OICVM, così come descritto nella nota di orientamento 2/03 della Banca Centrale.
- 6 Depositi presso istituti di credito, così come prescritto nei Comunicati.
- 7 Strumenti finanziari derivati così come prescritto nei Comunicati.

II. Restrizioni agli investimenti

I suddetti investimenti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

1. Restrizioni generali agli investimenti

- 1.1 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nella precedente sezione intitolata "Investimenti consentiti" ("Sezione I"), in accordo con i requisiti della Banca Centrale.
- 1.2 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari emessi di recente che saranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (così come descritto nella Sezione I) entro un anno. Questa restrizione non si applica in relazione all'investimento di un Comparto in alcuni titoli statunitensi conosciuti come titoli della Rule 144A, sempre a condizione che:
 - tali titoli siano emessi con l'impegno a registrarsi presso la US Securities and Exchanges Commission entro un anno dall'emissione; e
 - tali titoli non siano non liquidi, ovvero possano essere realizzati dal Comparto entro sette giorni al prezzo a cui sono valutati dal Comparto, o approssimativamente a tale prezzo.
- 1.3 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente, a condizione che il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dagli enti emittenti in cui il Comparto investe più del 5% sia inferiore al 40%.
- 1.4 Il limite del 10% (così come descritto al precedente paragrafo 1.3) viene innalzato al 35% qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali, oppure da uno Stato non membro o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.
- 1.5 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario cui si fa riferimento al precedente punto 1.4 non verranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% citato al punto 1.3.
- 1.6 Un Comparto non può investire più del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito. Depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da: istituti di credito autorizzati nel'SEE, istituti di credito autorizzati in uno stato firmatario (diverso da uno Stato membro dell'SEE) dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988, o un istituto di credito

autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, detenuti come liquidità accessoria, non devono superare il 10% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

Questo limite potrà essere innalzato al 20% nel caso di depositi effettuati presso la Banca Fiduciaria.

- 1.7 L'esposizione al rischio di un Comparto rispetto a una controparte in uno strumento derivato OTC non può superare il 5% del Valore patrimoniale netto.

Tale limite viene innalzato al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nell'SEE, in uno stato firmatario (diverso da uno Stato membro dell'SEE) dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988 o a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

- 1.8 Nonostante quanto stabilito dai precedenti paragrafi 1.3, 1.6 e 1.7, una combinazione di due o più delle seguenti transazioni, emesse o effettuate oppure intraprese con lo stesso ente, non potrà superare il 20% del Valore patrimoniale netto di un Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario,
- depositi e/o
- esposizioni al rischio con le controparti derivanti da transazioni in strumenti derivati OTC.

- 1.9 I limiti specificati ai precedenti punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 non possono essere combinati, affinché l'esposizione a un singolo ente non abbia a superare il 35% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

- 1.10 Ai fini indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8, le società del Gruppo sono considerate una singola emittente. Tuttavia, agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo potrà essere applicato un limite del 20% sul Valore patrimoniale netto di un Comparto.

- 1.11 Ciascun Comparto può investire fino al 100% del Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da un qualsiasi Stato membro, dai suoi enti locali, da Stati non membri o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.

I singoli emittenti saranno tratti dal seguente elenco:

Governi aderenti all'OCSE (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo del Brasile (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo dell'India (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca centrale europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.

Ciascun Comparto deve detenere titoli di almeno 6 emittenti diversi, e i titoli di un'emissione non devono superare il 30% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

2 Piani collettivi d'investimento

- 2.1 Salvo laddove la politica d'investimento di un Comparto preveda che detto Comparto sia un "fondo di fondi", gli investimenti in quote di piani collettivi d'investimento non possono superare, in totale, il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto stesso.

- 2.2 Laddove la politica d'investimento di un Comparto preveda che detto Comparto sia un "fondo di fondi", gli investimenti effettuati da tale Comparto in quote di piani collettivi d'investimento non possono superare il 20% del Valore patrimoniale netto e le quote di piani collettivi d'investimento non OICVM, complessivamente, non devono superare il 30% del Valore patrimoniale netto del Comparto stesso.

- 2.3 Qualora investa in un piano collettivo d'investimento, un Comparto dovrà assicurarsi che a tale piano sia vietato investire in altri piani collettivi d'investimento oltre il 10% delle proprie attività nette.

- 2.4 Qualora un Comparto investa nelle quote di altri piani collettivi d'investimento gestiti, direttamente o tramite delega, dal Gestore ovvero da qualsiasi altra società collegata al Gestore per via di una gestione o un controllo in comune o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, il Gestore o l'altra società non potranno applicare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione o riscatto in ragione dell'investimento, da parte del Comparto, nelle quote degli altri piani collettivi d'investimento.

2.5 Qualora il Gestore/Gestore degli Investimenti percepisca una commissione (comprese le commissioni ridotte) in virtù di un investimento nelle quote di un altro piano collettivo d'investimento, tale commissione dovrà essere versata alle proprietà del Comparto.

3 Norme generali

3.1 Né il Gestore né il Gestore degli Investimenti, allorché agiscano in relazione ai Comparti di cui hanno la responsabilità, potranno acquisire azioni con diritto di voto tali da consentire al Gestore o al Gestore degli Investimenti di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un emittente.

3.2 Un Comparto non può acquistare quote superiori a quelle seguenti:

- (i) il 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente;
- (ii) il 10% dei titoli di debito di un singolo emittente;
- (iii) il 25% delle quote di un qualsiasi piano collettivo d'investimento;
- (iv) il 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.

NOTA: I limiti fissati ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati in fase di acquisto se, in quel momento, non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario ovvero l'importo netto dei titoli in emissione.

3.3 I punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:

- (i) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;
- (ii) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;
- (iii) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri;
- (iv) a partecipazioni azionarie detenute da un Comparto nel capitale di una società legalmente costituita in uno Stato non membro, la quale investa le proprie attività principalmente nei titoli di emittenti aventi sede legale in tale stato qualora, in base alla legislazione dello stato in questione, tale possesso rappresenti l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli di emittenti dello stato in questione. Questa rinuncia è applicabile soltanto se, nelle proprie politiche d'investimento, la società dello Stato non membro rispetti i limiti fissati ai punti dal 1.3 al 1.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6 e sempre a condizione che, qualora tali limiti vengano superati, si rispettino i successivi paragrafi 3.5 e 3.6.
- (v) a partecipazioni azionarie detenute da una o più società d'investimento nel capitale di consociate che si occupino esclusivamente di attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui abbia sede la consociata, in merito al riacquisto di quote dietro richiesta dei Sottoscrittori esclusivamente per loro conto.

3.4 Un Comparto non dovrà necessariamente rispettare le restrizioni all'investimento indicate nel presente documento qualora eserciti i diritti di sottoscrizione connessi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario costituenti parte integrante delle sue attività.

3.5 La Banca Centrale potrà permettere a Comparti con autorizzazione recente di non rispettare le disposizioni dei punti da 1.3 a 1.11, 2.1, 3.1 e 3.2 per i sei mesi successivi alla data di autorizzazione, sempre a condizione che osservino il principio di ripartizione dei rischi.

3.6 Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi che esulano dal controllo di un Comparto o in seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Comparto dovrà avere, quale obiettivo prioritario delle proprie transazioni di riscatto, il porre rimedio a tale situazione tenendo in debita considerazione gli interessi dei propri Sottoscrittori.

3.7 Il Gestore o la Banca fiduciaria, agendo per conto di un Comparto, possono non dare esecuzione a vendite allo scoperto di: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario (la vendita allo scoperto di tali strumenti è vietata), quote di piani collettivi d'investimento o strumenti finanziari derivati.

3.8 Un Comparto può detenere liquidità accessorie.

3.9 Nessun Comparto assumerà il controllo legale o gestionale di alcuna delle entità in cui vengano effettuati i suoi investimenti sottostanti.

4 Investimenti in strumenti finanziari derivati

4.1 L'esposizione complessiva di un Comparto in fatto di strumenti finanziari derivati (così come prescritto nei Comunicati) non deve superare il suo Valore patrimoniale netto complessivo.

4.2 L'esposizione delle posizioni alle attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti finanziari derivati inclusi nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario, qualora sia combinata, se del caso, con posizioni risultanti da investimenti diretti, non deve superare i limiti

d'investimento definiti nei Comunicati. (Questa disposizione non si applica nel caso di strumenti finanziari derivati basati su un indice, a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dai Comunicati).

- 4.3 Qualsiasi Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (Over The Counter, OTC), a condizione che le controparti in tali transazioni OTC siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.
- 4.4 Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono soggetti alle condizioni e alle limitazioni stabilite dalla Banca Centrale. Inoltre, saranno impiegati solo nell'ambito di un processo di gestione del rischio ("RMP") preventivamente approvato dalla Banca Centrale. Un RMP consente al Comparto di misurare, monitorare e gestire i rischi connessi agli SFD. Saranno utilizzati solo gli SFD previsti dal RMP. Il Fondo fornirà ai Sottoscrittori, su richiesta, informazioni aggiuntive sui metodi di gestione del rischio utilizzati, compresi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie d'investimento, che ragionevolmente esso ritenga essere economicamente appropriate per l'investimento diretto o ai fini della gestione efficace del portafoglio di ciascun Comparto, in conformità agli obiettivi d'investimento di tale Comparto. Attualmente non è previsto il ricorso da parte dei Comparti a strumenti finanziari derivati con effetto leva. Tuttavia, qualora un Comparto faccia ricorso a strumenti finanziari derivati, tale impiego potrebbe comportare un effetto leva ridotto. Poiché il Comparto genera esposizione incrementale ed effetto leva, qualsiasi sua esposizione globale attraverso l'utilizzo di SFD, compresi gli strumenti che contengono un elemento derivato, sarà calcolata almeno su base giornaliera tramite approccio fondato sugli impegni. Qualsiasi utilizzo di strumenti finanziari derivati dovrà essere conforme ai requisiti della Banca Centrale.

5 Controparti idonee – Transazioni su strumenti derivati OTC

La controparte di una transazione su strumenti derivati OTC deve essere una delle seguenti:

- 5.1 un istituto di credito autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE) (stati membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- 5.2 un istituto di credito autorizzato in uno stato firmatario, diverso da uno stato membro dell'SEE, dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti);
- 5.3 un istituto di credito autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda;
- 5.4 una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari in uno Stato membro dell'SEE, o è un'entità soggetta a regolamentazione come Entità supervisionata consolidata ("CSE") dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti; oppure
- 5.5 nel caso di una controparte che non sia un istituto di credito, deve essere un'entità avente un rating minimo dell'affidabilità creditizia pari ad A-2 o equivalente, oppure il Gestore deve ritenere che abbia un rating implicito pari ad A-2 o equivalente. In alternativa, potrà essere accettata una controparte senza rating qualora il Fondo sia indennizzato o garantito contro le eventuali perdite subite a causa d'inadempienza della controparte, a opera di un'entità che abbia e conservi un rating pari ad A-2 o equivalente.

6 Restrizioni all'investimento per i Comparti che investono in Russia

Qualora un Comparto investa direttamente in Russia, l'investimento sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

7 Restrizioni all'indebitamento

I Regolamenti stabiliscono che il Fondo, relativamente a ciascun Comparto:

- (a) possa richiedere soltanto prestiti che, complessivamente, non superino il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto, e sempre a condizione che il prestito abbia carattere temporaneo. La Banca Fiduciaria potrà applicare una commissione sulle attività del Comparto al fine di garantire i prestiti. Nel determinare la percentuale dei prestiti in essere, non sarà possibile compensare i prestiti con i saldi attivi (ad esempio, il contante);
- (b) possa acquistare valuta estera tramite un prestito back-to-back. La valuta estera in tal modo ottenuta non sarà classificata come prestito al fine delle restrizioni all'indebitamento descritte nel paragrafo (a), a condizione che il deposito di compensazione sia uguale o superiore al valore del prestito in essere in valuta estera. Tuttavia, qualora i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito back-to-back, qualsiasi importo che superi tale limite verrà considerato un prestito ai fini del precedente paragrafo (a).

8 Gestione efficace del portafoglio (“EPM”) - Tecniche e strumenti

8.1 Informazioni generali

Fatti salvi i regolamenti e le condizioni imposte dalla Banca Centrale, ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con l'interesse del relativo Comparto. Queste tecniche e questi strumenti possono essere utilizzati ai fini di un'efficace gestione del portafoglio (per ottenere una riduzione del rischio, una riduzione dei costi o l'incremento del capitale o dei redditi di un Comparto, a condizione che tali transazioni non siano di natura speculativa) che tuteli dal rischio di cambio mediante transazioni di copertura in valuta.

L'utilizzo di tali tecniche e strumenti viene descritto nei rendiconti annuali o semestrali del Fondo.

Gli strumenti utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio possono comprendere investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa o fuori borsa (“OTC”) tra cui valutacontratti a termine e future (al fine di gestire il rischio di cambio), opzioni (al fine di realizzare efficienze dei costi, ad esempio ove l'acquisto dell'opzione sia più efficiente in termini di costo dell'acquisto delle attività sottostanti), swap (al fine, ad esempio, di gestire il rischio della valuta). Un Comparto può anche investire in strumenti finanziari derivati ai fini dell'investimento diretto come parte della propria strategia di investimento, laddove tale intenzione sia dichiarata nella politica di investimento del Comparto. L'investimento negli SFD, sia ai fini dell'investimento diretto o dell'efficace gestione del portafoglio, deve essere conforme alle disposizioni dei Comunicati e relative Note di orientamento della Banca Centrale, oltre, eventualmente, alla politica delle garanzie collaterali di seguito riportata nella sezione “Politica delle garanzie collaterali”. Le tecniche utilizzate per un'efficace gestione del portafoglio comprendono l'uso di accordi di riacquisto / riacquisto inverso e prestito di titoli, come descritto in seguito.

Le tecniche e gli strumenti relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che sono utilizzati ai fini dell'efficace gestione del portafoglio, compresi gli SFD che non vengono utilizzati ai fini dell'investimento diretto, dovranno essere intesi come riferimento per tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri:

- (a) sono economicamente appropriati in quanto realizzati in modo efficiente in termini di costo;
- (b) sono stipulati per uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
 - (i) riduzione del rischio;
 - (ii) riduzione del costo;
 - (iii) generazione di capitale o reddito aggiuntivo per un Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto e le regole di diversificazione del rischio indicate nei Comunicati;
- (c) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio del Fondo (solo
- (d) non possono tradursi in un cambiamento dell'obiettivo dichiarato di investimento del Comparto o aggiungere altri rischi rispetto alla politica generale dei rischi descritta nei documenti di vendita.

Si potranno studiare nuove tecniche e strumenti adatti all'utilizzo da parte di un Comparto e il Gestore potrà impiegare (fatte salve le condizioni fissate dalla Banca Centrale) tali tecniche e strumenti.

8.2 **Utilizzo di accordi di riacquisto/riacquisto inverso e accordi di prestito di titoli (“tecniche per la gestione efficace del portafoglio”)**

Il Gestore può concludere accordi di riacquisto / riacquisto inverso e accordi di prestito di titoli alle condizioni e nei limiti indicati nei Comunicati. Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, utilizzi queste tecniche di efficace gestione del portafoglio, esse saranno soggette alle seguenti disposizioni:

8.2.1 Gli accordi di riacquisto/riacquisto inverso e di prestito di titoli possono essere eseguiti soltanto in

conformità della normale prassi di mercato.

- 8.2.2 La controparte di un accordo di riacquisto/riacquisto inverso o di prestito di titoli deve avere un rating minimo dell'affidabilità creditizia pari ad A-2 o equivalente oppure il Gestore deve ritenere che abbia un rating implicito pari ad A-2 o equivalente. In alternativa, potrà essere accettata una controparte senza rating qualora il Fondo sia indennizzato o garantito contro le eventuali perdite subite a causa d'inadempienza della controparte, a opera di un'entità che abbia e conservi un rating pari ad A-2 o equivalente.
- 8.2.3 Il Gestore, per conto di un Comparto, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado in qualsiasi momento di richiamare qualsiasi titolo prestato o di rescindere un eventuale accordo di prestito di titoli stipulato.
- 8.2.4 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, stipuli un accordo di riacquisto inverso, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado in qualsiasi momento di richiamare l'intero importo di denaro contante o di rescindere l'accordo di riacquisto inverso rispetto a quanto maturato o alla quotazione di mercato. Quando il denaro contante è richiamabile in qualsiasi momento rispetto alla quotazione di mercato, il valore di mercato dell'accordo di riacquisto inverso deve essere usato per il calcolo del valore patrimoniale netto del relativo Comparto.
- 8.2.5 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, stipuli un accordo di riacquisto, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado di richiamare qualsiasi titolo soggetto all'accordo di riacquisto o di rescindere l'accordo di riacquisto stipulato.¹
- 8.2.6 Gli accordi di riacquisto/riacquisto inverso e di prestito di titoli non costituiscono assunzione o concessione di prestito ai fini rispettivamente delle regole 103 e 111 del Regolamento.
- 8.2.7 Tutti i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficace del portafoglio, al netto di costi operativi diretti o indiretti e compensi (i costi/compensi non dovranno comprendere ricavi nascosti), dovranno essere resi al Comparto relativo. L'identità delle entità alle quali tali costi diretti e indiretti e commissioni sono pagati, insieme alla conferma che siano o meno soggetti legati al Gestore o alla Banca fiduciaria, sarà rivelata nei rendiconti annuali certificati del Fondo.

9 **Politica delle garanzie collaterali**

- 9.1 Tutte le attività ricevute da un Comparto nel contesto delle tecniche di efficace gestione del portafoglio dovranno essere considerate garanzie collaterali. Tutte le garanzie collaterali ricevute dal Fondo in relazione al suo utilizzo di transazioni su strumenti derivati OTC o di tecniche per l'efficace gestione del portafoglio devono essere conformi ai criteri di seguito indicati:
- (a) *Liquidità*: le garanzie collaterali ricevute, diverse dal contante, devono avere un'elevata liquidità ed essere negoziate su un mercato regolamentato o una struttura di negoziazione multilaterale con prezzi trasparenti affinché possano essere vendute rapidamente ad un prezzo vicino alla valutazione prevendita. Le garanzie collaterali ricevute devono anche essere conformi alle disposizioni della Regola 74 dei Regolamenti.
 - (b) *Valutazione*: le garanzie collaterali ricevute devono essere valutate almeno quotidianamente e le attività che mostrano una volatilità dei prezzi elevata non devono essere accettate come garanzia collaterale, a meno che non siano presenti scarti di garanzia adeguatamente conservativi.
 - (c) *Qualità creditizia dell'emittente*: le garanzie collaterali ricevute devono essere di qualità elevata.
 - (d) *Correlazione*: le garanzie collaterali ricevute devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte che non dovrà mostrare un'elevata correlazione con la performance della controparte.
 - (e) *Diversificazione (concentrazione di attività)*: le garanzie collaterali devono essere sufficientemente diversificate in termini di paese, mercati ed emittenti con un'esposizione massima verso un determinato emittente del 20% del Valore patrimoniale netto di un Comparto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i vari panieri di garanzie collaterali devono essere aggregati per calcolare il limite di esposizione del 20% verso un singolo emittente.

¹ Gli accordi di riacquisto a termine e di riacquisto inverso che non superino i sette giorni devono essere considerati accordi a condizioni che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento da parte del Gestore.

- (f) le garanzie collaterali ricevute devono poter essere pienamente applicate dal Gestore, per conto del relativo/i Comparto/i, in qualsiasi momento senza fare riferimento alla controparte o da questa essere approvate.

Le garanzie collaterali ricevute su base di trasferimento del titolo devono essere detenute dalla Banca fiduciaria. Per altri tipi di contratti di garanzia collaterale, le garanzie collaterali possono essere detenute da una Banca fiduciaria terza soggetta a supervisione prudenziale e che è indipendente dal fornitore della garanzia collaterale.

9.2 Le garanzie collaterali non in contanti non possono essere vendute, offerte in pegno o reinvestite.

9.3 Le garanzie collaterali in contanti possono essere investite solo nei modi seguenti:

- i. depositi presso i relativi istituti;
- ii. titoli di Stato di provata qualità;
- iii. accordi di riacquisto inverso a condizione che le transazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e che il Gestore per conto del relativo/i Comparto/i sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti rispetto a quanto maturato;
- iv. fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle linee guida dell'ESMA ("Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati") relative a una Definizione comune dei Fondi del mercato monetario europeo (v. *CESR/10-049*).

Le garanzie collaterali in contanti investite devono essere diversificate secondo i requisiti applicabili a quelle non in contanti. Le garanzie collaterali in contanti investite non possono essere collocate in depositi presso la controparte o un'entità correlata.

9.4 Tipi di garanzie collaterali consentiti

Qualora un Comparto riceva una garanzia collaterale a seguito di una negoziazione di strumenti derivati OTC o dell'applicazione di tecniche per la gestione efficace del portafoglio, il Gestore intende, per conto del relativo Comparto, a condizione che la garanzia collaterale soddisfi i criteri di cui alla Sezione 9. 1.(a)-(f) di cui sopra, accettare la garanzia collaterale nella seguente forma:

- (a) contante;
- (b) fatto salvo quanto indicato al successivo punto (c), titoli di Stato con un rating minimo di AAA/Aaa attribuito da Moody's o Standard & Poor's;
- (c) le obbligazioni emesse dai governi degli Stati Uniti d'America, Francia, Germania e Regno Unito possono essere accettate nei casi in cui non soddisfano il rating minimo specificato al punto (b) precedente, a condizione che tali obbligazioni abbiano un rating minimo di AA – attribuito da Standard & Poor's o Aa3 attribuito da Moody's.

9.5 Livello delle garanzie collaterali richiesto

Il Gestore degli investimenti dovrà determinare il livello delle garanzie collaterali richiesto per tutte le transazioni su strumenti derivati OTC e le transazioni per la gestione efficace del portafoglio alle quali un Comparto partecipa secondo la natura e le caratteristiche della transazione eseguita, della controparte coinvolta e delle condizioni del mercato prevalenti. Per alcuni tipi di transazioni, compresi ad esempio i contratti sui tassi di cambio a termine utilizzati per gestire il rischio di cambio, non è possibile richiedere alcuna garanzia collaterale.

9.6 Politica degli scarti di garanzia

Le garanzie collaterali non in contanti ricevute da un Comparto dovranno essere soggette a scarti di garanzia secondo gli standard di mercato per la relativa classe di attività e a seconda della qualità creditizia dell'emittente e della volatilità del prezzo, della valuta di denominazione e della scadenza della garanzia collaterale, oltre che dai risultati delle prove di stress che possono essere condotte conformemente alla politica di cui al punto 9.7 successivo. Alle garanzie collaterali in contanti non viene applicato nessuno scarto.

9.7 Un Comparto che riceve garanzie collaterali per almeno il 30% del proprio Valore patrimoniale netto è tenuto ad implementare un'adeguata politica di prove di stress per garantire che regolari prove di stress siano condotte in condizioni di liquidità normali o eccezionali, affinché il Gestore degli

investimenti, per conto del Comparto, possa valutare il rischio di liquidità legato alla garanzia collaterale. La politica delle prove di stress di liquidità prescriverà almeno quanto segue:

- (a) progettazione di analisi degli scenari delle prove di stress compresa taratura, certificazione e analisi della sensibilità;
- (b) approccio empirico alla valutazione dell'impatto, compresi test retrospettivi delle stime del rischio di liquidità;
- (c) frequenza dei rapporti e soglia/e di tolleranza di limite/perdita; e
- (d) azioni di attenuazione per ridurre le perdite, tra cui politica degli scarti di garanzia e protezione dal rischio di gap.

9.8 Rischio della garanzia collaterale in contanti reinvestita

Qualora il Gestore degli investimenti, per conto di un Comparto, reinvesta la garanzia collaterale in contanti, ciò genererà un'esposizione al mercato nella speranza di generare plusvalenze. Qualora il reinvestimento non raggiunga questo obiettivo e generi invece una perdita, il Comparto si farà carico di tale perdita e sarà tenuto a rendere alla controparte l'intero valore della garanzia collaterale in contanti investita in origine (e non il corrente valore di mercato della garanzia collaterale in contanti post-reinvestimento).

APPENDICE III

Dettagli dei Comparti

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	US\$ (valuta base)
---	---------------------------

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) il 30 dicembre 2015	£ 10,00
M (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice S&P 500, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice S&P 500.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,35%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,40%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,85%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,85%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
B (€) Hedged	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Russell 2000 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice Russell 2000 misura le prestazioni del segmento a piccola capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Sottinsieme dell'indice Russell 3000, include circa 2.000 titoli minori, in base alla capitalizzazione di mercato e all'appartenenza all'indice.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (EUR) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (EUR) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,70%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
E (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'FTSE All Share Index su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nel Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'FTSE All Share Index è un indice azionario creato da FTSE International che è ampiamente rappresentativo della capitalizzazione complessiva di mercato delle società britanniche quotate.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Londra, purché la Borsa Valori di Londra sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (£)	Acc	£ 3.500	£ 1.500	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati d'Europa.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice MSCI Europe, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice MSCI Europe.

L'MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati d'Europa.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Europe SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi europei, Regno Unito incluso. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Europe SmallCap è un benchmark ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante e basato su regole di titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Europe Developed Broad Market e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno US\$100 milioni alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno US\$50 milioni nei 12 mesi precedenti.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$) Hedged	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,55%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
B (US\$) Hedged	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI EMU su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Paesi membri dell'UME (Unione Economica e Monetaria Europea). È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'Indice MSCI EMU è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero creato da Morgan Stanley Capital International il quale è pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati all'interno dell'EMU.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (US\$) Hedged	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
B (US\$) Hedged	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe (Regno Unito escluso) su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Paesi europei escluso il Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'Indice MSCI Europe (Regno Unito escluso) è un indice di capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero creato da Morgan Stanley Capital International il quale è pensato per misurare la performance delle azioni dei mercati sviluppati in Europa, Regno Unito escluso.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£) Hedged	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
A (£) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

Il Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a alta capitalizzazione presenti presso la Borsa Valori di Tokyo.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£) Hedged	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (EUR) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
A (£) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
B (EUR) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice Topix, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice Topix.

Il Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a alta capitalizzazione presenti presso la Borsa Valori di Tokyo.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,35%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,40%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopra indicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Japan SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che il Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Japan SmallCap è un benchmark ponderato per il flottante e basato su regole, composto da titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in Giappone, e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno US\$100 milioni alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno US\$50 milioni nei 12 mesi precedenti.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,80%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopra indicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'Indice MSCI Pacific (Giappone escluso). Più precisamente, questo Comparto investe a Singapore, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) è un indice aggiustato per il flottante e ponderato per la capitalizzazione di mercato pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati della regione del Pacifico.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
M (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Asia Pacific Ex-Japan SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi dell'area del Pacifico, Giappone escluso. Più precisamente, questo Comparto investe a Singapore, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. È inteso che questo Comparto debba investire essenzialmente in tali titoli azionari.

L'indice S&P Asia Pacific ex-Japan SmallCap è un benchmark ponderato per il flottante e basato su regole, composto da titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Asia Pacific ex-Japan Developed Broad Market e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno US\$100 milioni alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno US\$50 milioni nei 12 mesi precedenti.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex-Japan su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan. Più precisamente, questo Comparto può investire in titoli quotati nei seguenti mercati: Australia, Cina, Hong Kong, Indonesia, Pakistan, India, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia. Sebbene sia inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari, esso può anche investire in ricevute di certificati azionari esteri (ADR) e altri simili strumenti.

L'Indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, creato per misurare la performance dei mercati azionari nell'area dell'Asia del Pacifico.

Questo Comparto può investire in titoli di emittenti di Paesi considerati mercati emergenti. Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (£)	Acc	£ 3.500	£ 1.500	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (EUR) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
B (EUR) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice MSCI World, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice MSCI World.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,35%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10.00
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
B (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10.00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P/ Developed SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Developed SmallCap Index è un benchmark aggiustato per il flottante, ponderato per la capitalizzazione di mercato e basato su regole di titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Developed Broad Market.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
AD (€)	Dist	€100.000	€5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
E (EUR)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
AD (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) inizierà alle 9.00 (ora irlandese) del 1° luglio 2015 e terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€10,00

▪ Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (€)	Annuale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di ottobre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI All-Country World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI All-Country World.

L'MSCI ACWI (All Country World Index) è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati ed emergenti.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,85%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
B (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00
M (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI Emerging Markets. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in titoli azionari.

L'MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati emergenti.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore, purché le Borse Valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
BD (€)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
BD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
BD (€)	Annuale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di ottobre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

■ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione (o entro qualunque altro termine, anteriore al Punto di valutazione, stabilito dal Gestore previa comunicazione ai richiedenti).

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets Small Cap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società di piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI Emerging Markets Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari del segmento small cap dei mercati emergenti.

Si prevede che il Valore patrimoniale netto di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund presenterà una volatilità maggiore a causa della natura della sua politica di investimento.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore, purché le Borse Valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,90%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,90%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,90%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,60%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,60%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,65%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(3) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(4) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (US\$)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10
A (£)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10
A (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10
B (US\$)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10
B (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
E (€) Hedged	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10
M (US\$)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10
M (£)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10
M (€)	Il periodo di sottoscrizione iniziale (PSI) continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10

▪ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Defensive Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. Il Comparto investe in titoli azionari che dimostrano livelli inferiori di volatilità e livelli superiori di stabilità degli utili e che il Gestore abbia identificato come sottovalutati. Detti titoli azionari, scambiati principalmente su Mercati regolamentati, generano tipicamente livelli superiori di rendimento azionario. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari e dimostrare rischi totali inferiori, come definito dalla volatilità, rispetto all'indice S&P 500.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
AD (US\$)	Dist	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
AD (£)	Dist	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
BAD (US\$€)	AccDist	US\$5,000€ 100.000	US\$2,000€ 5.000	1.350,70%	N/A	Up to 4.5% preliminary charge/a
BDB (US\$)	DistAcc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
BD (US\$)	Dist	US\$ 5.000	US\$ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
BD (€)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
AD (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10.00
BDAD (US\$€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) inizierà alle 9.00 (ora irlandese) del 1° luglio 2015 e terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10.00
BD (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10.00
BD (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) inizierà alle 9.00 (ora irlandese) del 1° luglio 2015 e terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€10.00

▪ **Classe di quote a distribuzione**

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (US\$)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
AD (£)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BDAD (US\$€)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (US\$)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (€)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

▪ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Defensive Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. Il Comparto investe in titoli azionari che dimostrano livelli inferiori di volatilità e livelli superiori di stabilità degli utili e che il Gestore abbia identificato come sottovalutati. Detti titoli azionari, scambiati principalmente su Mercati regolamentati, generano tipicamente livelli superiori di rendimento azionario. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari e dimostrare rischi totali inferiori, come definito dalla volatilità, rispetto all'indice MSCI Europe.

L'MSCI Europe è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati d'Europa.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
AD (EUR)	Dist	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
BD (EUR)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (€)	Acc	EUR 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
AD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
BD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

- **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Eurobloc Defensive Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI EMU su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari emessi da società con sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Paesi membri dell'UME (Unione Economica e Monetaria Europea). Il Comparto investe in titoli azionari che dimostrano livelli inferiori di volatilità e livelli superiori di stabilità degli utili e che il Gestore abbia identificato come sottovalutati. Detti titoli azionari, scambiati principalmente su Mercati regolamentati, generano tipicamente livelli superiori di rendimento azionario. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari e dimostrare rischi totali inferiori, come definito dalla volatilità, rispetto all'indice MSCI EMU.

L'MSCI EMU è un indice aggiustato per il flottante e ponderato per la capitalizzazione di mercato pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei Paesi all'interno dell'UME (Unione Economica e Monetaria Europea).

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (EUR)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
AD (EUR)	Dist	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
BD (EUR)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
AD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
BD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

▪ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

▪ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Defensive Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. Il Comparto investe in titoli azionari che dimostrano livelli inferiori di volatilità e livelli superiori di stabilità degli utili e che il Gestore abbia identificato come sottovalutati. Detti titoli azionari, scambiati principalmente su Mercati regolamentati, generano tipicamente livelli superiori di rendimento azionario. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari e dimostrare rischi totali inferiori, come definito dalla volatilità, rispetto all'indice Topix.

Il Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a alta capitalizzazione presenti presso la Borsa Valori di Tokyo.

▪ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

▪ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,70%	N/A	N/A
AD (¥)	Dist	¥13 milioni	¥ 650.000	0,70%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
BD (¥)	Dist	¥ 650.000	¥ 250.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
BD (EUR)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

▪ Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (¥)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (¥)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

▪ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	¥ 1.000,00
AD (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	¥ 1.000,00
B (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	¥ 1.000,00
BD (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	¥ 1.000,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
BD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
M (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	¥ 1.000,00

■ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Defensive Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di tutto il mondo che dimostrano livelli inferiori di volatilità e livelli superiori di stabilità degli utili e che il Gestore abbia identificato come sottovalutati. Detti titoli azionari, scambiati principalmente in mercati regolamentati, generano tipicamente livelli superiori di rendimento azionario. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari e dimostrare rischi totali inferiori, come definito dalla volatilità, rispetto all'indice MSCI World.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
AD (US\$)	Dist	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
AD (£)	Dist	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
AD (EUR)	Dist	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
BD (US\$)	Dist	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
BD (EUR)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4.5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	£ 10,00
AD (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00
AD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00
BD (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	US\$10,00
BD (EUR)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2015	€ 10,00

- **Classe di quote a distribuzione**

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (US\$)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
AD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
AD (£)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (US\$)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data
BD (EUR)	Trimestrale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

- **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.